Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC

10000/141/788

DRAFT LAW FOR CONST
REFERENCE FILE
OCT. 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10000/141/788

DRAFT LAW FOR CONSTITUENT ASSEMBLY ELECTIONS,
REFERENCE FILE
OCT. 1945

FILE

DATE | MINUTE SHEET NO. | PAGE

This is a reference file only and no correspondence is to be conducted on it.

1/11 EGW

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798121

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1653

45/26

MINISTERO PER LA COSTITUENTE

Ufficio Legislativo

R E L A Z I O N E

della

COMMISSIONE PER LA ELABORAZIONE DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA PER L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

=.=.=.=.=.=.=.=.=

Roma, 27 Ottobre 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

R E L A Z I O N E

della

COMMISSIONE PER LA ELABORAZIONE DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA PER L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Roma, 27 Ottobre 1945

4654

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

AL MINISTRO PER LA COSTITUENTE

Questa relazione, integrata dai verbali delle nostre riu_
nioni e dagli allegati, riassume per informazione e chiarimen_
to le direttive seguite dalla Commissione, la struttura orga_
nica del disegno di ordinamento elettorale definitivamente
approvato e anche le divergenze, limitate ma non trascu_
rabili, che la maggioranza ha superato.

La Commissione ha avuto sempre presente lo scopo del suo studio: procedimento di elezione dell'Assemblea che sarà costituita con i poteri e per i fini stabili dal D.L.L. 25 novembre 1944, n. 151: " Dopo la liberazione del territorio nazionale, la forma istituzionale saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segre_
to, una assemblea costituente per deliberare la nuova costi_
tuzione dello Stato. I modi e le procedure saranno stabilite con successivo provvedimento".

Lo Statuto, che fu concesso dal Sovrano nel 1848 e fu poi esteso per annessioni nel corso della unificazione naziona_
le, è fuori della nostra vita collettiva. Un ciclo storico si è chiuso, tragicamente. Ci muoviamo ancora, disorientati, tra le macerie ma sentiamo la capacità di rinascere. La nostra collet_
tività nazionale si darà un nuovo ordinamento costituzionale.

4653

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778121

AL MINISTRO PER LA COSTITUENTE

Questa relazione, integrata dai verbali delle nostre riunioni e dagli allegati, riassume per informazione e chiarimento le direttive seguite dalla Commissione, la struttura organica del disegno di ordinamento elettorale definitivamente approvato e anche le divergenze, limitate ma non trascurabili, che la maggioranza ha superato.

La Commissione ha avuto sempre presente lo scopo del suo studio: procedimento di elezione dell'Assemblea che sarà costituita con i poteri e per i fini stabili dal D.L.L. 25 novembre 1944, n. 151: " Dopo la liberazione del territorio nazionale, la forma istituzionale saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, una assemblea costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato. I modi e le procedure saranno stabilite con successivo provvedimento".

Lo Statuto, che fu concesso dal Sovrano nel 1848 e fu poi esteso per annessioni nel corso della unificazione nazionale, è fuori della nostra vita collettiva. Un ciclo storico si è chiuso, tragicamente. Ci muoviamo ancora, disorientati, tra le macerie ma sentiamo la capacità di rinascere. La nostra collettività nazionale si darà un nuovo ordinamento costituzionale.

./.

46553

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

Queata tremenda responsabilità sarà attribuita ad una Assemblea costituente, la quale avrà poteri derivanti dalla sovranità popolare.

Il procedimento di elezione deve dunque corrispondere alle esigenze di una rappresentanza elettiva che sia espressione della volontà collettiva e delle forze politiche, organizzate in partiti o convergenti su programmi e direttive comuni.

La Commissione ha esaminato i risultati di remote e recenti esperienze, i congegni variamente predisposti, i sistemi studiati ed attuati nei vari Paesi e specialmente in Italia, ha considerato i motivi dei contrasti dottrinali e pratici vivi ancora e largamente noti: ma questi precedenti non sono soggetto della nostra relazione, la quale ne presuppone la conoscenza.

La Commissione si è, dunque, preoccupata del fine sociale al quale la legge elettorale per la Costituente deve tendere superando ristrette concezioni, interessi di partiti o di gruppi. (1)

(1) "Su parere unanime di tutti i commissari si precisa che i medesimi, pur essendo designati dai partiti politici, sono chiamati a far parte di una Commissione di esperti e pertanto ne sono vincolati dai programmi dei rispettivi partiti nè intendono

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Questa tremenda responsabilità sarà attribuita ad una Assemblea costituente, la quale avrà poteri derivanti dalla sovranità popolare.

Il procedimento di elezione deve dunque corrispondere alle esigenze di una rappresentanza elettiva che sia espressione della volontà collettiva e delle forze politiche, organizzate in partiti o convergenti su programmi e direttive comuni.

La Commissione ha esaminato i risultati di remote e recenti esperienze, i congegni variamente predisposti, i sistemi studiati ed attuati nei vari Paesi e specialmente in Italia, ha considerato i motivi dei contrasti dottrinali e pratici vivi ancora e largamente noti; ma questi precedenti non sono soggetto della nostra relazione, la quale ne presuppone la conoscenza.

La Commissione si è, dunque, preoccupata del fine speciale al quale la legge elettorale per la Costituente deve tendere superando ristrette concezioni, interessi di partiti e di gruppi. (1)

(1) "Su parere unanime di tutti i commissari si precisa che i medesimi, pur essendo designati dai partiti politici, sono chiamati a far parte di una Commissione di esperti e pertanto ne sono vincolati dai programmi dei rispettivi partiti nè intendono in alcun modo vincolarli con le loro proposte e decisioni: ciascuno, rileva l'avv. SELVAGGI, ha piena libertà di pensiero e di decisione, secondo la propria coscienza." (verbale n°3 del 7 settembre) Dichiarazione confermata nel verbale n°5 del 12 settembre.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Animati da questo sentimento, tutti i Commissari hanno liberamente e serenamente collaborato, in piena cordialità, alla risoluzione dei vari e complessi problemi che si sono presentati nel corso dei lavori dal 1° settembre al 27 ottobre.

I principi fondamentali dell'ordinamento sono riassunti nei primi tre articoli del progetto: suffragio effettivamente universale; rappresentanza proporzionale, costituita con voto diretto, libero e segreto mediante scrutinio di liste di candidati liberamente concorrenti, da chiunque presentate, con ordine di precedenza prestabilito, modificabile dagli elettori per effetto dei voti di preferenza che siano espressione di volontà numericamente efficienti.

Il numero dei deputati (537) è stabilito in rapporto al numero degli abitanti risultante nel censimento del 1936. Con lo stesso criterio i seggi sono attribuiti alle circoscrizioni.

I° ELETTORATO ATTIVO

1 - Diritto di voto -

Tutti i cittadini, senza distinzioni, sono elettori. L'elettorato è esercizio di un potere di sovranità collettiva: è un diritto del cittadino ma è anche un dovere al quale nessuno può sottrarsi.

a) La Commissione ha ritenuto che non si debba stabilire

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

Animati da questo sentimento, tutti i Commissari hanno liberamente e serenamente collaborato, in piena cordialità, alla risoluzione dei vari e complessi problemi che si sono presentati nel corso dei lavori dal 1° settembre al 27 ottobre.

I principi fondamentali dell'ordinamento sono riassunti nei primi tre articoli del progetto: suffragio effettivamente universale; rappresentanza proporzionale, costituita con voto diretto, libero e segreto mediante scrutinio di liste di candidati liberamente concorrenti, da chiunque presentate, con ordine di precedenza prestabilito, modificabile dagli elettori per effetto dei voti di preferenza che siano espressione di volontà numericamente efficienti.

Il numero dei deputati (537) è stabilito in rapporto al numero degli abitanti risultante nel censimento del 1936. Con lo stesso criterio i seggi sono attribuiti alle circoscrizioni.

I° ELETTORATO ATTIVO

1 - Diritto di voto -

Tutti i cittadini, senza distinzioni, sono elettori. L'elettorato è esercizio di un potere di sovranità collettiva: è un diritto del cittadino ma è anche un dovere al quale nessuno può sottrarsi.

a) La Commissione ha ritenuto che non si debba stabilire un obbligo giuridico di prestazione del voto: ne sarebbero minarati il valore e il significato politico dell'atto, compiuto per impe-

4650

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

sizione e non per sentimento e consapevolmente; la dichiara_ zione d'obbligo giuridico sarebbe inefficace se non fosse rafforzata da sanzioni; l'applicazione concreta della sanzione sarebbe in gran parte paralizzata da difficoltà pratiche su_ perabili in piccola misura e con costo sproporzionato, per la necessità di accertare estese responsabilità soggettive.

La Commissione è peraltro persuasa che tutti i cittadini sentano il dovere della partecipazione attiva alla elezione dell'Assemblea Costituente.

Il Commissario MORTATI ha espresso opinione divergente e presenta un progetto per la obbligatorietà del voto.

b) Superando concezioni tradizionali, la Commissione propo_ ne una innovazione importante: ammettere all'esercizio del diritto di voto tutti i militari, senza distinzione di grado, di arma, di Corpo. Disposizioni speciali (art.18,38) ne favoriscono le condizioni di esercizio. I militari in servizio voteranno, anche in soprannumero, nelle sezioni dei Comuni nei quali si trovano; se necessario, saranno costituite, con opportuna garanzia, sezioni speciali; i Comandanti di reparto sono obbliga_ ti a richiedere e a consegnare in tempo ai singoli interessati i certificati elettorali.

c) Alcuni Commissari avevano proposto di ridurre a 18 anni il limite di età;ma la revisione e la modificazione delle liste e_

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. PRO 121

sizione e non per sentimento e consapevolmente; la dichiara_
zione d'obbligo giuridico sarebbe inefficace se non fosse
rafforzata da sanzioni; l'applicazione concreta della sanzione
sarebbe in gran parte paralizzata da difficoltà pratiche su_
perabili in piccola misura e con costo sproporzionato, per la
necessità di accertare estese responsabilità soggettive.

La Commissione è peraltro persuasa che tutti i cittadini
sentano il dovere della partecipazione attiva alla elezione
dell'Assemblea Costituente.

Il Commissario MORTATI ha espresso opinione divergente e
presenta un progetto per la obbligatorietà del voto.

b) Superando concezioni tradizionali, la Commissione propo_
ne una innovazione importante: ammettere all'esercizio del diritto
di voto tutti i militari, senza distinzione di grado, di arma,
di Corpo. Disposizioni speciali (art.18,38) ne favoriscono
le condizioni di esercizio. I militari in servizio voteranno,
anche in soprannumero, nelle sezioni dei Comuni nei quali si
trovano; se necessarie, saranno costituite, con opportuna ga-
ranzia, sezioni speciali; i Comandanti di reparto sono obbliga_
ti a richiedere e a consegnare in tempo ai singoli interessati
i certificati elettorali.

c) Alcuni Commissari avevano proposto di ridurre a 18 anni
il limite di età;ma la revisione e la modificazione delle liste e_

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 790021

lettorali avrebbe ritardato la elezione della Costituente. Per identiche ragioni pratiche non è stata accolta la proposta di ridurre il limite di età almeno per i combattenti del corpo italiano di liberazione e per i partigiani, che hanno rilevato altissima maturità politica in momenti di grande rischio e responsabilità; e l'accertamento del titolo di partigiano, legittimamente dovuto, non è molto facile; i lavori delle commissioni costituite per questo riconoscimento sono in corso.

d) La Commissione si è preoccupata dei cittadini italiani residenti all'estero e particolarmente dei prigionieri e internati. Ha studiato con appassionato impegno tutti gli accorgimenti e i mezzi idonei al fine di rendere possibile l'esercizio di voto a così numerosi nostri fratelli che soffrono in stato di prigionia o internamento, da noi materialmente divisi e a noi spiritualmente più vicini, ma ha dovuto riconoscere che ostacoli di vario ordine rendono impossibile l'esercizio del voto diretto, nelle attuali circostanze. Questo è anche il convincimento dei Ministeri dell'Interno e per la Costituente; le ragioni sono esposte in due relazioni che la Commissione ha esaminato attentamente.

Il voto per procura, se con indicazione di lista e di candidato, offenderebbe la regola inderogabile della segretezza; se il mandato fosse generico, si violerebbe il principio pure inderogabile, della unicità del voto.

e) Le norme che regolano l'esercizio del voto sono dirette alla maggiore semplificazione, anche per favorire le

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

Per identiche ragioni pratiche non è stata accolta la pro_
posta di ridurre il limite di età almeno per i combattenti
del corpo italiano di liberazione e per i partigiani, che
hanno rilevato altissima maturità politica in momenti di
grande rischio e responsabilità; e l'accertamento del ti_
tolo di partigiano, legittimamente dovuto, non è molto fa_
cile; i lavori delle commissioni costituite per questo ri_
conoscimento sono in corso.

d) La Commissione si è preoccupata dei cittadini ita_
liani residenti all'estero e particolarmente dei prigionie_
ri e internati. Ha studiato con appassionato impegno tutti
gli accorgimenti e i mezzi idonei al fine di rendere possibi_
le l'esercizio di voto a così numerosi nostri fratelli che sof
frono in stato di prigionia o internamento, da noi material_
mente divisi e a noi spiritualmente più vicini, ma ha dovuto
riconoscere che ostacoli di vario ordine rendono impossibile
l'esercizio del voto diretto, nelle attuali circostanze. Que_
sto è anche il convincimento dei Ministeri dell'Interno e
per la Costituente; le ragioni sono esposte in due relazioni
che la Commissione ha esaminato attentamente.

Il voto per procura, se con indicazione di lista e di
candidato, offenderebbe la regola inderogabile della segretez_
za; se il mandato fosse generico, si violerebbe il principio
pure inderogabile, della unicità del voto.

e) Le norme che regolano l'esercizio del voto sono di_
rette alla maggiore semplificazione, anche per favorire le
manifestazioni di volontà degli analfabeti: è sufficiente un
segno che indi-

./. 4648

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798021

chi il voto di lista e di preferenza, su scheda di Stato, opportunemente predisposta (art. 41,42).

Tutti i mezzi di facilitazione sono utilizzati, perchè la universalità del suffragio sia non soltanto dichiarata formalmente ma sia concretamente attuata nei limiti estremi della possibilità.

2 - Eccezioni -

L'esercizio del voto presuppone una condizione di capacità che, in certi casi, è esclusa per cause rigorosamente e restrittivamente stabilite dalla legge.

a)L'art.5 del progetto riproduce, con lievi modificazioni, precedenti dispesizioni concernenti indegnità accertate da sentenze o altri atti validi ad aggiunge alle cause di esclusione la condanna per i reati previsti dal decreto Luogotenenziale 27 luglio 1944, n.159.

b) Argomento di particolare esame e anche di discussione, per divergenze di opinioni, sono state le cause di ineleggibilità indicate nell'art.6 del progetto. Uno dei Commissari ha espressa la opinione che fosse preferibile non negare l'esercizio del voto per causa dipendente da attività politica. Altri raccomandarono criteri restrittivi, limitando le esclusioni ai casi di responsabilità accertata e individuata e non semplicemente desunta dall'appartenza a determinate categorie. Criteri meno restrittivi sono stati seguiti da altri commissari.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

eppertunemente predisposta (art. 41,42).

Tutti i mezzi di facilitazione sono utilizzati, perchè la universalità del suffragio sia non soltanto dichiarata formalmente ma sia concretamente attuata nei limiti estremi della possibilità.

2 - Eccezioni -

L'esercizio del voto presuppone una condizione di capacità che, in certi casi, è esclusa per cause rigorosamente e restrittivamente stabilite dalla legge.

a)L'art.5 del progetto riproduce, con lievi modificazioni, precedenti dispesizioni concernenti indegnità accertate da sentenze o altri atti valida ad aggiunge alle cause di esclusione la condanna per i reati previsti dal decreto Luogotenenziale 27 luglio 1944, n.159.

b) Argomento di particolare esame e anche di discussione, per divergenze di opinioni, sono state le cause di ineleggibilità indicate nell'art.6 del progetto. Uno dei Commissari ha espressa la opinione che fosse preferibile non negare l'esercizio del voto per causa dipendente da attività politica. Altri raccomandarono criteri restrittivi, limitando le esclusioni ai casi di responsabilità accertata e individuata e non semplicemente desunta dall'appartenza a determinate categorie. Criteri meno restrittivi sono stati seguiti da altri commissari.

./.

4647

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

(Le ragioni delle divergenze risultano dai verbali n°1,3,4).

La Commissione ha deliberato, in massima, di accettare, salvo proposte di limitate modificazioni, la situazione giuridica risultante dalle norme già emanate al fine di regolare l'esercizio dei diritti politici e la formazione delle liste elettorali, in rapporto alle responsabilità assunte da coloro che parteciparono attivamente alla dittatura (art.8 D.L.L. 27 luglio 1944, n°159, decreto Presidenziale 2 febbraio 1945 (1).

L'art.6 del progetto è stato formulato su questa base, già acquisita, ed è sufficientemente chiaro.

Brevi informazioni e delucidazioni possono essere utili per alcuni casi discussi.

Il decreto sopra richiamato designava i segretari politici dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti: sono 250. La Commissione (verbale n° 3) ha deliberato a maggioranza di estendere la esclusione ai segretari dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. Ma, considerando il numero non trascurabile delle persone che nel corso di oltre venti anni si sono succedute, alcune per breve tempo, nell'ufficio di segretario politico del partito fascista, e rilevando che non tutti hanno assunto responsabilità tali da giustificare la sospensione dell'elettorato,

(1) Vedi verbale n°4, nel quale è anche il testo di una proposta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

(Le ragioni delle divergenze risultano dai verbali n°1,3,4).

La Commissione ha deliberato, in massima, di accettare, salvo proposte di limitate modificazioni, la situazione giuridica risultante dalle norme già emanate al fine di regolare l'esercizio dei diritti politici e la formazione delle liste elettorali, in rapporto alle responsabilità assunte da coloro che parteciparono attivamente alla dittatura (art.6 D.L.L. 27 luglio 1944, n°159, decreto Presidenziale 2 febbraio 1945 (1).

L'art.6 del progetto è stato formulato su questa base, già acquisita, ed è sufficientemente chiaro.

Brevi informazioni e delucidazioni possono essere utili per alcuni casi discussi.

Il decreto sopra richiamato designava i segretari politici dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti: sono 258. La Commissione (verbale n° 3) ha deliberato a maggioranza di estendere la esclusione ai segretari dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. Ma, considerando il numero non trascurabile delle persone che nel corso di oltre venti anni si sono succedute, alcune per breve tempo, nell'ufficio di segretario politico del partito fascista, e rilevando che non tutti hanno assunto responsabilità tali da giustificare la sospensione dell'elettorato,

(1)Vedi verbale n°4, nel quale è anche il testo di una proposta (BATTAGLIA) nel senso di assoluta aderenza alle norme vigenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

ha deliberato di accettuare coloro che, per giudizio delle Commissioni provinciali previste dall'art. 2 del D.L.L. 26 aprile 1945, nº 159, " nell'esercizio delle loro funzioni non abbiano dato prova di intemperanza, faziosità e malco_ stume fascista". Gli interessati potranno richiedere alla Commissione competente questo giudizio, per il quale sarà utilizzato qualsiasi mezzo legale di accertamento (verbale nº3).

La proposta di esclusione dei Senatori dall'elettorato non è stata approvata, ma a parità di voti: 4 contro 4 e 1 astenuto.

A maggioranza sono stati accettuati dalla esclusione dal voto i podestà dei Comuni, i presidi delle provincie. Degli aderenti al p.f.r. sono esclusi dal voto coloro che esercitarono cariche od uffici: questa limitazione è giustificata dal numero delle persone che sarebbero private del voto e dalla difficoltà di accertare l'adesione volontaria al governo illegittimo, in speciali contingenze.

In sostanza, fra opinioni in parte divergenti, è prevalsa una soluzione di temperamento.

Rimasta ferma la designazione di categorie, in contrasto con la opinione di alcuni Commissari che avrebbero preferito un criterio diverso (1), è stata stabilita una sola eccezione comune a tutte le categorie previste nell'art.6 ("esercitano il diritto di voto coloro che siano degli atti non punibili in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

ha deliberato di accettuare coloro che, per giudizio delle Commissioni provinciali previste dall'art. 2 del D.L.L. 26 aprile 1945, nº 159, " nell'esercizio delle loro funzioni non abbiano dato prova di intemperanza, faziosità e malcostume fascista". Gli interessati potranno richiedere alla Commissione competente questo giudizio, per il quale sarà utilizzato qualsiasi mezzo legale di accertamento (verbale nº3).

La proposta di esclusione dei Senatori dall'elettorato non è stata approvata, ma a parità di voti: 4 contro 4 e 1 astenuto.

A maggioranza sono stati eccettuati dalla esclusione dal voto i podestà dei Comuni, i presidi delle provincie. Degli aderenti al p.f.r. sono esclusi dal voto coloro che esercitarono cariche od uffici; questa limitazione è giustificata dal numero delle persone che sarebbero private del voto e dalla difficoltà di accertare l'adesione volontaria al governo illegittimo, in speciali contingenze.

In sostanza, fra opinioni in parte divergenti, è prevalsa una soluzione di temperamento.

Rimasta ferma la designazione di categorie, in contrasto con la opinione di alcuni Commissari che avrebbero preferito un criterio diverso (1), è stata stabilita una sola eccezione comune a tutte le categorie previste nell'art.6 ("esercitano il diritto di voto coloro che siano dichiarati non punibili in base all'ultimo comma dell'art.7 del D.L.L. 27 luglio 1944, nº159. "L'attività da essi svolta, dopo l'8 settembre 1943, è considerata titolo di riabilitazione politica.

(1)V. La raccomandazione votata a maggioranza su proposta AGNO' (Verbale 18).

4645

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

II°- ELETTORIBILITA'

Tutti gli elettori sono eleggibili, senza distinzione di sesso. La Commissione ha ritenuto che sia da conservare il limite di anni 25.

Nell'art. 8 sono specificate le cause di ineleggibilità. La maggioranza della Commissione vi ha compreso i Senatori epurati, ammessi tuttavia all'elettorato attivo. E' stato accolto un criterio più rigoroso, perchè i componenti di una assemblea legislativa e politica che hanno partecipato al consolidamento del regime fascista e hanno rivelato colpevoli debolezze nell'esercizio dell'altissima funzione che attribuiva particolari doveri e responsabilità, non possono partecipare alla costituzione di un'assemblea che deve fondare il nuovo ordinamento dello Stato sulle rovine delle istituzioni legislative e politiche distrutte.

Gli impiegati di pubbliche amministrazioni, che per le funzioni e per il grado avevano maggiore responsabilità, sono esclusi dall'elettorato passivo se, per giudizio di epurazione definitivo ed irrevocabile, siano stati dispensati dal servizio. (1)

Argomento di discussione è stata la condizione degli aderenti al p.f.r.;problema di limiti.Dall'elettorato attivo sono

(1)Questa disposizione dovrà essere eventualmente coordinata con le future disposizioni, già preannunciate in materia di epurazione.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

sesso. La Commissione ha ritenuto che sia da conservare il limite di anni 35.

Nell'art. 8 sono specificate le cause di ineleggibilità. La maggioranza della Commissione vi ha compreso i Senatori epurati, ammessi tuttavia all'elettorato attivo. E' stato accolto un criterio più rigoroso, perchè i componenti di una assemblea legislativa e politica che hanno partecipato al consolidamento del regime fascista o hanno rivelato colpevoli debolezze nell'esercizio dell'altissima funzione che attribuiva particolari doveri e responsabilità, non possono partecipare alla costituzione di un'assemblea che deve fondare il nuovo ordinamento dello Stato sulle rovine delle istituzioni legislative e politiche distrutte.

Gli impiegati di pubbliche amministrazioni, che per le funzioni e per il grado avevano maggiore responsabilità, sono esclusi dell'elettorato passivo se, per giudizio di epurazione definitivo ed irrevocabile, siano stati dispensati dal servizio. (1)

Argomento di discussione è stata la condizione degli aderenti al p.f.r.;problema di limiti.Dall'elettorato attivo sono

(1)Questa disposizione dovrà essere eventualmente coordinata con le future disposizioni, già preannunciate in materia di epurazione.

./.

4644

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

esclusi soltanto coloro che hanno esercitato cariche e uffici; ma un criterio più rigoroso la Commissione ha ritenuto di stabilire per l'elettorato passivo, eccentuandone coloro che "si siano iscritti al partito fascista repubblicano", o abbiano collaborato. (1)

L'articolo 9 prevede ineleggibilità assolute (lett. a, b) e limitate (lett. c, d, e,) per ragione dell'ufficio esercitato. Con notevole innovazione si è però stabilito che la causa ostativa non abbia effetto se le funzioni siano cessate entro venti giorni dalla data di pubblicazione della legge elettorale, Sarebbe stato ingiusto ed anche politicamente inopportuno escludere coloro che, per sentimento di dovere dubito dopo la liberazione, hanno assunto alti uffici politici o amministrativi. Ma la Commissione non ha voluto fare eccezioni limitate ed ha estesa a tutti la possibilità di partecipazione all'assemblea costituente.

III° PROCEDIMENTO DI ELEZIONE

Due tendenze si sono manifestate sin dal primo esame di questo delicatissimo e tormentato argomento,. Alcuni Commissari, pur considerando le particolari esigenze della elezione di un'Assemblea costituente, si sono preoccupati della autonomia e libertà dell'elettore, che sarebbero annullate o assai ristrette se eccessivo potere fosse attribuito ai Comitati di partito e di gruppo presentatori di lista. Questa preoccupa-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

esclusi soltanto coloro che hanno esercitato cariche e uffici; ma un criterio più rigoroso la Commissione ha ritenuto di stabilire per l'elettorato passivo, eccentuandone coloro che "si siano iscritti al partito fascista repubblicano", o abbiano collaborato. (1)

L'articolo 9 prevede ineleggibilità assolute (lett. a, b) e limitate (lett. c, d, e,) per ragione dell'ufficio esercitato. Con notevole innovazione si è però stabilito che la causa ostativa non abbia effetto se le funzioni siano cessate entro venti giorni dalla data di pubblicazione della legge elettorale. Sarebbe stato ingiusto ed anche politicamente inopportuno escludere coloro che, per sentimento di dovere dubito dopo la liberazione hanno assunto alti uffici politici o amministrativi. Ma la Commissione non ha voluto fare eccezioni limitate ed ha estese a tutti la possibilità di partecipazione all'assemblea costituente.

III° PROCEDIMENTO DI ELEZIONE

Due tendenze si sono manifestate sin dal primo esame di questo delicatissimo e tormentato argomento,. Alcuni Commissari, pur considerando le particolari esigenze della elezione di un'Assemblea costituente, si sono preoccupati della autonomia e libertà dell'elettore, che sarebbero annullate o assai ristrette se eccessivo potere fosse attribuito ai Comitati di partito o di gruppo presentatori di lista. Questa preoccupa-

(1) Era stata proposta ma non accettata quest'altra formula: "coloro che, aderendo al p.f.r., abbiano in qualsiasi modo collaborato".

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

zione si riferisce piuttosto allo scrutinio di lista, come mezzo di attuazione della proporzionale. Ma, specialmente uno dei Commissari, ha difeso anche il collegio uninominale, necessariamente maggioritario (ved. dichiarazione SMOLFI verbale n.4).

Altri Commissari, pur volendo tutelare la libertà individuale, hanno considerato le esigenze specialissime di un'Assemblea Costituente. I verbali riassumono le ragioni di questo contrasto, che si è manifestato anche di riflesso su particolari questioni. Ma, per effetto di risoluzioni in parte unanimi, e in parte di maggioranza, si è giunti ad una conclusione che è da augurare corrisponda allo scopo.

1°= Rappresentanza maggioritaria o proporzionale?

E' questo il primo quesito, che è anche fondamentale; poi si discuterà dei mezzi di attuazione e, fra questi, dello scrutinio di liste che può servire - ed è servito- anche ad un procedimento maggioritario.

Nella riunione del 12 settembre 1945 (verbale N° 5) fu approvata all'unanimità queste risoluzione: "La Commissione ritiene che il collegio uninominale maggioritario, se considerato strumento esclusivo di elezione della Costituente, non risponde alle esigenze di una assemblea che abbia poteri di riordinamento costituzionale.....".

La Commissione non volle pregiudicare in limite altre que-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

zione si riferisce piuttosto allo scrutinio di lista, come mezzo di attuazione della proporzionale. Ma, specialmente uno dei Commissari, ha difeso anche il collegio uninominale, necessariamente maggioritario (ved. dichiarazione SCELFI verbale n.4).

Altri Commissari, pur volendo tutelare la libertà individuale, hanno considerato le esigenze specialissime di un'Assemblea Costituente. I verbali riassumono le ragioni di questo contrasto, che si è manifestato anche di riflesso su particolari questioni. Ma, per effetto di risoluzioni in parte unanimi, e in parte di maggioranza, si è giunti ad una conclusione che è da augurare corrisponda allo scopo.

1°= Rappresentanza maggioritaria o proporzionale?

E' questo il primo quesito, che è anche fondamentale; poi si discuterà dei mezzi di attuazione e, fra questi, dello scrutinio di lista che può servire - ed è servito- anche ad un procedimento maggioritario.

Nella riunione del 12 settembre 1945 (verbale N° 5) fu approvata all'unanimità questa risoluzione: "La Commissione ritiene che il collegio uninominale maggioritario, se considerato strumento esclusivo di elezione della Costituente, non risponde alle esigenze di una assemblea che abbia poteri di riordinamento costituzionale.....".

La Commissione non volle pregiudicare in limite altre questioni; ma, con questa risoluzione fondamentale, già escludeva

./.

4642

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. MR 92-21

esplicitamente il collegio uninominale, per sè stesso maggioritario, e implicitamente altre forme di elezione maggioritaria, mediante scrutinio di lista, con o senza temperamenti: voto limitato, comulativo, unico, graduato, etc.

Ma, preliminarmente, sono di fronte due concezioni che prescindono dai mezzi e dai modi di attuazione: potere di maggioranza? rappresentanza proporzionale? Quest'ultima, almeno astrattamente, è possibile con un procedimento, diverso dallo scrutinio di lista, che rispetti l'autonomia e la libertà dell'elettore: più noti sono i metodi Hare e Andrae, entrambi tendono ad attuare la rappresentanza proporzionale sulla base della unicità e personalità del voto.

Per evitare confusioni e divagazioni (1) si rimanga nei limiti del quesito nostro, il quale si presenta in termini particolari: si vuole una rappresentanza proporzionale o maggioritaria nell'Assemblea Costituente?

Così la Commissione doveva porre ed ha posto il problema concreto.

Da questo punto di vista è da considerare che non si procede alla elezione di un'Assemblea ordinaria, che abbia normali poteri di partecipazione all'attività legislativa e normali funzioni di controllo politico sull'attività di governo; ma si deve eleggere una assemblea straordinaria, che avrà eccezionali poteri temporanei, al fine della costituzione di un nuovo ordinamento istitu-

(1) - E' superfluo riassumere i presupposti, i vantaggi, le im-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788031

rio, e implicitamente altre forme di elezione maggioritaria, mediante scrutinio di lista, con o senza temperamenti: voto limitato, cumulativo, unico, graduato, etc.

Ma, preliminarmente, sono di fronte due concezioni che prescindono dai mezzi e dai modi di attuazione: potere di maggioranza? rappresentanza proporzionale? Quest'ultima, almeno astrattamente, è possibile con un procedimento, diverso dallo scrutinio di lista, che rispetti l'autonomia e la libertà dell'elettore: più noti sono i metodi Hare e Andrea, entrambi tendono ad attuare la rappresentanza proporzionale sulla base della unicità e personalità del voto.

Per evitare confusioni e divagazioni (1) si rimanga nei limiti del quesito nostro, il quale si presenta in termini particolari: si vuole una rappresentanza proporzionale o maggioritaria nell'Assemblea Costituente?

Così la Commissione doveva porre ed ha posto il problema concreto.

Da questo punto di vista è da considerare che non si proceda alla elezione di un'Assemblea ordinaria, che abbia normali poteri di partecipazione all'attività legislativa e normali funzioni di controllo politico sull'attività di governo; ma si deve eleggere una assemblea straordinaria, che avrà eccezionali poteri temporanei, al fine della costituzione di un nuovo ordinamento istitu-

(1) - E' superfluo riassumere i presupposti, i vantaggi, le imperfezioni dell'uno o dell'altro sistema, i temperamenti escogitati, i risultati delle esperienze in Italia (uninominale, maggioritario, in due periodi; maggioritario plurinominale, rappresentanza proporzionale con scrutinio di lista temperato). Atti parlamentari e pubblicazioni ne trattano diffusamente.

./4641

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760121

zionale dello Stato, con i riflessi che direttamente o indirettamente ne discendono sulla organizzazione della vita nazionale.

E' quindi indefettibile necessità la rappresentanza di tutte le forze politiche efficienti. L'elettore non esprime una generica fiducia nel candidato da lui scelto, per l'attività che esso svolgerà in assemblea ordinaria con libertà di apprezzamento di situazioni politiche mutevoli, partecipando alla funzione legislativa e politica di uno dei supremi poteri dello Stato; ma conferisce un potere di rappresentanza straordinaria, secondo determinate direttive politiche.

Al fine della elezione dell'Assemblea Costituente corrisponde, dunque, la rappresentanza proporzionale, qualsiasi sistema maggioritario, uninominale o plurinominale, non condurrebbe ad una rappresentanza espressiva, sia pure con approssimazione, della volontà collettiva e delle direttive politiche.

La nuova costituzione dello Stato sarebbe imposta da una maggioranza; lievi differenze quantitative determinerebbero l'attribuzione di un potere così straordinario ad una maggioranza, la quale disporrebbe delle sorti del Paese.

Per queste ragioni anche i Commissari astrattamente favorevoli al collegio uninominale hanno aderito, sia pure con riserve, alla rappresentanza proporzionale, approvata con voto unanime.

2° - Per l'attuazione della rappresentanza proporzionale è mezzo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

zionale dello Stato, con i riflessi che direttamente o indirettamente ne discendono sulla organizzazione della vita nazionale.

E' quindi indefettibile necessità la rappresentanza di tutte le forze politiche efficienti. L'elettore non esprime una generica fiducia nel candidato da lui scelto, per l'attività che esso svolgerà in assemblea ordinaria con libertà di apprezzamento di situazioni politiche mutevoli, partecipando alla funzione legislativa e politica di uno dei supremi poteri dello Stato; ma conferisce un potere di rappresentanza straordinaria, secondo determinate direttive politiche.

Al fine della elezione dell'Assemblea Costituente corrisponde, dunque, la rappresentanza proporzionale, qualsiasi sistema maggioritario, uninominale o plurinominale, non condurrebbe ad una rappresentanza espressiva, sia pure con approssimazione, della volontà collettiva e delle direttive politiche.

La nuova costituzione dello Stato sarebbe imposta da una maggioranza; lievi differenze quantitative determinerebbero l'attribuzione di un potere così straordinario ad una maggioranza, la quale disporrebbe delle sorti del Paese.

Per queste ragioni anche i Commissari astrattamente favorevoli al collegio uninominale hanno aderito, sia pure con riserve, alla rappresentanza proporzionale, approvata con voto unanime.

2° - Per l'attuazione della rappresentanza proporzionale è mezzo esclusivo o più idoneo lo scrutinio di lista? O sono possibili e

./.

4640

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

preferibili altri congegni che salvaguardino entro certi limiti la libertà dell'elettore?

Notevoli divergenze si sono manifestate.

La lista bloccata, predisposta da partiti, gruppi, comitati, con o senza ordine di precedenza, limita certamente l'autonomia e la libertà del cittadino-elettore, costretto a votare una lista di candidati che, salva l'attribuzione di preferenze più o meno efficaci, restringe il potere di scelta. Ma la preoccupazione è assai attenuata dalle stesse considerazioni che sono state fatte in rapporto alla rappresentanza proporzionale. L'elettore ha piena libertà di scelta della lista che corrisponda alla sua concezione politica, alla sua volontà. E per la Costituente è necessario che sia manifestata la volontà collettiva in rapporto agli orientamenti politici: questa esigenza non esclude certamente quella della elezione individuale, ma prevale ad essa.

E' già dimostrato come sia intuitiva la necessità di una prevalente manifestazione di orientamento politico.

L'elettore è libero di esprimerlo scegliendo la lista che risponde alla sua volontà. Liberissima è anche la possibilità di presentazione di liste: non si richiede che la sottoscrizione di 500 elettori.

Se l'indirizzo politico che una lista rappresenta non ha adesioni è segno che non ha rilevanza? Certamente i partiti organizzati sono meglio preparati: ma i partiti sono una realtà della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

preferibili altri congegni che salvaguardino entro certi limiti la libertà dell'elettore?

Notevoli divergenze si sono manifestate.

La lista bloccata, predisposta da partiti, gruppi, comitati, con o senza ordine di precedenza, limita certamente l'autonomia e la libertà del cittadino-elettore, costretto a votare una lista di candidati che, salva l'attribuzione di preferenze più o meno efficaci, restringe il potere di scelta. Ma la preoccupazione è assai attenuata dalle stesse considerazioni che sono state fatte in rapporto alla rappresentanza proporzionale. L'elettore ha piena libertà di scelta della lista che corrisponda alla sua concezione politica, alla sua volontà. E per la Costituente è necessario che sia manifestata la volontà collettiva in rapporto agli orientamenti politici: questa esigenza non esclude certamente quella della elezione individuale, ma prevale ad essa.

E' già dimostrato e sarà ben intuitiva la necessità di una prevalente manifestazione di orientamento politico.

L'elettore è libero di esprimerlo scegliendo la lista che risponde alla sua volontà. Liberissima è anche la possibilità di presentazione di liste: non si richiede che la sottoscrizione di 500 elettori.

Se l'indirizzo politico che una lista rappresenta non ha adesioni è segno che non ha rilevanza? Certamente i partiti organizzati sono meglio preparati: ma i partiti sono una realtà della vita politica nazionale e costituiscono forze attive.

...

4639

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Situazioni contingenti, deviazioni possono anche giustificare apprensioni e preoccupazioni di predominio: ma si deve considerare che anche i dirigenti dei partiti dovranno o dovrebbero essere costretti ad un procedimento democratico interno al fine della designazione dei candidati. D'altra parte, tutte le organizzazioni lecite sono possibili a chi abbia energia e capacità di iniziative e di azione in un ordinamento liberale e democratico.

Queste ed altre considerazioni hanno influito sulle risoluzioni della maggioranza della Commissione.

Sono notevoli tuttavia le dichiarazioni di alcuni Commissari del punto di vista individualistico, inserite nei verbali: STORTI, AGRO' e, per limitati effetti, ASTUTI e SERVAGGI.

Sono anche da segnalare i tentativi fatti per conciliare la rappresentanza proporzionale con l'autonomia e la libertà dell'elettore, indipendentemente dai procedimenti Hare e Andrae.

Nell'adunanza del 14 settembre (verbale n° 6) il Commissario SERVAGGI segnalò all'attenzione della Commissione il metodo Geyer Hahn come argomento di studio. Successivamente, nella riunione del 15 settembre (verbale n° 7), accennò ad una sua proposta, che si fonda sulla rappresentanza proporzionale e lo scrutinio di lista, ma con votazione uninominale, che realizza indirettamente attraverso una forma di elezione uninominale. La proposta, non accolta dalla Commissione ma segnalata per successivo esame, è esposta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Situazioni contingenti, deviazioni possono anche giustificare apprensioni e preoccupazioni di predominio: ma si deve considerare che anche i dirigenti dei partiti dovranno o dovrebbero essere costretti ad un procedimento democratico interno al fine della designazione dei candidati. E; d'altra parte, tutte le organizzazioni lecite sono possibili a chi abbia energia e capacità di iniziative e di azione in un ordinamento liberale e democratico.

Queste ed altre considerazioni hanno influito sulle risoluzioni della maggioranza della Commissione.

Sono notevoli tuttavia le dichiarazioni di alcuni Commissari del punto di vista individualistico, inserite nei verbali: STOPPI, ACRO' e, per limitati effetti, ASTORI e SALVAGGI.

Sono anche da segnalare i tentativi fatti per conciliare la rappresentanza proporzionale con l'autonomia e la libertà dell'elettore, indipendentemente dai procedimenti Hare e Andrae.

Nell'adunanza del 14 settembre (verbale n° 6) il Commissario SALVAGGI segnalò all'attenzione della Commissione il metodo Geyer hahn come argomento di studio. Successivamente, nella riunione del 15 settembre (verbale n° 7), accennò ad una sua proposta, che si fonda sulla rappresentanza proporzionale e lo scrutinio di lista, ma con votazione uninominale, che nemmeno indirettamente attua una forma di elezione uninominale. La proposta, non accolta dalla Commissione ma segnalata per successivo esame, è esposta nei verbali 7 e 13.

./.

4638

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Altro progetto notevole, è stato studiato e presentato dal Commissario LUSCHINI; è allegato al verbale nº 7, con formulazione concreta.

Il Commissario STORINI ha richiamato l'attenzione della Commissione sulla proposta dell'on. Ivanoe Bonomi, svolta alla Camera dei Deputati nella tornata del 23 luglio 1919; ne ha spiegato la utilità, dal suo punto di vista, ed ha chiesto che la sua esposizione sia considerata "relazione di minoranza".

Dopo ampia discussione, della quale è cenno nei verbali, la Commissione è giunta a questa risoluzione unanime: "La Commissione ritiene che l'ordinamento delle elezioni per la Costituente, debba assicurare la rappresentanza proporzionale con opportuna tutela dell'elettore nella scelta." (verbale nº6).

Chiarita e precisata questa deliberazione nelle riunioni successive, è stato poi approvato, con 7 voti contro 3 (verbale nº8) il seguente ordine del giorno formulato dal Commissario TERACINI: "La Commissione, dopo aver ampiamente discusso la possibilità di un sistema che contemperi i pregi del metodo uninominale e di quello proporzionale, ritiene non realizzabile tecnicamente e politicamente l'assunto e decide pertanto di passare all'esame di un tipo di elezione basato sullo scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale senza voto aggiunto e con la possibilità di correttivi".

Successivamente, in seguito a riesame, la Commissione ha

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

Altro progetto notevole, è stato studiato e presentato dal Commissario LUSCHINI; è allegato al verbale n° 7, con formulazione concreta.

Il Commissario STORCHI ha richiamato l'attenzione della Commissione sulla proposta dell'on. Ivanoe Bonomi, svolta alla Camera dei Deputati nella tornata del 23 luglio 1919; ne ha illustrato la utilità, dal suo punto di vista, ed ha chiesto che la sua esposizione sia considerata "relazione di minoranza".

Dopo ampia discussione, della quale è cenno nei verbali, la Commissione è giunta a questa risoluzione unanime: "La Commissione ritiene che l'ordinamento delle elezioni per la Costituente, debba assicurare la rappresentanza proporzionale con opportuna tutela dell'elettore nella scelta." (verbale n°6).

Chiarita e precisata questa deliberazione nelle riunioni successive, è stato poi approvato, con 7 voti contro 3 (verbale n°8) il seguente ordine del giorno formulato dal Commissario TERRACINI: "La Commissione, dopo aver ampiamente discusso la possibilità di un sistema che contemperi i pregi del metodo uninominale e di quello proporzionale, ritiene non realizzabile tecnicamente e politicamente l'assunto e decide pertanto di passare all'esame di un tipo di elezione basato sullo scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale senza voto aggiunto e con la possibilità di correttivi".

Successivamente, in seguito a riesame, la Commissione ha confermato lo scrutinio di lista senza facoltà di voto aggiunto

4627

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

(unanimità) o cancellazione (maggioranza), ma con voto di preferenza.

3°= Problemi Consequenziali, inerenti allo scrutinio di lista.

a) La lista deve contenere un ordine di precedenza prestabilito?

La Commissione ha ritenuto a maggioranza che si debba attribuire questo potere ai comitati presentatori di liste, ma con possibilità di modificazione per volontà efficiente degli elettori. Ai comitati è dato un potere certamente assai delicato, che impegna seriamente la loro responsabilità politica. Ambizioni personali, vanità, interessi individuali o di gruppi, torbide manovre per selezione negativa, sarebbero delittuose deviazioni da un dovere supremo verso la Nazione in un periodo così tragico della sua vita. (1)

E' possibile attribuire pienamente e provvidentemente agli elettori questo potere di scelta dei candidati compresi nella lista senza ordine di precedenza: autorevoli opinioni sono state manifestate in tal senso; ma la maggioranza della Commissione ha approvato la proposta della lista precostituita con ordine di precedenza, per le ragioni già esposte.

b) Limiti e modi di esercizio del potere di modificazione dell'ordine prestabilito.

La sottocommissione incaricata dello studio di questo argo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

(unanimità) o cancellazione (maggioranza), ma con voto di preferenza.

3°= Problemi Conseguenziali, inerenti allo scrutinio di lista.

a) La lista deve contenere un ordine di precedenza prestabilito?

La Commissione ha ritenuto a maggioranza che si debba attribuire questo potere ai comitati presentatori di liste, ma con possibilità di modificazione per volontà efficiente degli elettori. Ai comitati è dato un potere certamente assai delicato, che impegna seriamente la loro responsabilità politica. Ambizioni personali, vanità, interessi individuali o di gruppi, torbide manovre per selezione negativa, sarebbero delittuose deviazioni da un dovere supremo verso la Nazione in un periodo così tragico della sua vita. (1)

E' possibile attribuire pienamente e prevalentemente agli elettori questo potere di scelta dei candidati compresi nella lista senza ordine di precedenza: autorevoli opinioni sono state manifestate in tal senso; ma la maggioranza della Commissione ha approvato la proposta della lista precostituita con ordine di precedenze, per le ragioni già esposte.

b) Limiti e modo di esercizio del potere di modificazione dell'ordine prestabilito.

La sottocommissione incaricata dello studio di questo argo-

(1) Ved. progetto e relazione MORTATI per la "disciplina del procedimento di scelta dei candidati", non esaminati dalla Commissione ma allegati agli atti.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 776021

mento ha presentato una relazione che ne riassume il risultato; è allegata ai verbali.

La Commissione ha considerato che "la proporzione semplice" si risolverebbe" in una forma di preferenza non idonea allo scopo. La c.d. "proporzione integrale", studiata dal Commissario SCHLEPIS, sarebbe molto complicata ed avrebbe scarsa efficacia; le modificazioni richiederebbero un elevato numero di voti individuati e, per la modificazione minima, sarebbe necessario reperire la metà più uno dei voti.

E' stato ammesso il voto di preferenza.

c) In quale misura?

Sono interdipendenti tre risoluzioni concernenti; la circoscrizione, il numero delle preferenze, il limite di efficacia (quorum).

Quando ha esaminato questi problemi connessi, la Commissione aveva già deliberato, in linea di massima, di proporre la circoscrizione regionale (verbale n° 7, pag. 10), salve modificazioni che risultassero necessarie per effetto del procedimento di elezione allora in corso di esame sulla base della già constatata necessità di vaste circoscrizioni elettorali, che sono presupposto indefettibile della rappresentanza proporzionale e dello scrutinio di lista. Anche su questa stessa base è stato considerato il problema delle preferenze.

La proposta di limitarsi ad un solo voto in tutte le circoscrizioni non è stata accolta benchè sarebbe troppo ristretto e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

mento ha presentato una relazione che ne riassume il risultato; e allegati ai verbali.

La Commissione ha considerato che "la proporzione semplice" si risolverebbe" in una forma di preferenza non idonea allo scopo. La c.d. "proporzione integrale", studiata dal Commissario SCHLEPIS, sarebbe molto complicata ed avrebbe scarsa efficacia; le modificazioni richiederebbero un elevato numero di voti individuati e, per la modificazione finale, sarebbe necessario raggiungere la metà più uno dei voti.

E' stato ammesso il voto di preferenza.

c) In quale misura?

Sono interdipendenti tre risoluzioni concernenti; la circoscrizione, il numero delle preferenze, il limite di efficacia (quorum).

Quando ha esaminato questi problemi connessi, la Commissione aveva già deliberato, in linea di massima, di proporre la circoscrizione provinciale (verbale nº 7, pag. 10), salve modificazioni che risultassero necessarie per effetto del procedimento di elezione allora in corso di esame sulla base della già constatata necessità di vaste circoscrizioni elettorali, che sono presupposto indebitabile della rappresentanza proporzionale e dello scrutinio di lista. Anche su questa stessa base è stato considerato il problema delle preferenze.

La proposta di limitarle ad un solo voto in tutte le circoscrizioni non è stata accolta perchè sarebbe troppo ristretto e poco efficace il potere dell'elettore. La Commissione ha proposto

4635

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

di distinguere le circoscrizioni in tre gruppi: fino a 15 candidati, un voto di preferenza; fino a 30 due voti; da 31 ed oltre, tre voti (verbali nº 14, 15, 16).

d) Contemporaneamente è stato stabilito un limite di efficacia delle preferenze, dovendosi condizionare la modificazione dell'ordine della lista alla manifestazione di volontà rilevanti.

Nella riunione del 3 ottobre (verbale nº14) era stata approvata la seguente risoluzione: "l'ordine di graduazione dei candidati prestabilito nella lista può essere modificato da voti di preferenza qualora il totale dei voti stessi, per ciascun candidato, raggiunga un determinato coefficiente (quorum) in rapporto ai voti di lista".

Nella riunione del 5 ottobre (verbale nº 15 e 16) è stato stabilito un quorum costante: un quarto dei voti di lista.

Ma nell'adunanza del 20 ottobre (verbale nº20), su proposta del Commissario PUCCHINI la proporzione è stata ridotta ad un quinto.

Tuttavia alcuni Commissari rilevano la eccessività anche di questo limite.

Le risoluzioni suddette sull'ordine dei candidati nelle liste, la modificazione con mezzi di graduazione semplice o integrale, il numero dei voti di preferenza, l'obbligo o la facoltà di attribuirli, il limite di efficacia sono stati oggetto di ampio e ripetuto esame (anche in base ai risultati delle precedenti elezioni) e di dichiarazioni dei Commissari dissenzienti.

Gli studi tecnici e i computi aritmetici, il voto della minoran

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

dati, un voto di preferenza; fino a 30 due voti; da 31 ed oltre, tre voti (verbali n° 14, 15, 16).

d) Concordemente è stato stabilito un limite di efficacia delle preferenze, dovendosi condizionare la modificazione dell'ordine della lista alla manifestazione di volontà rilevanti.

Nella riunione del 3 ottobre (verbale n°14) era stata approvata la seguente risoluzione: "l'ordine di graduazione dei candidati prestabilito nella lista può essere modificato dai voti di preferenza qualora il totale dei voti stessi, per ciascun candidato, raggiunga un determinato coefficiente (quorum) in rapporto ai voti di lista".

Nella riunione del 5 ottobre (verbale n° 15 e 16) è stato stabilito un quorum costante: un quinto dei voti di lista.

Ma nell'adunanza del 20 ottobre (verbale n°20), su proposta del Commissario LUCCHINI la proporzione è stata ridotta ad un quinto.

Tutti i Commissari rilevano l'eccessività anche di questo limite.

Le risoluzioni sopramenzionate l'ordine dei candidati nella lista, la modificazione con mezzi di graduazione semplice o integrale, il numero dei voti di preferenza, l'obbligo o la facoltà di attribuirli, il limite di efficacia sono stati oggetto di ampio e ripetuto esame (anche in base ai risultati delle precedenti elezioni) e di dichiarazioni dei Commissari dissenzienti.

Gli studi tecnici e i computi aritmetici, il voto della minoran

./.

4634

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

za sono allegati i verbali. Questa relazione non può che limitarsi a brevi accenni. E' evidente che, sull'esame e le risoluzioni di questi problemi complementari ma delicatissimi e di grande importanza, si riflettono le direttive, i criteri generali e i punti di vista estremi: lista bloccata, da una parte; autonomia individuale e libertà dall'altra.

Le risoluzioni della maggioranza tendono a temperamenti (non accomodanti), ma con prevalenza della lista.

4 = Metodo di ripartizione proporzionale dei seggi.

La sottocommissione incaricata dello studio preliminare di questo argomento ha presentato una relazione (allegata ai verbali) con prospetti illustrativi, proponendo di preferire al metodo del quoziente (che applica la regola del tre semplice) quello del comune divisore (d'Hondt). Il primo non assicura l'attribuzione di tutti i seggi: quasi sempre rimangono disponibilità, in seguito alla divisione della cifra elettorale della lista per il quoziente (totale dei voto validi diviso per il numero dei seggi); si dovrà rimediare con espedienti che non era il caso di analizzare; è sufficiente rilevare che non sono considerati idonei allo scopo.

Il secondo rende possibile, in ogni caso, la distribuzione di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

za sono allegati i verbali. Questa relazione non può che limitarsi a brevi accenni. E' evidente che, sull'esame e le risoluzioni di questi problemi complementari ma delicatissimi e di grande importanza, si riflettono le direttive, i criteri generali e i punti di vista estremi: lista bloccata, da una parte; autonomia individuale e libertà dall'altra.

Le risoluzioni della maggioranza tendono a temperamenti (non accomodanti), ma con prevalenza della lista.

4 = Metodo di ripartizione proporzionale dei seggi.

La sottocommissione incaricata dello studio preliminare di questo argomento ha presentato una relazione (allegata ai verbali) con prospetti illustrativi, proponendo di preferire al metodo del quoziente (che applica la regola del tre semplice) quello del comune divisore (d'Hondt). Il primo non assicura l'attribuzione di tutti i seggi: quasi sempre rimangono disponibilità, in seguito alla divisione della cifra elettorale della lista per il quoziente (totale dei voto validi diviso per il numero dei seggi); si dovrà rimediare con espedienti che non ora il caso di analizzare; è sufficiente rilevare che non sono considerati idonei allo scopo.

Il secondo rende possibile, in ogni caso, la distribuzione di tutti i seggi e, nelle circoscrizioni medie e grandi, attua la proporzionalità con maggiore aderenza alla realtà.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

E' un metodo empirico ma collaudato dalla esperienza: è notissimo e, per altro, è esposto nei verbali e nelle relazioni allegate, con esempi e calcoli aritmetici.

La proposta della sottocommissione, esaminata nella votata tacitamente accettata, è stata poi ridiscussa nelle ultime riunioni in relazione alla proposta di utilizzazione dei resti.

Ma è stata confermata a maggioranza l'applicazione del metodo del comune divisore, che fu attuato in Italia e presenta minori inconvenienti del quoziente.

5 = Utilizzazione dei resti.

Ne ha fatto proposta il Commissario FUSCHINI, al quale si è associato il Commissario BATTAGLIA.

La Commissione ha dedicato molto studio a questo problema, non escludendo la possibilità di rivedere la sua precedente risoluzione e di sostituire al metodo d'Hondt quello del quoziente, dal quale effettivamente può discendere la necessità di utilizzare i voti residuati per l'attribuzione di seggi che altrimenti sarebbero assegnati.

Ma ha ritenuto che, applicandosi il metodo d'Hondt, non si presenti un vero e proprio problema di resti: per effetto del comune divisore tutti i seggi sono assegnati.

I Commissari FUSCHINI e BATTAGLIA proponevano di destinare i residui a liste nazionali presentate da partiti o grup-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

[illegible] e, per altro, è esposto nei verbali e nelle relazioni allegate, con esempi e calcoli aritmetici.

La proposta della sottocommissione, esaminata non votata tacitamente accettata, è stata poi ridiscussa nelle ultime riunioni in relazione alla proposta di utilizzazione dei resti.

Ma è stata confermata a maggioranza l'applicazione del metodo del comune divisore, che fu attuato in Italia e presenta minori inconvenienti del quoziente.

5 = Utilizzazione dei resti.

Ne ha fatto proposta il Commissario FUSCHINI, al quale si è associato il Commissario BADAGLIA.

La Commissione ha dedicato molto studio a questo problema, non escludendo la possibilità di rivedere la sua precedente risoluzione e di sostituire al metodo d'Hondt quello del quoziente, del quale effettivamente può discendere la necessità di utilizzare i voti residuati per l'attribuzione di seggi che altrimenti sarebbero assegnati.

Ma ha ritenuto che, applicandosi il metodo d'Hondt, non si presenti un vero e proprio problema di resti: per effetto del comune divisore tutti i seggi sono assegnati.

I Commissari FUSCHINI e BADAGLIA proponevano di destinare i residui a liste nazionali presentate da partiti e gruppi, comprendenti nomi di personalità rappresentative. Si dovrebbe aggiungere al numero complessivo dei seggi, stabilito

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780021

in rapporto agli abitanti e distribuito con identica proporzione alle singole circoscrizioni regionali, un numero X di seggi riservati alle liste nazionali, le quali raccoglierebbero i voti residuanti in tutte le circoscrizioni per utilizzarne una parte al fine dell'assegnazione dei seggi riservati. Ciò sarebbe possibile, ma per ragioni tecniche, logiche e politiche la maggioranza non ha ritenuto di dover proporre la utilizzazione dei voti residui per devolverli a seggi in soprannumero riservati a liste nazionali di candidati dichiara fama, non partecipanti direttamente alla lotta politica ed eventualmente eletti per caso quasi fortuito a dispetto voti di liste regionali che li elettori hanno espresso per i candidati compresi nella lista da essi votata.

E' stata esaminata anche la possibilità di devolvere i voti residuati a liste regionali affini, in base a preventivi accordi di collegamento: ma si è preferito di mantenere fermo il procedimento di utilizzazione dei voti e di assegnazione dei seggi col metodo d'Hondt, accettandone la conseguenze che ne discendono.

V - CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

Si è già detto che la Commissione ha riconosciuto unanimemente la necessità di vaste circoscrizioni elettorali; ne sono intuitive le ragioni, specialmente se alla elezione con la proporzionale si proceda mediante scrutinio di lista quasi rigida ed i seggi siano distribuiti col metodo del comune divisore.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

ne alla singola circ[illegible]

riservati alle liste nazionali, le quali raccoglierebbero i voti residuati in tutte le circoscrizioni per utilizzarne una parte al fine dell'assegnazione dei seggi riservati. Ciò sarebbe possibile, ma per ragioni tecniche, logiche e politiche la maggioranza non ha ritenuto di dover proporre la utilizzazione dei voti residui per devolverli a seggi in soprannumero riservati alle liste nazionali di candidati di chiara fama, non partecipanti direttamente alla lotta politica ed eventualmente eletti per caso quasi fortuito mediante voti di liste regionali che gli elettori hanno espresso per i candidati compresi nella lista da essi votata.

E' stata esaminata anche la possibilità di devolvere i voti residuati a liste regionali affini, in base a preventivi accordi di collegamento: ma si è preferito di mantenere fermo il procedimento di utilizzazione dei voti e di assegnazione dei seggi col metodo d'Hondt, accettandone le conseguenze che ne discendono.

IV - CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Si è già detto che la Commissione ha riconosciuto unanimemente la necessità di vaste circoscrizioni elettorali; ne sono intuitive le ragioni, specialmente se alla elezione con rappresentanza proporzionale si procede mediante scrutinio di lista quasi rigida ed i seggi siano distribuiti col metodo del comune divisore.

./. 4631

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788127

Per altro, tutti sentiamo e siamo persuasi che la lotta politica per la Costituente deve svolgersi in ampie circoscrizioni.

La Commissione ha preferito la regione: per tradizioni, caratteristiche geografiche, condizioni economiche e sociali, la regione può essere considerata unità differenziata anche alle manifestazioni di indirizzi politici.

La formazione di circoscrizioni elettorali speciali dipenderebbe da criteri discutibili, vari o variamente apprezzabili.

Nella riunione del 15 settembre (verbale n°7), sono state approvate le seguenti risoluzioni: a) "circoscrizioni con un numero di seggi proporzionale al numero degli abitanti" (unanimità); b) "che rispettino per quanto è possibile le unità organiche regionali nella loro accezione tradizionale" (unanimità, meno uno); c) "e tengano conto delle difficoltà di comunicazioni" (unanimità).

La Sottocommissione ha presentato due schemi di tabelle per le circoscrizioni: una rigorosamente regionale; l'altra su base regionale ma con modificazioni (sono allegati).

Nella riunione del 19 settembre (verbale n°8) la Commissione ha approvato, a maggioranza di 6 voti contro 5, la circoscrizione rigidamente regionale, secondo lo schema della prima tabella.

Non si disconoscono gli inconvenienti che derivano dalla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Per altro, tutti sentiamo e siamo persuasi che la lotta politica per la Costituente deve svolgersi in ampie circoscrizioni.

La Commissione ha preferito la regione: per tradizioni, caratteristiche geografiche, condizioni economiche e sociali. la regione può essere considerata unità differenziata anche alle manifestazioni di indirizzi politici.

La formazione di circoscrizioni elettorali speciali dipenderebbe da criteri discutibili, vari o variamente apprezzabili.

Nella riunione del 15 settembre (verbale n°7), sono state approvate le seguenti risoluzioni:a) "circoscrizioni con un numero di seggi proporzionale al numero degli abitanti" (unanimità); b) "che rispettino per quanto è possibile le unità organiche regionali nella loro accezione tradizionale" (unanimità, meno uno); c) " e tengano conto delle difficoltà di comunicazioni" (unanimità).

La Sottocommissione ha presentato due schemi di tabelle per le circonscrizioni: una rigorosamente regionale; l'altra su base regionale ma con modificazioni (sono allegati).

Nella riunione del 19 settembre (verbale n°8) la Commissione ha approvato, a maggioranza di 6 voti contro 5, la circonscrizione rigidamente regionale, secondo lo schema della prima tabella.

Non si disconoscono gli inconvenienti che derivano dalla diversità di estensione e densità di alcune circonscrizioni: da un minimo di 7 deputati di ascende ad un massimo di 73. (E' stata

./. 4630

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 790021

presentata una relazione di minoranza, la quale propone limitate modificazioni).

Da parte sua la Commissione, pur confermando la risoluzione approvata a lieve maggioranza ma riconoscendo che tre circoscrizioni sono effettivamente troppo vaste (Sicilia 50 deputati; Lombardia 73; Veneto 54), ha predisposto uno schema di circoscrizioni subregionali, per la eventualità che siano da ridurre le più vaste:

Sicilia:

1° collegio (Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Enna)

2° collegio (Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta)

Lombardia

1° collegio (Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Pavia)

2° collegio (Brescia, Cremona, Mantova)

Veneto:

1° collegio (Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)

2° collegio (Venezia, Treviso, Udine, Belluno)

V NO.. DI PROCEDURA

Il provvedimento non richiede spiegazioni. Le disposizioni sono molto particolareggiate: si può dire che ogni atto è disciplinato, forse eccessivamente; ma la Commissione, uniformandosi al sistema delle leggi precedenti, ha preferito risolvere minutamente tutta la organizzazione e l'attività elettorale per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

na [illegible] conscrizioni sono effettivamente troppo vaste (Sicilia 50 deputati; Lombardia 73; Veneto 54), ha predisposto uno schema di circonscrizioni subregionali, per la eventualità che siano da ridurre le più vaste:

Sicilia:

1° collegio (Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Enna)

2° collegio (Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta)

Lombardia

1° collegio (Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Pavia)

2° collegio (Brescia, Cremona, Mantova)

Veneto:

1° collegio (Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)

2° collegio (Venezia, Treviso, Udine, Belluno)

V NORME DI PROCEDURA

Il provvedimento non richiede spiegazioni. Le disposizioni sono molto particolareggiate: si può dire che ogni atto è disciplinato, forse eccessivamente; ma la Commissione, uniformandosi al sistema delle leggi precedenti, ha preferito risolvere minutamente tutta la organizzazione e l'attività elettorale per assicurare, nei limiti del possibile, uniformità, ordine, sincerità e controllo.

4629

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

E' da augurarsi che gli elettori, consapevoli del loro altissimo dovere, dimostreranno che molte norme sono superflue.

Sono da segnalare alcune delle disposizioni più notevoli, necessariamente comprese, per esigenza di sviluppo sistematico, fra norme meno importanti o strettamente regolamentari.

1° = Formazione e presentazione delle liste. =

Chiunque può liberamente presentare liste di candidati, regolandone la precedenze.

La lista può essere incompleta: la Commissione ritiene che non si debbano stabilii e limitazioni non indispensabili. E' esclusa soltanto soltanto la possibilità di una sola candidatura: anche due candidati possono rappresentare una corrente politica regionale e non è necessario aggiungere nomi di candidati all'insuccesso. D'altra parte sull'indirizzo politico, il programma presentato dalla lista di due candidati è accettato dagli elettori. Non vi è ragione di negare questa libertà.

Lo stesso candidato non può essere compreso in più liste della medesima circoscrizione: è ovvio: ma può essere presentato in due circoscrizioni. (art.14).

2° = Termini =

All'art. 13 è stabilito il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al giorno della elezione. Gli altri termini sono necessa-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

E' da augurarsi che gli elettori, consapevoli del loro altissimo dovere, dimostreranno che molte norme sono superflue.

Sono da segnalare alcune delle disposizioni più notevoli, necessariamente compresa, per esigenza di sviluppo sistematico, una no... meno importanti o strettamente regolamentari.

1° = Formazione e presentazione delle liste. =

Chiunque può liberamente presentare liste di candidati, regolandone la precedenze.

La lista può essere incompleta: la Commissione ritiene che non si debbano stabilire limitazioni non indispensabili. E' esclusa soltanto soltanto la possibilità di una sola candidatura: anche due candidati possono rappresentare una corrente politica regionale e non è necessario aggiungere nomi di candidati all'insuccesso. D'altra parte sull'indirizzo politico, il programma presentato dalla lista di due candidati è accettato dagli elettori: non vi è ragione di negare questa libertà.

Lo stesso candidato non può essere compreso in più liste della medesima circoscrizione: è ovvio: ma può essere presentato in due circoscrizioni. (art.14).

2° = Termini =

Nell'art. 13 è stabilito il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al giorno della elezione. Gli altri termini sono necessariamente collegati con questo.

Nelle attuali circostanze, per difficoltà dei mezzi di comunicazione, di trasporto, di stampa, ecc. sarebbero preferibili termini più lunghi. Ma, considerata la urgenza della convocazio-

./.

4628

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

dei comizi, la Commissione ha proposto un termine minimo; le autorità competenti valuteranno la convenienza di modificarli se prevalenti esigenze non contrastino con la assegnazione di questa opportunità.

3°= Nullità

Le più notevoli sono stabilite negli articoli 41, 42, 43 e 51. Molto discussa è stata la risoluzione trasfusa nell'art.42 cap.2 del progetto: "le preferenze per candidati compresi in una lista diversa sono causa di nullità della scheda." Alcuni Commissari (BERLINGUER, MANI, PACCE, PULCHINI) propongono che la nullità fosse limitata al voto di preferenza e non invalidasse il voto di lista, almeno direttamente non viziato; ma la maggioranza ha considerato che la divergenza fra le due manifestazioni di volontà sia causa di invalidità del voto intoso.

4°= Proclamazione e atti successivi.

Il progetto regola tutto il procedimento sino all'atto finale, cioè alla proclamazione degli eletti, che è attribuita alla competenza dell'ufficio centrale, il quale risolve provvisoriamente "qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate".

A questo punto si esaurisce l'attività che è disciplinata

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

dei comizi, la Commissione ha proposto un termine minimo; le autorità competenti valuteranno la convenienza di modificarli se prevalenti esigenze non contrastino con l'assegnazione di questa opportunità.

3°= Nullità

Le più notevoli sono stabilite negli articoli 41, 42, 43 e 51. Molto discussa è stata la risoluzione trasfusa nell'art.42 cap.2 del progetto: "le preferenze per candidati compresi in una lista diversa sono causa di nullità della scheda." Alcuni Commissari (CREMACHI, BAMI, PACE, FUSCHINI) propongono che la nullità fosse limitata al voto di preferenza e non invalidasse il voto di lista, almeno direttamente non viziato; ma la maggioranza ha considerato che la divergenza fra le due manifestazioni di volontà sia causa di invalidità del voto inteso.

4°= Proclamazioni e atti successivi.

Il progetto regola tutto il procedimento sino all'atto finale, cioè alla proclamazione degli eletti, che è attribuita alla competenza dell'ufficio centrale, il quale risolve provvisoriamente "qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate".

A questo punto si esaurisce l'attività che è disciplinata dalla legge elettorale.

Per connessione con la efficacia delle candidature e della elezione, sono regolate: la specificazione (opzione o sorteggio) nei casi di fuplice elezione (art. 59) e la successione, se uno o più seggi rimangono vacanti per qualsiasi causa (art.61) dovendosi assicurare la completezza dell'assemblea,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

in tutto il periodo di sua attività.

La verifica dei poteri, l'organo competente, il giudizio definitivo sulle contestazioni, sono riservati ad altra legge e alle deliberazioni dell'assemblea.

VI = COLLEGIO "VAL D'AOSTA"

Ha ordinamento simbolare, per effetto dell'art.22 del D.L.L. 7 settembre 1945, n545, un solo deputato; elezione uninominale a maggioranza di voti.

VII DISPOSIZIONI PENALI

La Commissione avrebbe preferito una diversa specificazione delle infrazioni: più ristretta e comprensiva. Ma ha poi considerato opportuno conservare, con modificazioni, il sistema tradizionale per evitare che fatti illeciti, prima espressamente previsti, diano motivo a sottili tentativi di impunità. Più gravi sanzioni sono stabilite per i reati commessi con violenza, frode o da coloro che esercitano funzioni elettorali.

Qualsiasi attentato alla libertà dell'elettore e all'ordine delle elezioni è represso severamente, anche con arresto immediato.

Ma sarà più efficace la certezza della rapidità del procedimento e della espiazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

La verifica dei poteri, l'organo competente, il giudizio definitivo sulle contestazioni, sono riservati ad altra legge e alle deliberazioni dell'assemblea.

VI = COLLEGIO "VAL D'AOSTA"

Ha ordinamento simile, per effetto dell'art.22 del D.L.L. 7 settembre 1945, n545, un solo deputato; elezione uninominale a maggioranza di voti.

VII DISPOSIZIONI PENALI

La Commissione avrebbe preferito una diversa specificazione delle infrazioni: più ristretta e comprensiva. Ma ha poi considerato opportuno conservare, con modificazioni, il sistema tradizionale per evitare che fatti illeciti, prima espressamente previsti, diano motivo a sottili tentativi di impunità. Più gravi sanzioni sono stabilite per i reati commessi con violenza o frode o da coloro che esercitano funzioni elettorali.

Qualsiasi attentato alla libertà dell'elettore e all'ordine delle elezioni è represso severamente, anche con arresto immediato.

Ma sarà più efficace la cautela della rapidità del procedimento e della esecuzione.

. . . . . .

La Commissione, compiuto il suo dovere, sa che il risultato dei suoi studi sarà oggetto di discussione e di vari apprezzamenti; ma confida che sarà riconosciuto il suo proposito di pro

4626

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770037

disporre almeno elementi utili alla formulazione definitiva di un ordinamento elettorale speciale, che renda possibile la costituzione di una assemblea degna della sua immensa responsabilità.

Nessun procedimento elettorale è perfetto: tutti sono relativi alle condizioni politiche e sociali di un popolo in un dato periodo storico e i risultati dipendono non tanto dal mezzo strumentale quanto dalla coscienza e dalla maturità politica di chi ne usa.

Spesso la imperfetta costituzione della rappresentanza è attribuita all'ordinamento elettorale anche se dipenda da altre cause più complesse.

La Commissione è certa che, in questa tristissima ora della nostra storia, si ridesterà l'energia collettiva che fece veramente grande il popolo italiano dopo Caporetto fino alla vittoria, e poi grande anche sotto la dominazione tedesca: soltanto questa energia e il senso dell'appartenenza ad una collettività nella quale i valori individuali si esaltano potranno condurci sanamente, attraverso le elezioni, alla Costituente e al nuovo ordinamento istituzionale.

LA COMMISSIONE

Avv. Giovanni SELVAGGI, Vicepresidente, estensore.

Prof. Guido ASTUTI - Avv. Emilio SCRONE - Prof. Mario STOLFI - Avv. Giovanni TUSCHINI - Prof. Costantino MORTATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

responsabilità.

Nessun procedimento elettorale è perfetto; tutti sono relativi alle condizioni politiche e sociali di un popolo in un dato periodo storico e i risultati dipendono non tanto dal mezzo strumentale quanto dalla coscienza e dalla maturità politica di chi ne usa.

Spesso la imperfetta costituzione della rappresentanza è attribuita all'ordinamento elettorale anche se dipenda da altre cause più complesse.

La Commissione è certa che, in queta tristissima ora della nostra storia, si rideterà l'energia collettiva che fece veramente grande il popolo italiano dopo Caporetto fino alla vittoria, e poi grande anche sotto la dominazione tedesca: soltanto questa energia e il senso dell'appartenenza ad una collettività nella quale i valori individuali si esaltano potranno condurci sanamente, attraverso le elezioni, alla Costituente e al nuovo ordinamento istituzionale.

LA COMMISSIONE

Avv. Giovanni SELVAGGI, Vicepresidente, estensore.

Prof. Guido ASTUTI - Avv. Emilio SCRONE - Prof. Mario STOLFI - Avv. Giovanni FUSCHINI - Prof. Costantino MORTATI - Avv. Achille BATTAGLIA - Avv. Michele CIFARELLI - Dott. Vincenzo MANI - Ezio VIGORELLI - Avv. Umberto TERRACINI Avv. Mario RAPELLI Avv. Prof. Carlo Arturo JEMOLO - Dott. Paolo STELLA Avv. Francesco AGRO' Dott. Ubaldo COSENTINO Prof. Giovanni SCHEPIS - Dott. Mariano SPATAMORA.

4625

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

RELAZIONI DI MINORANZA DEI COMMISSARI ARO', ASTUTI, COSENTINO, SCHEPIS, STOLFI, STORONI, SERANO, SULLE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI E SULLA FACOLTA' DISGIUNTA CON DESIGNAZIONE PREFERENZIALE O CON CANCELLAZIONE DA PARTE DEGLI ELETTORI.

Nella seduta del 19 settembre 1945 (verbale n°8), benché fosse stato fatto presente che la determinazione dell'ambito delle circoscrizioni è problema strettamente connesso con quelli concernenti la concessione agli elettori di una concreta facoltà di scelta dei candidati, di pratica efficenza, la Commissione approvò con 7 voti contro 4 (ASTUTI, SERANO, ARO', SCHEPIS), la risoluzione di decidere senz'altro, prima di quello delle preferenze, il problema delle circoscrizioni elettorali. Fu messo in discussione il progetto per l'assegnazione dei seggi e per le circoscrizioni su base regionale, preparato da apposita sottocommissione: da quale, dopo aver compiuto il riparto dei seggi fra le 18 regioni in base al criterio di assegnare un deputato ogni 80.000 abitanti (con un totale di 537 seggi), di fronte alla disparità di estensione fra i collegi così formati, che vanno da un minimo di 7 seggi (Lucania) fino a un massimo di 73 (Lombardia), aveva deliberato a maggioranza "il principio generale di far coincidere le circoscrizioni elettorali con i confini delle regioni in tutti quei casi in cui il numero dei seggi assegnati alla regione non superi la cifra di circa 15-20, ed invece nelle regioni più ampie di procedere alla formazione di due o più circoscrizioni elettorali, rigorosamente rispettando il principio che queste circoscrizioni a carattere sub-regionale non dovranno mai comprendere territori di altre regioni"; e conseguentemente aveva proposto un piano di suddivisione in due o più collegi subregionali delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 790021

Nella seduta del 19 settembre 1945 (verbale n°8), benché fosse stato fatto presente che la determinazione dell'ambito delle circoscrizioni è problema strettamente connesso con quelli concernenti la concessione agli elettori di una concreta facoltà di scelta dei candidati, di pratica efficienza, la Commissione approvò con 7 voti contro 4 (ASTUTI, GRANO, LACONO, SCHIRRIS), la risoluzione di decidere senz'altro, prima di quello delle preferenze, il problema delle circoscrizioni elettorali. Fu messo in discussione il progetto per l'assegnazione dei seggi e per le circoscrizioni su base regionale, preparato da apposita sottocommissione: da quale, dopo aver compiuto il riparto dei seggi fra le 18 regioni in base al criterio di assegnare un deputato ogni 80.000 abitanti (con un totale di 537 seggi), di fronte alla disparità di estensione fra i collegi così formati, che vanno da un minimo di 7 seggi (Lucania) fino a un massimo di 73 (Lombardia), aveva deliberato a maggioranza "il principio generale di far coincidere le circoscrizioni elettorali con i confini delle regioni in tutti quei casi in cui il numero dei seggi assegnati alla regione non superi la cifra di circa 15-20, ed invece nelle regioni più ampie di procedere alla formazione di due o più circoscrizioni elettorali, rigorosamente rispettando il principio che queste circoscrizioni a carattere sub-regionale non dovranno mai comprendere territori di altre regioni"; e conseguentemente aveva proposto un piano di suddivisione in due o più collegi subregionali delle regioni più vaste e popolate (PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO, EMILIA, TOSCANA, LAZIO, CAMPANIA, PUGLIE, SICILIA), con un totale di 32 collegi di media grandezza e non troppo diversi per un numero di votanti e di seggi.

4624

Questa proposta fu avversata da parte di alcuni Commissari, i quali sostennero una applicazione rigida e integrale del criterio regionale: di fronte alla impossibilità di un accordo, determinata

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

dall'atteggiamento intransigente di questi Commissari, ancorchè altri, favorevoli in linea di principio a circoscrizioni molto più ristrette, si fossero dichiarati disposti ad una transazione che conciliasse le opposte tendenze, il Presidente decide di mettere in votazione il quesito se le circoscrizioni elettorali dovessero "coincidere rigorosamente con le circoscrizioni regionali". La soluzione affermativa fu approvata con 6 voti (MANI? TERRACINI, BATTAGLIA, FUSCHINI, SPATARO, SELVAGGI), contro 5 (ASTUTI, SERANO, AGRO', COSENTINO, SCHIPIS). Il Presidente dichiarò a verbale: "dato il risultato, a tenue maggioranza, che denota la perplessità della Commissione, si terrà conto nella Relazione anche della proposta relativa all'aggruppamento alla divisione delle regioni, allegando il relativo schema".

I cinque Commissari rimasti per un solo voto in minoranza, motivarono il loro dissenso con precise e concordi dichiarazioni di voto, osservando:

1) che una sperequazione eccessiva, quale sussiste fra le regioni piccole e quelle più grandi, determina una situazione di disparità fra gli elettori appartenenti alle une e alle altre;

2) che in circoscrizioni tanto vaste, come quelle formate dalle maggiori regioni, la facoltà di scelta o designazione preferenziale degli elettori è ridotta eccessivamente, se non praticamente annullata.

In verità, una sana e corretta applicazione del principio della rappresentanza proporzionale richiede, qualunque sistema di scrutinio si voglia adottare, collegi elettorali di estensione non troppo diversa. Senza moltiplicare citazioni, basti ricordare il pensiero di un'autorità indiscussa, il BARTHELEMY, che nella sua classica opera sulla rappresentanza proporzionale scrive testualmente:" La représentation proportionelle ne peut régulierment fonctionner qu'avec une géographie électorale appropriée; si l'on

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 776021

soluzione affermativa [illegible]
BATTAGLIA, FUSCHINI, SPATOLA, SELVAGGI), contro 5 (ASTUTI, STRANO, ACRO', COSENTINO, SCHEPIS). Il Presidente dichiarò a verbale: "dato il risultato, a tenue maggioranza, che denota la perplessità della Commissione, si terrà conto nella Relazione anche della proposta relativa all'aggruppamento alla divisione delle regioni, allegando il relativo schema".

I cinque Commissari rimasti per un solo voto in minoranza, motivarono il loro dissenso con precise e concordi dichiarazioni di voto, osservando:

1) che una sperequazione eccessiva, quale sussiste fra le regioni piccole e quelle più grandi, determina una situazione di disparità fra gli elettori appartenenti alle une e alle altre;

2) che in circoscrizioni tanto vaste, come quelle formate dalle maggiori regioni, la facoltà di scelta o designazione preferenziale degli elettori è ridotta eccessivamente, se non praticamente annullata.

In verità, una sana e corretta applicazione del principio della rappresentanza proporzionale richiede, qualunque sistema di scrutinio si voglia adottare, collegi elettorali di estensione non troppo diversa. Senza moltiplicare citazioni, basti ricordare il pensiero di un'autorità indiscussa, il BARTHELEMY, che nella sua classica opera sulla rappresentanza proporzionale scrive testualmente:" La réprentation proportionelle ne peut régulierment fonctionner qu'avec une géographie électorale appropriée; si l'on opérait dans un pays neuf, il faudrait instituer des grands collèges à peu près du même nombre d'électeurs: c'est à cette seule condition que le quorum ne varie pas trop de circonscription à circonscription, et que les déchets sont peu considérables". (L'organisation du suffrage, et l'espérience belge, Paris 1912, pag. 742).

4623

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

Quando sussiste troppa disparità fra i diversi collegi non è anzitutto possibile applicare un sistema di scrutinio che possa dare in tutti i collegi risultati egualmente corretti e soddisfacenti: è un fatto certo e documentato, che non ha bisogno di dimostrazione. Ma a questo inconveniente d'ordine tecnico, sono uniti altri più gravi, d'ordine giuridico-politico. Al diverso valore che assume il voto degli elettori di diversi collegi, in quanto il "quorum" è in funzione di coefficenti variabili da collegio a collegio (come il numero dei votanti effettivi: poichè la percentuale delle astensioni non è ovunque uniforme), perchè con l'allargamento dei collegi si ha un ampliamento dei poteri dei comitati presentatori di lista e una riduzione correlativa della libertà di scelta del corpo elettorale, posto di fronte a lunghe liste di nomi in gran parte sconosciuti.

Infine le più gravi difficoltà si oppongono all'attuazione di un sistema che garantisca agli elettori una effettiva facoltà di designazione preferenziale dei candidati. Escluso il sistema delle graduazioni integrali e cancellazioni, che non può funzionare senza sovverchia complicazione in collegi troppo vasti, riesce anche difficile e incerto, e fonte di risultati insoddisfacenti, il sistema del voto di preferenza: poichè è chiaro che in collegi vastissimi con liste di 50 nomi ed oltre, i voti di preferenza saranno attribuiti ai vari candidati di una stessa lista non mediante un giudizio comparativo fatto da tutti gli elettori del collegio che votano quella lista, bensì da parte di gruppi di elettori appartenenti a zone diverse i quali saranno in grado di esprimere il loro giudizio solo su una limitata parte dei candidati della lista votata. Applicando in modo rigido il criterio regionale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

di dimostrazione. Ma a questo inconveniente d'ordine tecnico, sono uniti altri più gravi, d'ordine giuridico-politico. Al diverso valore che assume il voto degli elettori di diversi collegi, in quanto il "quorum" è in funzione di coefficenti variabili da collegio a collegio (come il numero dei votanti effettivi: poichè la percentuale delle astensioni non è ovunque uniforme), perchè con l'allargamento dei collegi si ha un ampliamento dei poteri dei comitati presentatori di lista e una riduzione correlativa della libertà di scelta del corpo elettorale, posto di fronte a lunghe liste di nomi in gran parte sconosciuti.

Infine le più gravi difficoltà si oppongono all'attuazione di un sistema che garantisca agli elettori una effettiva facoltà di designazione preferenziale dei candidati. Escluso il sistema delle graduazioni integrali e cancellazioni, che non può funzionare senza sovverchia complicazione in collegi troppo vasti, riesce anche difficile e incerto, e fonte di risultati insoddisfacenti, il sistema del voto di preferenza: poichè è chiaro che in collegi vastissimi con liste di 50 nomi ed oltre, i voti di preferenza saranno attribuiti ai vari candidati di una stessa lista non mediante un giudizio comparativo fatto da tutti gli elettori del collegio che votano quella lista, bensì da parte di gruppi di elettori appartenenti a zone diverse i quali saranno in grado di esprimere il loro giudizio solo su una limitata parte dei candidati della lista votata. Applicando in modo rigido il criterio regionale si potrà evidentemente l'elettore Lucano, chiamato a votare sopra liste di sette nomi, in una situazione profondamente diversa da quella dell'elettore lombardo cui saranno presentate liste di oltre 70 nomi.! Il voto di questi 2 elettori avrà in ogni caso un valore ed un significato politico necessariamente diversi. D'altra parte i 5 commissari rimasti in minoranza non ritengono che la Commissione abbia motivo di rimanere legata in modo assoluto alla regione come criterio esclusivo per la formazione dei collegi. ./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

Essa non è certo chiamata a contribuire alla soluzione dei problemi concernenti il riconoscimento giuridico della regione come ente autonomo; nè tutte le regioni italiane hanno tradizioni di autonomia eguali o simili, ma al contrario presentano gli sviluppi più diversi sotto il profilo storico politico, sociale, economico, culturale, demografico. Considerare oggi le diverse regioni storiche del nostro paese come realtà eguali o omogenee appare arbitrario; mentre non sembrano esservi ragioni che impongono di seguire il criterio regionale in modo rigorosamente integrale.

Il criterio retionale può invece essere adottato come criterio di mas=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

Essa non è certo chiamata a contribuire alla soluzione dei problemi concernenti il riconoscimento giuridico della regione come ente autonomo; nè tutte le regioni italiane hanno tradizioni di autonomia eguali o simili, ma al contrario presentano gli sviluppi più diversi sotto il profilo storico politico, sociale, economico, culturale, demografico. Considerare oggi le diverse regioni storiche del nostro paese come realtà eguali o omogenee appare arbitrario; mentre non sembrano esservi ragioni che impongono di seguire il criterio regionale in modo rigorosamente integrale.

Il criterio retionale può invece essere adottato come criterio di mas=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

sima, come base per una assegnazione dei seggi alle varie regioni in relazione alla loro rispettiva popolazione: ma adottando i correttivi che sembrano, più che opportuni, veramente necessari, per la formazione dei collegi e precisamente suddividendo le regioni più popolose e vaste in due o più collegi subregionali, composti di due o più provincie contigue appartenenti alla medesima regione. Nella formazione di queste circoscrizioni i cinque commissari di minoranza hanno cercato di conciliare le esigenze inerenti alle necessità di contiguità territoriale, di comunicazioni, ecc. con l'opportunità di creare collegi con struttura economica e sociale omogenea, e con un numero di elettori non troppo diverso. Sono state all'uopo tenute presenti le circoscrizioni dei collegi elettorali politici del 1921, le quali furono appunto studiate dalla Commissione parlamentare del tempo sulla base di questi criteri, e concretate dopo attento e ponderato esame, sentito il parere di autorevoli economisti e geografi.

Lo schema proposto, allegato alla presente relazione, riduce la disparità di estensione fra i diversi collegi, anche nei confronti della suddivisione delle circoscrizioni adottate nel 1921, e presenta inoltre una maggiore uniformità strutturale, anche dal punto di vista demografico, il che assicura una maggiore possibilità di compensazione dei resti.

I collegi così formati sono tutti di ampiezza sufficiente perchè il principio della rappresentanza proporzionale possa trovare una attuazione soddisfacente e praticamente quasi perfetta; e sono inoltre tutti molto vicini, per numero di seggi, a quella zona media in cui il sistema d'Hondt dà risultati ottimi per precisione e giustizia distributiva.

Allo schema di riparto dei collegi proposto dai cinque commissari alla unanimità, un'unica variante viene proposta da parte del com

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

cie contigue appartenenti alla medesima regione. Nella formazione
di queste circoscrizioni i cinque commissari di minoranza hanno cer-
cato di conciliare le esigenze inerenti alle necessità di contiguità
territoriale, di comunicazioni, ecc. con l'opportunità di creare col-
legi con struttura economica e sociale omogenea, e con un numero di
elettori non troppo diverso. Sono state all'uopo tenute presenti le
circoscrizioni dei collegi elettorali politici del 1921, le quali fu-
rono appunto studiate dalla Commissione parlamentare del tempo sulla
base di questi criteri , e concretate dopo attento e ponderato esame,
sentito il parere di autorevoli economisti e geografi.

Lo schema proposto, allegato alla presente relazione, riduce la disparità di estensione fra i diversi collegi, anche nei confronti della suddivisione delle circoscrizioni adottate nel 1921, e presenta inoltre una maggiore uniformità strutturale, anche dal punto di vista demografico, il che assicura una maggiore possibilità di compensazione dei resti.

I collegi così formati sono tutti di ampiezza sufficiente perchè il principio della rappresentanza proporzionale possa trovare una attuazione soddisfacente e praticamente quasi perfetta; e sono inoltre tutti molto vicini, per numero di seggi, a quella zona media in cui il sistema d'Hondt dà risultati ottimi per precisione e giustizia distributiva.

Allo schema di riparto dei collegi proposto dai cinque commissari alla unanimità, un'unica variante viene proposta da parte del commissario Astuti: la formazione di un collegio comprendente le tre provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, che ricostituirebbe la storica regione del Sannio, accogliendo l'esplicito voto di quelle popolazioni, del quale la commissione non ha tenuto di tener conto. La provincia di Salerno potrebbe in tal caso essere unita, anzichè al collegio di Napoli, già molto vasto, a quello della Lucania, che comprende solo sette seggi e per contiguita territoriale e facilità di comunicazioni potrebbe senza inconvenienti comprendere anche quella pro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 790021

vincia. Così, con una sola eccezione al criterio regionale, si evite rebbe l'inconveniente di un collegio troppo ristretto quale è quello della Lucania.

Con collegi come quelli proposti dai Commissari della minoranza è possibile realizzare un sistema di scrutinio che consenta agli elettori una facoltà effettiva e concreta di designazione nominativa e di selezione dei candidati. La minoranza, giusta l'espressa riserva formulata dal Presidente della Commissione nella seduta plenaria del 26 settembre (verbale n. II, pag. 3), non è vincolata da alcuna delle decisioni approvate dalla Commissione con riferimento alle circoscrizioni regionali senza suddivisioni. Tuttavia i cinque commissari della minoranza hanno deliberato a maggioranza di accettare lo stesso sistema di scrutinio approvato dalla Commissione, fondato sui seguenti elementi, metodo elettorale d'Hondt -voti di preferenza da I a 3, con l'efficacia di modificare l'ordine stabilito dai presentatori delle liste solo quando i voti di preferenza attribuiti a ogni singolo candidato raggiungano almeno un "quorum" eguale ad un I/5 della cifra di lista. Essi propongono soltanto, a maggioranza, che il numero dei voti di preferenza sia di I nei collegi fino a IO seggi; 2 in quelli fino a 20 seggi, 3 in quelli di oltre 20 seggi: fermo restando il "quorum" di I/5 dei voti di lista che maggioranza riconoscono assai elevato. Il Commissario Astuti, in conformità dell'atteggiamento già assunto in seno alla Commissione, esprime il suo personale dissenso, affermando che un "quorum" di I/5 della cifra di lista per la validità dei voti di preferenza costituisce una limitazione eccessiva del potere di scelta degli elettori, che risulta praticamente quasi annullato. Egli non è in linea di principio contrario all'adozione di un "quorum" e alla concessione ai

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 790021

sibile realizzare un sistema di scrutinio che consenta agli elettori una facoltà effettiva e concreta di designazione nominativa e di selezione dei candidati. La minoranza, giusta l'espressa riserva formulata dal Presidente della Commissione nella seduta plenaria del 26 settembre (verbale n. II, pag. 3), non è vincolata da alcuna delle decisioni approvate dalla Commissione con riferimento alle circoscrizioni regionali senza suddivisioni. Tuttavia i cinque commissari della minoranza hanno deliberato a maggioranza di accettare lo stesso sistema di scrutinio approvato dalla Commissione, fondato sui seguenti elementi, metodo elettorale d'Hondt -voti di preferenza da I a 3, con l'efficacia di modificare l'ordine stabilito dai presentatori delle liste solo quando i voti di preferenza attribuiti a ogni singolo candidato raggiungano almeno un "quorum" eguale ad un I/5 della cifra di lista. Essi propongono soltanto, a maggioranza, che il numero dei voti di preferenza sia di I nei collegi fino a IO seggi; 2 in quelli fino a 20 seggi, 3 in quelli di oltre 20 seggi: fermo restando il "quorum" di I/5 dei voti di lista che maggioranza riconoscono assai elevato. Il Commissario Astuti, in conformità dell'atteggiamento già assunto in seno alla Commissione, esprime il suo personale dissenso, affermando che un "quorum" di I/5 della cifra di lista per la validità dei voti di preferenza costituisce una limitazione eccessiva del potere di scelta degli elettori, che risulta praticamente quasi annullato. Egli non è in linea di principio contrario all'adozione di un "quorum" e alla concessione ai comitati presentatori di lista della facoltà di una graduazione indicativa e sussidiaria dei loro candidati: ma solo in quanto il "quorum" si consideri come elemento atto a garantire la serietà e rilevanza delle indicazioni preferenziali (evitando graduazioni determinate arbitrariamente da un numero insignificante di elettori), e in quanto il corpo elettorale abbia la possibilità effettiva di modificare interamente con i suoi voti di preferenza, l'ordine proposto dai presentatori delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

liste.Il commissario Astuti rinnova quindi la proposta già presentata in seno alla Commissione plenaria, e non sottoposta a votazione,di un "quorum" variabile dei voti di preferenza, da determinarsi dividendo la cifra di lista per il numero dei seggi assegnati al collegio. In caso diverso, ritiene preferibile il sistema adottato già dalla legge del 1919, dei voti di preferenza con liste non graduate:sistema che, nonostante innegabili inconvenienti, consente al corpo elettorale un effettivo diritto di scelta fra i candidati. Egli ricorda che fin dall'inizio della discussione (verbali 5 e 6) egli condizionò e subordinò espressamente la propria adesione al principio della rappresentanza proporzionale, al riconoscimento del diritto degli elettori di scegliere i loro candidati, con garanzia di pratica efficienza nel suo concreto esercizio.E' questa -a suo giudizio- condizione essenziale di una sana applicazione del principio della rappresentanza proporzionale,che non violi la inalienabile e fondamentale libertà degli elettori,riconosciuta in tutti i paesi democratici:e si appella ancora una volta all'alta autorità del BARTHELEMY, il quale formula questo canone inconfutabile: "Toute application correcte de la représentation proportionelle doit permettre de tenir compte simultanément des considérations d programme et des considérations de personne. Lorsqu'il n'en est pas ainsi, l'élection cesse d'être une élection, elle tourne à un simple recensement des adhérents des divers partis". Sotto questo profilo egli ritieneproprio dovere di coscienza esprimere la sua intransigente fedeltà al principio enunciato, e sindere la propria responsabilità politica e morale da quella che la Commissione ha assunto proponendo un sistema elettorale in cui il diritto di scelta del corpo elettorale è gravemente limitato e menomato dalla influenza preponderante dei comitati presentatori delle liste.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788127

In caso diverso, ritiene preferibile il sistema adottato già dalla legge del 1919, dei voti di preferenza con liste non graduate:sistema che, nonostante innegabili inconvenienti, consente al corpo elettorale un effettivo diritto di scelta fra i candidati. Egli ricorda che fin dall'inizio della discussione (verbali 5 e 6) egli condizionò e subordinò espressamente la propria adesione al principio della rappresentanza proporzionale, al riconoscimento del diritto degli elettori di scegliere i loro candidati, con garanzia di pratica efficienza nel suo concreto esercizio.E' questa -a suo giudizio- condizione essenziale di una sana applicazione del principio della rappresentanza proporzionale,che non violi la inalienabile e fondamentale libertà degli elettori,riconosciuta in tutti i paesi democratici:e si appella ancora una volta all'alta autorità del BARTHELEMY, il quale formula questo canone inconfutabile: "Toute application correcte de la représentation proportionelle doit permettre de tenir compte simultanément des considérations d programme et des considérations de personne. Lorsqu'il n'en est pas ainsi, l'élection cesse d'être une élection,elle tourne à un simple recensement des adhérents des divers partis". Sotto questo profilo egli ritieneproprio dovere di coscienza esprimere la sua intransigente fedeltà al principio enunciato, e sindere la propria responsabilità politica e morale da quella che la Commissione ha assunto proponendo un sistema elettorale in cui il diritto di scelta del corpo elettorale è gravemente limitato e menomato dalla influenza preponderante dei comitati presentatori delle liste.

I commissari Agrò e Stolfi,riferendosi alle dichiarazioni già raccolte a verbale si dichiarano per loro conto assolutamente contrari alla fissazione di qualsiasi numero legale per l'efficienza del voto di preferenza.Assumono,infatti,i predetti commissari che l'adozione di una qualunque forma di lista graduata (come è quella postulata dal quorum dei voti di preferenza) trasferisca la sede dell'elezione dal corpo elettorale sovrano alle direzioni dei partiti o gruppi presentatori;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778231

renda gli eletti mancipio dei comitati elettorali, elementi pericolo se forme di contrapposizione d'interessi fr. candidato e partito, e comunque offra il destro al moltiplicarsi di piccole liste, sollecitate dall'ambizione di pochi. Propongono -pertanto - che il voto di preferenza giochi "sic et simpliciter" così come nella legge del 1919, senza fissazione di alcun quorum, il quale non può stabilirsi se non in modo arbitrario ed illogico, complicando le operazioni elettorali e destando confusione nell'opinione pubblica.

A riguardo del sistema delle graduazioni integrali, proposto dal Commissario SCHEPIS ed illustrato a suo tempo alla Commissione, si è a maggioranza ritenuto che essendosi eliminate le grandissime circoscrizioni con oltre 30 seggi, il sistema stesso meriti di essere ripreso in considerazione perchè esso, rispetto a quello del voto di preferenza col quorum, assicura la massima libertà di scelta all'elettore rendendo pienamente efficienti le opinioni dell massa elettorale a riguardo delle persone dei candidati, ed in pari tempo evita in gran parte gli inconvenienti che nella pratica attuazione presenta il voto di preferenza libero.

Il sistema delle graduazioni integrali presuppone l'adozione della lista di partito portante i nomi di tutti i candidati proposti dal Comitato elettorale. L'elettore avrà la facoltà di: a) cancellare uno o più nomi di candidati, o anche di cancellarli tutti meno uno; b) graduare come crede i nomi dei candidati che non cancella.

Qualora l'elettore non usi di tali sue facoltà e si limiti a votare la lista del partito senza introdurvi alcuna variante, non dovrà con ciò ritenersi accettato l'ordine di precedenza proposto dal comitato elettorale. Invece in tal caso si dovrà attribuire a tutti i candidati eguale grado di precedenza, come nella proposta Tumiati del 1919.

Se invece l'elettore intende confermare l'ordine di precedenza proposto, occorrerà che [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

senza fissazione di alcun quorum, il quale non può stabilirsi se non in modo arbitrario ed illogico, complicando le operazioni elettorali e destando confusione nell'opinione pubblica.

A riguardo del sistema delle graduazioni integrali, proposto dal Commissario SCHEPIS ed illustrato a suo tempo alla Commissione, si è a maggioranza ritenuto che essendosi eliminate le grandissime circoscrizioni con oltre 30 seggi, il sistema stesso meriti di essere ripreso in considerazione perchè esso, rispetto a quello del voto di preferenza col quorum, assicura la massima libertà di scelta all'elettore rendendo pienamente efficienti le opinioni dell massa elettorale a riguardo delle persone dei candidati, ed in pari tempo evita in gran parte gli inconvenienti che nella pratica attuazione presenta il voto di preferenza libero.

Il sistema delle graduazioni integrali presuppone l'adozione della lista di partito portante i nomi di tutti i candidati proposti dal Comitato elettorale. L'elettore avrà la facoltà di: a) cancellare uno o più nomi di candidati, o anche di cancellarli tutti meno uno; b) graduare come crede i nomi dei candidati che non cancella.

Qualora l'elettore non usi di tali sue facoltà e si limiti a votare la lista del partito senza introdurvi alcuna variante, non dovrà con ciò ritenersi accettato l'ordine di precedenza proposto dal comitato elettorale. Invece in tal caso si dovrà attribuire a tutti i candidati eguale grado di precedenza, come nella proposta Turati del 1919.

Se invece l'elettore intende confermare l'ordine di precedenza proposto, occorrerà che tale sua volontà venga esplicitamente espressa, sia pure con un croce-segno da apporre in un quadratino in fondo alla lista ed in corrispondenza alla domanda: "L'elettore conferma integralmente l'ordine di precedenza?".

F.to

4617

AGRO', ASTUTI, COSENTINO, SCHEPIS, STOLFI,
STORONI, STRANO,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella dei Collegi sub-regionali allegata alla relazione di minoranza

		quozienti interi	resti	seggi assegnati
PIEMONTE (due Collegi)				
Coll. I -				
Torino	1.160.384			
Novara	395.730			
Aosta (tranne Valle d'Aosta)	142.707			
Vercelli	366.146			
	2.072.967	25	72.967	26
Coll.II -				
Alessandria	493.698			
Cuneo	608.912			
Asti	245.764			
	1.348.374	16	68.374	17
	3.421.341			43
LOMBARDIA (quattro Collegi)				
Coll. I -				
Milano città	1.115.848			
	1.115.848	13	75.848	14
Coll. II -				
Milano prov.	1.059.990			
Bergamo	609.810			
Pavia	492.096			
	2.157.896	26	77.896	27
Coll. III -				
Brescia	744.471			
Mantova	407.977			
Cremona	369.483			
	1.522.031	19	2.031	19
Coll. IV -				
Como	501.752			
Sondrio	142.919			
Varese	395.896			
	1.040.567	13	4616 567	13
	5.836.342			73

VENETO (due Collegi)

Coll. I -					
Padova	668.025				
Rovigo	336.807				
Verona	585.893				
Vicenza	559.375				
	2.150.100	26	70.100	27	
Coll. II -					
Venezia	629.123				
Treviso	570.580				
Udine	721.670				
Belluno	216.333				
	2.137.706	26	57.706	27	
	4.287.806			54	

EMILIA (due Collegi)

Coll. I -					
Bologna	714.705				
Ferrara	391.299				
Ravenna	279.127				
Forlì	444.528				
	1.819.659	22	59.659	23	
Coll. II					
Parma	381.771				
Modena	467.555				
Piacenza	294.785				
Reggio Emilia	375.288				
	1.519.399	18	79.399	19	
	3.339.058			42	

TOSCANA (due Collegi)

Coll. I -					
Firenze	853.032				
Pistoia	210.950				
Siena	280.459				
Arezzo	316.380				
	1.648.821	20	48.821	21	
Coll. II -					
Lucca	352.205				
Massa	196.716				
Pisa	341.428				
Livorno	249.468				
Grosseto	185.801				
	1.325.618	16	45.618	16	
	2.974.439			37	

LAZIO (due Collegi)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

	Udine	721.670			
	Belluno	216.333			
		2.137.706	26	57.706	27
		4.207.806			54

EMILIA (due Collegi)

Coll. I -					
	Bologna	714.705			
	Ferrara	381.299			
	Ravenna	279.127			
	Forlì	444.528			
		1.819.659	22	59.659	23
Coll. II					
	Parma	381.771			
	Modena	467.555			
	Piacenza	294.785			
	Reggio Emilia	375.288			
		1.519.399	18	79.399	19
		3.339.058			42

TOSCANA (due Collegi)

Coll. I -					
	Firenze	853.032			
	Pistoia	210.950			
	Siena	268.459			
	Arezzo	316.380			
		1.648.821	20	48.821	21
Coll. II -					
	Lucca	352.205			
	Massa	196.716			
	Pisa	341.428			
	Livorno	249.468			
	Grosseto	185.801			
		1.325.618	16	45.618	16
		2.974.439			37

LAZIO (due Collegi)

Coll. I -					
	Roma Città	1.150.589			
		1.150.589	14	30.589	14
Coll. II -					
	Roma prov.	411.991			
	Frosinone	445.607			
	Latin	227.218			
	Rieti	174.961			
	Viterbo	236.722			
		1.496.499	18	56.499	19
		2.647.088			33

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAMPANIA (due Collegi)

Coll. I --					
Napoli	1.742.674				
Caserta	506.860	2.249.544	28	9.544	28
Coll. II --					
Avellino	451.466				
Benevento	303.235				
Salerno	705.277	1.459.978	18	19/978	18
		3.709.522			46

PUGLIE (due collegi)

Coll. I --					
Bari	1.010.907				
Foggia	523.612	1.534.519	19	14/519	19
Coll. II --					
Brindisi	254.062				
Lecce	526.553				
Taranto	321.888	1.102.503	13	62.503	14
		2.637.022			33

SICILIA (due collegi)

Coll. I --					
Catania	713.160				
Messina	627.093				
Siracusa	277.572				
Ragusa	223.086				
Enna	218.294	2.059.205	25	59.205	26
Coll. II --					
Palermo	890.752				
Trapani	375.169				
Agrigento	410.265				
Caltanissetta	256.687	1.940.373	24	20.873	24
		4.000.078			50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780021

Proposta A S T U T I
(Varianti al riparto dei Collegi della Relazione di minoranza)

Omissis (si richiama la Tabella dei Collegi regionali -Allegato A del progetto generale di maggioranza)

	Popolazione	quozienti interi	Resti	Seggi Assegnati
Abruzzi	1.201.536	15	1.536	15
Sannio:				
Campobasso 388.268				
Avellino 451.466				
Benevento 303.235	1.142.969	14	22.969	14
Campania	2.249.544	28	9.544	28
Salerno-Lucania	1.248.539	15	49.539	15
Totale	5.842.588	72		

NOTE:
Per effetto di questa variante risultano distribuiti in base ai quozienti interi 529 seggi, invece dei 528 del riparto a base rigidamente regionale; restano da distribuire 8 seggi e non 9 ai resti maggiori. Rimane quindi escluso il Veneto che passa da 54 a 53 seggi. (La perdita di questo seggi tocca al Collegio II del Veneto che, quindi, avrà assegnati 26 seggi e non 27). La Campania rimane con un collegio, il Collegio I della Relazione Generale della minoranza, la quale per tutto il resto rimane immutata.

F.to ASTUTI

4613

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLO SCHEMA DEL PROGETTO PER L'INTRODUZIONE DELLA OBBLIGATORIETA' DEL VOTO NELLE ELEZIONI ALLA COSTITUENTE

La democrazia, elevando il popolo ad organo di suprema decisione politica, reca con sé la tendenza alla estensione dei diritti politici al maggior numero di cittadini, ed esige, per il suo regolare funzionamento, l'effettiva partecipazione di questi alla vita dello Stato.

Un'astensione da tale partecipazione, che fosse diffusa in larghi ceti e persistente, non potrebbe essere tollerata passivamente sembrando invece necessario accertare se essa sia invincibile e radicale (nel caso si dovrebbe concludere per l'inadeguatezza e sconvenienza, per l'ambiente nel quale il fenomeno si produca, delle forme di reggimento democratico) o se invece non sia suscettibile di correzione e di progressiva eliminazione, attraverso l'impiego di mezzi atti ad indurre la persuasione dell'importanza delle funzioni stesse e della necessità del loro adempimento.

Un'azione propulsiva ed educativa nella direzione ora indicata rientra nei compiti specifici del legislatore, che non può limitarsi a registrare passivamente date situazioni di fatto, ma ha il dovere di compiere i tentativi ed usare i mezzi a sua disposizione per giungere ad una modificazione delle medesime onde avviare ad una realizzazione più piena delle esigenze intrinseche al tipo di ordinamento di cui esso è espressione.

L'imposizione dell'obbligo del voto rientra in quest'ordine di misure tendenti a sondare la suscettibilità di elevamento dei cittadini, e può farsi rientrare tra le espressioni più significative del passaggio dalla concezione liberistica a quella che attribuisce allo Stato una funzione attiva di intervento e di promovimento delle condizioni idonee a raggiungere il migliore rendimento delle istituzioni democratiche.

Dopo quanto si è premesso non sembra necessario prendere in considerazione, quelle tra le numerose obbiezioni che comunemente si sogliono rivolgere contro le proposte dirette a sancire tale obbligo mediante apposite sanzioni, le quali sono desunte dal carattere di diritto subbiettivo attribuito all'atto elettivo. Il diritto elettorale riveste senza dubbio la figura di diritto subiet-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

La democrazia, elevando il popolo ad organo di suprema decisione politica, reca con sé la tendenza alla estensione dei diritti politici al maggior numero di cittadini, ed esige, per il suo regolare funzionamento, l'effettiva partecipazione di questi alla vita dello Stato.

Un'astensione da tale partecipazione, che fosse diffusa in larghi ceti e persistente, non potrebbe essere tollerata passivamente sembrando invece necessario accertare se essa sia invincibile e radicale (nel caso si dovrebbe concludere per l'inadeguatezza e sconvenienza, per l'ambiente nel quale il fenomeno si produca, delle forme di reggimento democratico) o se invece non sia suscettibile di correzione e di progressiva eliminazione, attraverso l'impiego di mezzi atti ad indurre la persuasione dell'importanza delle funzioni stesse e della necessità del loro adempimento.

Un'azione propulsiva ed educativa nella direzione ora indicata rientra nei compiti specifici del legislatore, che non può limitarsi a registrare passivamente date situazioni di fatto, ma ha il dovere di compiere i tentativi ed usare i mezzi a sua disposizione per giungere ad una modificazione delle medesime onde avviare ad una realizzazione più piena delle esigenze intrinseche al tipo di ordinamento di cui esso è espressione.

L'imposizione dell'obbligo del voto rientra in quest'ordine di misure tendenti a sondare la suscettibilità di elevamento dei cittadini, e può farsi rientrare tra le espressioni più significative del passaggio dalla concezione liberistica a quella che attribuisce allo Stato una funzione attiva di intervento e di promovimento delle condizioni idonee a raggiungere il migliore rendimento delle istituzioni democratiche.

Dopo quanto si é premesso non sembra necessario prendere in considerazione, quelle tra le numerose obbiezioni che comunemente si sogliono rivolgere contro le proposte dirette a sancire tale obbligo mediante apposite sanzioni, le quali sono desunte dal carattere di diritto subbiettivo attribuito all'atto elettivo. Il diritto elettorale riveste senza dubbio la figura di diritto subiettivo, in quanto fa sorgere nel singolo la pretesa ad ottenerne il riconoscimento e ad effettuarne l'esercizio contro chi volesse porre ostacolo ad esso. Ma da questo non si può nulla argomentare nel senso di escludere l'indole funzionale del medesimo, in quanto ogni potere, anche se pubblico, considerato con riferimento al soggetto che ne é investito, appare come diritto soggettivo, nel duplice aspetto del jus ad officium e del jus in officio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Quando però si pensi che l'elettore, nell'atto di partecipare al voto, diviene attivo per lo Stato prestando la sua collaborazione alla preposizione dei titolari di determinati organi statali, ed anzi dei supremi organi costituzionali, ed inoltre contribuendo a determinare gli indirizzi politici destinati a vincolare l'azione degli organi stessi, non si può seriamente negare ad esso la qualifica di esercente una pubblica funzione (anche se a titolo privato), ne quindi trovare elementi per potere contestare l'esigenza di assicurare l'effettivo adempimento della funzione stessa.

L'esigenza di liberta, fatta valere nei riguardi del diritto elettorale, riguarda il contenuto della manifestazione di volonta esplicata con l'esercizio medesimo, contenuto che deve essere insindacabile sia per la posizione di supremazia attribuita alla manifestazione stessa, sia per la considerazione che proprio dal libero esplicarsi dei sentimenti politici di ciascuno e dalla aderenza ad essi dell'azione dello Stato l'istituto della rappresentanza politica la collettivita tragga il massimo vantaggio. Ma liberta e insindacabilita del modo di esercizio non possono implicare arbitrarieta del fatto stesso dell'esercizio, perché è da questo fatto che l'ordinamento democratico deriva la ragione del suo funzionamento.

Altrettanto infondate appaiono le obbiezioni contro il voto obbligatorio che si desumono dalla considerazione delle grandi difficolta pratiche che si opporrebbero all'attuazione delle sanzioni poste a garanzia dell'obbligo. Si deve, al contrario, affermare che le difficolta prospettate non sono maggiori e diverse di quelle che si sogliono riscontrare per l'applicazione di una delle tante contravvenzioni che ogni giorno vengono comminate da leggi e decreti per le inadempienze più varie. Lo schema di progetto allegato mostra con quanta semplicità si potrebbe congegnare il procedimento di applicazione della sanzione, e forme ancora più semplificate potrebbero essere escogitate.

Le sole obbiezioni veramente degne di attenta considerazione sono quelle che attengono all'opportunità di sancire l'obbligo in parola. Tra queste la più seria è stata sollevata in Francia dal Giraud e da noi dal Jemolo. Secondo essa il voto obbligatorio, facendo intervenire nella composizione della maggioranza numerica gruppi di elettori sforniti di una effettiva forma politica può far venire meno una delle condizioni fondamentali, alla quale devono ritenersi affidati la stabilità e il regolare funzionamento delle istituzioni rappresentative: condizione costituita dalla assi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

re l'azione degli organi stessi, non si può seriamente negare ad esso la qualifica di esercente una pubblica funzione (anche se a titolo privato), ne quindi trovare elementi per potere contestare l'esigenza di assicurare l'effettivo adempimento della funzione stessa.

L'esigenza di libertà, fatta valere nei riguardi del diritto elettorale, riguarda il contenuto della manifestazione di volontà esplicata con l'esercizio medesimo, contenuto che deve essere insindacabile sia per la posizione di supremazia attribuita alla manifestazione stessa, sia per la considerazione che proprio dal libero esplicarsi dei sentimenti politici di ciascuno e dalla aderenza ad essi dell'azione dello Stato l'istituto della rappresentanza politica la collettività tragga il massimo vantaggio. Ma libertà e insindacabilità del modo di esercizio non possono implicare arbitrarietà del fatto stesso dell'esercizio, perchè è da questo fatto che l'ordinamento democratico deriva la ragione del suo funzionamento.

Altrettanto infondate appaiono le obbiezioni contro il voto obbligatorio che si desumono dalla considerazione delle grandi difficoltà pratiche che si opporrebbero all'attuazione delle sanzioni poste a garanzia dell'obbligo. Si deve, al contrario, affermare che le difficoltà prospettate non sono maggiori e diverse di quello che si sogliono riscontrare per l'applicazione di una delle tante contravvenzioni che ogni giorno vengono comminate da leggi e decreti per le inadempienze più varie. Lo schema di progetto allegato mostra con quanta semplicità si potrebbe congegnare il procedimento di applicazione della sanzione, e forme ancora più semplificate potrebbero essere escogitate.

Le sole obbiezioni veramente degne di attenta considerazione sono quelle che attengono all'opportunità di sancire l'obbligo in parola. Tra queste la più seria è stata sollevata in Francia dal Giraud e da noi dal Jemolo. Secondo essa il voto obbligatorio, facendo intervenire nella composizione della maggioranza numerica gruppi di elettori sforniti di una effettiva forma politica può far venire meno una delle condizioni fondamentali, alla quale devono ritenersi affidati la stabilità e il regolare funzionamento delle istituzioni rappresentative; condizione costituita dalla sussistenza della massima corrispondenza possibile fra la maggioranza numerica e le forze sociali necessarie a fare ad essa concretezza ed effettiva capacità di azione.

Al voto obbligatorio si imputa così di contribuire a determinare od a crescere una divergenza fra il paese legale, avente per sé la sola forza proveniente dalla conformità della sua azione alle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

forme costituzionali, ed il Paese reale, formato da quei ceti e da quei gruppi che alla realizzazione delle tendenze delle quali sono portatori recano il contributo di una volontà veramente efficiente e della capacità della sua realizzazione concreta.

L'osservazione riportata, se pure indubbiamente assai acuta ed in sé considerata esatta non apparе tuttavia decisiva perchè considera solo uno degli aspetti del problema. E' infatti vero che un assetto giuridico attende il suo regolare funzionamento dall'esistenza di forze sociali che se ne pongano quale effettivo sostegno e garanzia, ma é altresì vero che legge di tendenza della democrazia é di ampliare l'ambito di queste forze fino a farle coincidere, al limite, con la maggioranza numerica, e di riavvicinare così Paese legale e Paese reale trasportando nell'ambito delle competizioni pacifiche l'urto delle divergenti forze sociali.

E' vero che affidare la direzione politica a maggioranza sostanzialmente inefficienti può far sorgere il pericolo di reazioni violente da parte delle minoranze che non si rassegnano a sacrificare i propri interessi a favore di ceti che non mostrano di sentire con eguale intensità le esigenze di cui sono esponenti, ma é vero, d'altra parte, che l'assenza di larghi gruppi di popolazione dai corpi rappresentativi determina il pericolo, contrario al precedente, ma egualmente, se non più, grave, di privare i detentori del potere della possibilità di un esatto accertamento diagnostico dello stato delle opinioni e delle aspirazioni diffuse nel Paese e di spingerli perciò ad un'azione politica, che troppo distaccandosi da esso, può determinare uno squilibrio pericoloso alla stabilità dell'assetto statale.

Portare sul terreno delle competizioni consapevoli e ragionate quegli interessi che altrimenti potrebbero essere ignorati ed ingiustamente sacrificati, e perciò essere indotti a trovare la via a sbocchi illegali é opera benefica e sommamente opportuna.

Naturalmente l'obbligatorietà del voto non può essere considerata quale misura isolata, dovendosi invece inquadrare in tutto, un insieme di provvidenze in parte affidate allo Stato, in parte alle iniziative dei gruppi politici dirette, da una parte, a perfezionare il congegno elettorale in modo da renderlo sempre più idoneo a riflettere esattamente lo stato dell'opinione pubblica e ad interessare quindi alle elezioni il maggior numero, dall'altra parte, a creare negli astensionisti la consapevolezza dell'atto che ad essi richiede ed a suscitare conseguentemente in essi le ener-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770-021

L'osservazione riportata, se pure indubbiamente assai acuta ed in sé considerata esatta non appare tuttavia decisiva perché considera solo uno degli aspetti del problema. E' infatti vero che un assetto giuridico attende il suo regolare funzionamento dall'esistenza di forze sociali che se ne pongano quale effettivo sostegno e garanzia, ma é altresì vero che legge di tendenza della democrazia é di ampliare l'ambito di queste forze fino a farle coincidere, al limite, con la maggioranza numerica, e di riavvicinare così Paese legale e Paese reale trasportando nell'ambito delle competizioni pacifiche l'urto delle divergenti forze sociali.

E' vero che affidare la direzione politica a maggioranza sostanzialmente inefficienti può far sorgere il pericolo di reazioni violente da parte delle minoranze che non si rassegnano a sacrificare i propri interessi a favore di ceti che non mostrano di sentire con eguale intensità le esigenze di cui sono esponenti, ma é vero, d'altra parte, che l'assenza di larghi gruppi di popolazione dai corpi rappresentativi determina il pericolo, contrario al precedente, ma egualmente, se non più, grave, di privare i detentori del potere della possibilità di un esatto accertamento diagnostico dello stato delle opinioni e delle aspirazioni diffuse nel Paese e di spingerli perciò ad un'azione politica, che troppo distaccandosi da esso, può determinare uno squilibrio pericoloso alla stabilità dell'assetto statale.

Portare sul terreno delle competizioni consapevoli e ragionare quegli interessi che altrimenti potrebbero essere ignorati ed ingiustamente sacrificati, e perciò essere indotti a trovare la via a sbocchi illegali é opera benefica e sommamente opportuna.

Naturalmente l'obbligatorietà del voto non può essere considerata quale misura isolata, dovendosi invece inquadrare in tutto, un insieme di provvidenze in parte affidate allo Stato, in parte alle iniziative dei gruppi politici dirette, da una parte, a perfezionare il congegno elettorale in modo da renderlo sempre più idoneo a riflettere esattamente lo stato dell'opinione pubblica e ad interessare quindi alle elezioni il maggior numero, dall'altra parte, a creare negli astensionisti la consapevolezza dell'atto che ad ad essi richiede ed a suscitare conseguentemente in essi le energie collegate alla consapevolezza stessa, nonché infine a dar vita alle condizioni anche materiali propizie all'acquisto di esse.Che un risultato, nel senso ora prospettato non sia utopistico si può argomentare dall'analisi che si faccia dei moventi che operano in pratica nel determinare le astensioni.

Accanto ad un gruppo, che si ha ragione di ritenere non vasto, che ammette all'astensione un significato di protesta o che nel

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

voto (sia pure esaurentesi nella deposizione di una scheda bianca o contenente determinate espressioni di avversione al regime) potrebbe trovare il mezzo per dare una più efficace manifestazione di tale suo intento, si ha, di solito, una maggioranza di astenuti i quali sono tali o per ignoranza del valore e significato del voto, o per negligenza, o per indifferenza, o per incoraggiamento e sfiducia nell'apporto che essi potrebbero recare alla formazione della volontà popolare.

Ora appunto il sancire solennemente l'obbligatorietà può agire efficacemente in questa massa nel senso di incitarla ad acquistare progressivamente la coscienza che loro fa difetto e perciò ad ordinarsi ed a comporsi in forza efficiente.

Che tale risultato sia possibile raggiungere si desume dall'esperienza degli Stati dove la sanzione dell'obbligatorietà del voto si è mostrato mezzo efficacissimo di educazione politica e sopratutto in quella del Belgio (Paese, come si sà, che é stato definito il capo sperimentale delle più progressive riforme elettorali), dove l'istituto in parola funzione da più lungo tempo e dove esso é riuscito a penetrare nel costume politico.

Si deve inoltre aggiungere che l'esigenza della massima estensione del numero dei votanti è maggiormente sentita all'orché ai sistemi maggioritari di votazione si sostituiscono quelli a base proporzionalistica, in quanto essi, avendo per scopo di fare dell'Assemblea rappresentativa lo specchio delle varie correnti ed interessi sussistenti del Paese, dando a ciascuno il peso corrispondente alla sua consistenza numerica, esigono la creazione delle condizioni idonee alla realizzazione di tale rappresentanza integrale.

Infine l'obbligatorietà può considerarsi un'integrazione necessaria dell'allargamento del diritto di voto, quando esso sia avvenuto per una concessione non proveniente da un vero moto di conquista da parte dei ceti cui esso si riferisce, e quindi ci sia dubbio sul grado di penetrazione nella coscienza dei ceti stessi del significato e dell'importanza della concessione. Questo può dirsi per il voto femminile in Italia. Se si é ritenuto opportuno assicurare la partecipazione femminile alla Costituente ci si deve preoccupare di porre i mezzi perché questa effettivamente ci sia. Sarebbe assurdo concedere il suffragio a ceti prima esclusi e quindi ritenere rilevante il loro apporto, e quindi disinteressarsi delle condizioni suscettibili che esso si verifichi in concreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

mento e sfiducia nell'apporto che essi potrebbero recare alla formazione della volonta popolare.

Ora appunto il sancire solennemente l'obbligatorietà può agire efficacemente in questa massa nel senso di incitarla ad acquistare progressivamente la coscienza che loro fa difetto e perciò ad ordinarsi ed a comporsi in forza efficiente.

Che tale risultato sia possibile raggiungere si desume dall'esperienza degli Stati dove la sanzione dell'obbligatorietà del voto si è mostrato mezzo efficacissimo di educazione politica e sopratutto in quella del Belgio (Paese, come si sà, che é stato definito il capo sperimentale delle più progressive riforme elettorali), dove l'istituto in parola funziono da più lungo tempo e dove esso é riuscito a penetrare nel costume politico.

Si deve inoltre aggiungere che l'esigenza della massima estensione del numero dei votanti é maggiormente sentita all'orché ai sistemi maggioritari di votazione si sostituiscono quelli a base proporzionalistica, in quanto essi, avendo per scopo di fare dell'Assemblea rappresentativa lo specchio delle varie correnti ed interessi sussistenti del Paese, dando a ciascuno il peso corrispondente alla sua consistenza numerica, esigono la creazione delle condizioni idonee alla realizzazione di tale rappresentanza integrale.

Infine l'obbligatorietà può considerarsi un'integrazione necessaria dell'allargamento del diritto di voto, quando esso sia avvenuto per una concessione non proveniente da un vero moto di conquista da parte dei ceti cui esso si riferisce, e quindi ci sia dubbio sul grado di penetrazione nella coscienza dei ceti stessi del significato e dell'importanza della concessione. Questo può dirsi per il voto femminile in Italia. Se si é ritenuto opportuno assicurare la partecipazione femminile alla Costituente ci si deve preoccupare di porre i mezzi perché questa effettivamente ci sia. Sarebbe assurdo concedere il suffragio a ceti prima esclusi e quindi ritenere rilevante il loro apporto, e quindi disinteressarsi delle condizioni suscettibili che esso si verifichi in concreto.

A parte sono da considerare quelle obbiezioni avanzate contro l'introduzione del voto obbligatorio non da un punto di vista generale ma in relazione alla situazione contingente, cioé con riferimento al carattere speciale rivestito dalla legge elettorale per la Costituente. Con esse si fanno valere due diverse esigenze, seppure strettamente connesse fra loro.

1) Il Governo provvisorio appunto perché fornito di una rappresentatività del tutto presuntiva, non ha i poteri necessari per ap

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 790021

portare restrizione ai diritti naturali del cittadino.

II) La convocazione popolare per la formazione del nuovo assetto statale sarebbe svalutato se si potesse dubitare della spontaneità della partecipazione di ciascuno.

A queste obbiezioni sembra si possa replicare:

a) sul primo punto che l'unica soluzione soddisfacente della difficile questione relativa all'estensione da dare ai poteri del Governo provvisorio sia da desumere dallo scopo della funzione che gli è attribuita. Se tale scopo è di formare la rappresentanza più idonea a riflettere la Nazione nell'integrità di tutti i suoi interessi deve ritenersi che rientri nelle facoltà del Governo l'assunzione di tutte le misure che giovino a raggiungerlo. E non sembra dubbio che fra queste siano da includere quelle le quali tendono ad assicurare il massimo intervento di elettori ed ampliare la base del consenso intorno alle linee fondamentali del nuovo ordinamento statale.

b) Sul secondo punto che la libertà da assicurare al cittadino per garantire la piena attuazione del principio democratico posto alla base del procedimento costituente sia quella della segretezza del voto e della sua spontaneità in ordine al contenuto del medesimo.

Viceversa una libertà di astenersi del voto non solo non è connessa con il carattere specifico della consultazione popolare per la costituente, ma appare in netta contraddizione con essa.

Se la obbiezione fosse vera essa autorizzerebbe la conclusione che qualunque partecipazione popolare, anche la più esigua, fosse base sufficiente per porre il nuovo ordinamento statale. Il che è in evidente contraddizione non solo con il principio generale di diritto, che esige per la validità delle deliberazioni di corpi collegiali (fra iquali rientra il corpo elettorale) un certo numero di partecipanti, ma altresì con il presupposto di ogni forma democratica a suffragio universale che ritiene per il suo regolare funzionamento, la partecipazione del maggior numero.

L'introduzione del voto obbligatorio deve essere accompagnata, secondo i criteri che si sono innanzi esposti, oltre che da un'opera di persuasione e di educazione, da svolgere prevalentemente dai partiti ma anche dallo Stato, attraverso i suoi istituti di intro=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778121

II) la convocazione popolare per la formazione del nuovo assetto statale sarebbe svalutato se si potesse dubitare della spontaneità della partecipazione di ciascuno.

A queste obbiezioni sembra si possa replicare:

a) sul primo punto che l'unica soluzione soddisfacente della difficile questione relativa all'estensione da dare ai poteri del Governo provvisorio sia da desumere dallo scopo della funzione che gli è attribuita. Se tale scopo è di formare la rappresentanza più idonea a riflettere la Nazione nell'integrità di tutti i suoi interessi deve ritenersi che rientri nelle facoltà del Governo l'assunzione di tutte le misure che giovino a raggiungerlo. E non sembra dubbio che fra queste siano da includere quelle le quali tendono ad assicurare il massimo intervento di elettori ed ampliare la base del consenso intorno alle linee fondamentali del nuovo ordinamento statale.

b) Sul secondo punto che la libertà da assicurare al cittadino per garantire la piena attuazione del principio democratico posto alla base del procedimento costituente sia quella della segretezza del voto e della sua spontaneità in ordine al contenuto del medesimo.

Viceversa una libertà di astenersi dal voto non solo non è connessa con il carattere specifico della consultazione popolare per la costituente, ma appare in netta contraddizione con essa.

Se la obbiezione fosse vera essa autorizzerebbe la conclusione che qualunque partecipazione popolare, anche la più esigua, fosse base sufficiente per porre il nuovo ordinamento statale. Il che è in evidente contraddizione non solo con il principio generale di diritto, che esige per la validità delle deliberazioni di corpi collegiali (fra iquali rientra il corpo elettorale) un certo numero di partecipanti, ma altresì con il presupposto di ogni forma democratica a suffragio universale che ritiene per il suo regolare funzionamento, la partecipazione del maggior numero.

L'introduzione del voto obbligatorio deve essere accompagnata, secondo i criteri che si sono innanzi esposti, oltre che da un'opera di persuasione e di educazione, da svolgere prevalentemente dai partiti ma anche dallo Stato, attraverso i suoi istituti di introduzione, da misure che assicurino nel modo più rigoroso l'ordine pubblico e la libertà del voto, da facilitazioni di ogni genere per rendere più agevole l'adempimento del dovere elettorale; da aggravanti di pena per i datori di lavoro che ostacolino ai loro dipendenti un tale adempimento, e infine dallo stesso congegno della legge elettorale che assicuri alla rappresentanza di porsi come la più fedele espressione della volontà del corpo elettorale.

COSTANTINO MORTATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO RELATIVO ALL'OBBLIGATORIETA'
DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ELEZIONI PER LA COSTITUENTE

=.=.=.=.=.=

Art. 1.

Ogni elettore é tenuto a partecipare alle elezioni per la Costituente, a meno che non si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) età superiore ai 65 anni;
b) impedimento per malattia legalmente accertata;
c) necessità di adempimento di obblighi professionali incompatibili con l'esercizio del voto;
d) grave lutto familiare o altro evento familiare di analoga gravità;
e) residenza in località distante più di 50 km. dal luogo della votazione;
f) sospensione dei mezzi di comunicazione o grave difficoltà di poterne usufruire.

Sono esonerati dall'obbligo di cui al precedente comma i ministri di qualsiasi culto.

Nota

E' sembrato opportuno determinare in via legislativa i vari casi di esenzione dall'obbligo, togliendo per quanto é possibile all'organo di accertamento delle inadempienze la facoltà di valutazioni discrezionali in ordine a motivi diversi da quelli espressamente elencati. Ciò allo scopo di dare maggiore efficaccia al principio dell'obbligatorietà e maggiore certezza nell'applicazione delle sanzioni.

Fuori che per gli ecclesiastici (nei riguardi dei quali l'esenzione é apparsa giustificata dalla considerazione dell'alta loro posizione morale, che li pone necessariamente al di sopra delle contese politiche) non é sembrato fossero da stabilire casi di dispensa, in via assoluta, in ragione della carica, bastando la formula della lettera c) a comprendere tutte le ipotesi di pratica incompatibilità con l'esercizio della funzione elettorale.

In ordine alle esenzioni potrebbe essere studiata la possibilità di ammettere coloro che sono impediti all'esercizio del diritto di votare di poterne usufruire mediante il vo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

Art. 1.

Ogni elettore é tenuto a partecipare alle elezioni per la Costituente, a meno che non si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) età superiore ai 65 anni;
b) impedimento per malattia legalmente accertata;
c) necessità di adempimento di obblighi professionali incompatibili con l'esercizio del voto;
d) grave lutto familiare o altro evento familiare di analoga gravità;
e) residenza in località distante più di 50 km. dal luogo della votazione;
f) sospensione dei mezzi di comunicazione o grave difficoltà di poterne usufruire.

Sono esonerati dall'obbligo di cui al precedente comma i ministri di qualsiasi culto.

Nota

E' sembrato opportuno determinare in via legislativa i vari casi di esenzione dall'obbligo, togliendo per quanto é possibile all'organo di accertamento delle inadempienze la facoltà di valutazioni discrezionali in ordine a motivi diversi da quelli espressamente elencati, ciò allo scopo di dare maggiore efficacia al principio dell'obbligatorietà e maggiore certezza nell'applicazione delle sanzioni.

Fuori che per gli ecclesiastici (nei riguardi dei quali l'esenzione é apparsa giustificata dalla considerazione dell'alta loro posizione morale, che li pone necessariamente al di sopra delle contese politiche) non é sembrato fossero da stabilire casi di dispensa, in via assoluta, in ragione della carica, bastando la formula della lettera c) a comprendere tutte le ipotesi di pratica incompatibilità con l'esercizio della funzione elettorale.

In ordine alle esenzioni potrebbe essere studiata la possibilità di ammettere coloro che sono impediti all'esercizio del diritto di voto nelle forme usuali di poterne usufruire mediante il voto per corrispondenza. Si prescinde qui dall'esame della questione, perché essa ha una portata più vasta di quella propria dell'obbligatorietà del voto.

4607

Art. 2.

L'elettore il quale senza motivo riconosciuto legittimo si sia astenuto dal voto é soggetto ad un'ammenda da lire 200 a lire 5.000 in proporzione dei redditi di cui sia fornito, e cioé, per i redditi fino a lire ..... lire 200, per i redditi fino a lire ..... lire ecc.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778027

Nota

Si é creduto di risolvere la grave questione delle sanzioni applicabili per la inadempienza dell'obbligo del voto facendo ricorso a quelle pecuniarie. Ciò si é fatto sia in considerazione del carattere tipico di tali sanzioni per l'illecito amministrativo (dovendosi fare rientrare in questo e non in quello penale le trasgressioni all'obbligo del voto) sia per dare maggiore generalità ed immediatezza alla sanzione. Infatti il sancire delle conseguenze indirette per gli inadempienti (e cioé sospensioni dal diritto del conseguimento di determinate aspettative, come é proposto, fra gli altri progetti, da quello Saredo) sembra corrispondente più alle esigenze del periodo di normale svolgimento della vita costituzionale che non a quelle proprie di un'assemblea, come la costituente, destinata a non riprodursi. Inoltre tali sanzioni indirette colpiscono solo quei cittadini i quali sono particolarmente qualificati di fronte allo Stato, non la generalità.

Un'innovazione al sistema vigente delle sanzioni pecuniarie si é creduto apportare graduando la pena in relazione al reddito dell'inadempiente. Ciò, oltre che corrispondere ad un principio di giustizia, sembra consigliabile dall'intento di rendere la pena efficace ugualmente per tutti.

E' sembrato altresì opportuno escludere ogni potere discrezionale in ordine alla graduazione della pena nei confronti dell'organo di applicazione della medesima.

Art. 3.

Ogni ufficio elettorale, al termine delle operazioni di scrutinio, deve compilare l'elenco degli elettori iscritti in esso, i quali non hanno partecipato alle elezioni, ed inviarlo subito al Sindaco del Comune presso il quale essi avrebbero dovuto esercitare le funzioni elettorali.

Il Sindaco, entro 10 giorni dal ricevimento degli elenchi, da parte delle varie sezioni, invita coloro che vi sono compresi a produrre, ove lo credano opportuno, entro 15 giorni dal ricevimento dell'invito, le loro giustificazioni, per iscritto o verbalmente, accompagnandole con i documenti giustificativi.

Decorso il termine di cui al precedente comma, ed entro il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Si é creduto di risolvere la grave [illegible] applicabili per la inadempienza dell'obbligo del voto facendo ri= corso a quelle pecuniarie. Ciò si é fatto sia in considerazione del carattere tipico di tali sanzioni per l'illecito amministra= tivo (dovendosi fare rientrare in questo e non in quello penale le trasgressioni all'obbligo del voto) sia per dare maggiore ge= neralità ed immediatezza alla sanzione. Infatti il sancire delle conseguenze indirette per gli inadempienti (e cioè sospensioni dal diritto del conseguimento di determinate aspettative, come é proposto, fra gli altri progetti, da quello Saredo) sembra corri= spondente più alle esigenze del periodo di normale svolgimento della vita costituzionale che non a quelle proprie di un'assem= blea, come la costituente, destinata a non riprodursi. Inoltre tali sanzioni indirette colpiscono solo quei cittadini i quali sono particolarmente qualificati di fronte allo Stato, non la ge= neralità.

Un'innovazione al sistema vigente delle sanzioni pecuniarie si é creduto apportare graduando la pena in relazione al reddito dell'inadempiente. Ciò, oltre che corrispondere ad un principio di giustizia, sembra consigliabile dall'intento di rendere la pe= na efficace ugualmente per tutti.

E' sembrato altresì opportuno escludere ogni potere discrezio= nale in ordine alla graduazione della pena nei confronti dell'or= gano di applicazione della medesima.

Art. 3.

Ogni ufficio elettorale, al termine delle operazioni di scru= tinio, deve compilare l'elenco degli elettori iscritti in esso, i quali non hanno partecipato alle elezioni, ed inviarlo subito al Sindaco del Comune presso il quale essi avrebbero dovuto eser= citare le funzioni elettorali.

Il Sindaco, entro 10 giorni dal ricevimento degli elenchi, da parte delle varie sezioni, invita coloro che vi sono compresi a produrre, ove lo credano opportuno, entro 15 giorni dal ricevi= mento dell'invito, le loro giustificazioni, per iscritto o ver= balmente, accompagnandole con i documenti giustificativi.

Decorso il termine di cui al precedente comma, ed entro la settimana successiva alla scadenza del medesimo, il Sindaco invia gli elenchi degli astenuti, le dichiarazioni scritte pervenute da gli elettori, i processi verbali di quelli resi oralmente, ed i relativi documenti giustificativi alla Commissione mandamentale di cui all'art. 11 del D.M. 24 ottobre 1944.

Art. 4.

Le Commissioni mandamentali, presi in esame i documenti perve= nuti, ed effettuati, ove lo ritengano opportuno, gli accertamenti del caso, pronuncia sull'esistenza della trasgressione e condanna in tal caso all'ammenda, rinviando per la materiale liquidazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780221

dell'ammontare della medesima, in relazione al reddito, all'autorità di cui al successivo articolo, e dandone contemporaneamente comunicazione agli interessati, ed altresì al Procuratore del Regno competente territorialmente.

Art. 5.

L'elenco degli elettori astenuti dalle elezioni, contenente l'indicazione delle decisioni prese per ognuno dalle Commissioni mandamentali, deve essere affisso nella sede comunale.

Art. 6.

Contro le deliberazioni della Commissione possono proporre ricorso alla Corte di appello competente per territorio:

a) l'elettore colpito dalla sanzione, entro 10 giorni dalla comunicazione a lui notificata;
b) il Procuratore del Regno nel termine di cui alla precedente lettera;
c) qualunque cittadino, nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione dell'elenco nell'albo pretorio.

Art. 7.

La Corte di appello decide con le forme ed il procedimento di cui all'art. 32 e successivi del T.U. della legge elettorale del 1919, in quanto non espressamente derogati dalle presenti disposizioni.
Le decisioni della Corte di appello non sono impugnabili.

Art. 8.

Il Pubblico Ministero innanzi a detta Corte comunicherà immediatamente al presidente della Commissione mandamentale la sentenza della Corte stessa onde se ne curi l'esecuzione.

Art. 9.

Il Presidente della Commissione, decorsi i termini per il ricorso e venuto in possesso delle decisioni della Corte di appello cura la compilazione di un elenco degli elettori nei confronti dei quali sia stata in modo definitivo accertata l'incandidabilità di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798021

Art. 5.

L'elenco degli elettori astenuti dalle elezioni, contenente l'indicazione delle decisioni prese per ognuno dalle Commissioni mandamentali, deve essere affisso nella sede comunale.

Art. 6.

Contro le deliberazioni della Commissione possono proporre ricorso alla Corte di appello competente per territorio:

a) l'elettore colpito dalla sanzione, entro 10 giorni dalla comunicazione a lui notificata;
b) il Procuratore del Regno nel termine di cui alla precedente lettera;
c) qualunque cittadino, nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione dell'elenco nell'albo pretorio.

Art. 7.

La Corte di appello decide con le forme ed il procedimento di cui all'art. 32 e successivi del T.U. della legge elettorale del 1919, in quanto non espressamente derogati dalle presenti disposizioni.
Le decisioni della Corte di appello non sono impugnabili.

Art. 8.

Il Pubblico Ministero innanzi a detta Corte comunicherà immediatamente al presidente della Commissione mandamentale le sentenze della Corte stessa onde se ne curi l'esecuzione.

Art. 9.

Il Presidente della Commissione, decorsi i termini per il ricorso e venuto in possesso delle decisioni della Corte di appello cura la compilazione di un elenco degli elettori nei confronti dei quali sia stato in modo definitivo eccertata l'inadempienza ai sensi della presente legge e ne dispone l'invio all'ufficio distrettuale delle imposte competenti.
Il procuratore delle imposte, venuto in possesso degli elenchi accerta l'ammontare dei redditi di ciascuno degli elettori colpiti dalla pena e, determinato in tal modo la misura del debito di ognuno, provvede alla riscossione del medesimo nelle forme prescritte per la riscossione dei debiti di imposta.

4605

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

=

Nota

Il procedimento di cui agli artt. 3 - 9, proposto per l'accertamento delle trasgressioni all'obbligo del voto e per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni, trova la sua giustificazione nel già rilevato carattere amministrativo e non penale dell'illedito.

Quanto all'organo di conosconza della contravvenzione é sembrato opportuno designare quello stesso che, a tenore delle vigenti disposizioni, é tenuto a decidere sulla regolarità della formazione della lista.

L'eliminazione del ricorso per Cassazione é sembrato consigliato dalla natura delle controversie, le quali non possono implicare questioni di diritto, ma soprattutto dall'indole della pronuncia, non giurisdizionale.

La riscossione per mezzo dei ruoli delle imposte é mezzo comune per la esecuzione di condanne a pene amministrative, e di esso si possono rinvenire esempi numerosi nella nostra legislazione.

Sembra che il procedimento proposto dia garanzia di rapidità e di semplicitak senza compromettere le esigenze di rispetto dei diritti patrimoniali dei singoli, né quelle del contraddittorio.

Art. 10.

Nella condanna non é fatta menzione nel casellario giudiziario.

Nota

La proposta disposizione discende logicamente dal carattere amministrative della sanzione.

Altra conseguenza dello stesso principio che non sembra però necessario sancire espressamente riguarda l'inapplicabilità alle condanne in discorso nelle norme sulla sospensione condizionale delle medesime.

Art. 11.

Il provento delle ammende é devoluto ad un fondo speciale da costituire, che, alimentato da altre entrate da determinare, od eretto in persona giuridica, sarà destinato a finanziarie le attività dirette allo sviluppo della cultura politica dei cittadini di tutte le classi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

redito.

Quanto all'organo di conoscenza della contravvenzione é sembrato opportuno designare quello stesso che, a tenore delle vigenti disposizioni, é tenuto a decidere sulla regolarità della formazione della lista.

L'eliminazione del ricorso per Cassazione é sembrato consigliato dalla natura delle controversie, le quali non possono implicare questioni di diritto, ma soprattutto dall'indole della pronuncia, non giurisdizionale.

La riscossione per mezzo dei ruoli delle imposte é mezzo comune per la esecuzione di condanne a pene amministrative, e di esso si possono rinvenire esempi numerosi nella nostra legislazione.

Sembra che il procedimento proposto dia garanzia di rapidità e di semplicità senza compromettere le esigenze di rispetto dei diritti patrimoniali dei singoli, né quelle del contraddittorio.

Art. 10.

Nella condanna non é fatta menzione nel casellario giudiziario.

Nota

La proposta disposizione discende logicamente dal carattere amministrativo della sanzione.

Altra conseguenza dello stesso principio che non sembra però necessario sancire espressamente riguarda l'inapplicabilità alle condanne in discorso nelle norme sulla sospensione condizionale delle medesime.

Art. 11.

Il provento delle ammende é devoluto ad un fondo speciale da costituire, che, alimentato da altre entrate da determinare, ed eretto in persona giuridica, sarà destinato a finanziarie le attività dirette allo sviluppo della cultura politica dei cittadini di tutte le classi.

Art. 12. 4604

I datori di lavoro, le amministrazioni pubbliche e private, dovranno regolare i propri servizi in modo che nel giorno delle elezioni i loro dipendenti possano esercitare la funzione elettorale (sanzioni).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Art. 13.

Gli elettori i quali, nel giorno delle elezioni, si trovino lontano dalla città sede della votazione per motivi di lavoro o per gravi ragioni familiari, hanno diritto al rimborso a carico dello Stato delle spese incontrate per recarsi a votare.

Per ottenere detto rimborso è necessario documentare la partecipazione alle elezioni.

Nota

Le disposizioni degli ultimi tre articoli sono integrative del principio dell'obbligatorietà. Far ritornare agli stessi astensionisti dalle elezioni il beneficio delle ammende disposte a loro carico, indirettamente attraverso l'Istituto di Cultura politica finanziato con i proventi delle ammende stesse, significa far contribuire gli stessi cittadini meno consapevoli dei loro doveri al risanamento della deficienza loro addebitata.

Non ha poi bisogno di illustrazione la necessità di accompagnare l'obbligo del voto con tutte le misure atte a facilitare l'adempimento del medesimo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

gli elettori fuori, nel giorno delle elezioni, si trovino lontano dalla citta sede della votazione per motivi di lavoro o per gravi ragioni familiari, hanno diritto al rimborso a carico dello Stato delle spese incontrate per recarsi a votare.

Per ottenere detto rimborso è necessario documentare la partecipazione alle elezioni.

Nota

Le disposizioni degli ultimi tre articoli sono integrative del principio dell'obbligatorietà. Far ritornare agli stessi astensionisti dalle elezioni il beneficio delle ammende disposte a loro carico, indirettamente attraverso l'Istituto di Cultura politica finanziato con i proventi delle ammende stesse, significa far contribuire gli stessi cittadini meno consapevoli dei loro doveri al risanamento della deficienza loro addebitata.

Non ha poi bisogno di illustrazione la necessità di accompagnare l'obbligo del voto con tutte le misure atte a facilitare l'adempimento del medesimo.

4603

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

MINISTERO PER LA COSTITUENTE

Ufficio Legislativo

SCHEMA DI LEGGE ELETTORALE POLITICA PER L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

Roma, 22 Ottobre 1945

4602

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

L'Assemblea Costituente è eletta dalla universalità dei cittadini con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati liberamente concorrenti.

La rappresentanza é proporzionale.

L'esercizio del diritto di voto é un dovere.

Art. 2.

Ogni elettore dispone di un voto di lista.

Egli ha facoltà di attribuire preferenze, per modificare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, nei limiti, con le modalità e gli effetti stabiliti dalla presente legge.

Art. 3.

I deputati all'Assemblea Costituente sono 537.

I collegi hanno circoscrizione regionale, secondo la tabella A allegata alla presente legge. L'assegnazione dei deputati ai singoli collegi é stabilita nella tabella stessa. La elezione nel collegio "Val d'Aosta" é regolata da norme speciali.

TITOLO II

ELETTORATO

Capo I

Elettorato attivo

Art. 4.

Sono elettori tutti i cittadini e cittadine italiani maggiorenni, eccettuati i casi di incapacità previsti dai successivi articoli 5 e 6.

4601

Art. 5.

Non sono elettori:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

di candidati liberamente concorrenti.

La rappresentanza é proporzionale.

L'esercizio del diritto di voto é un dovere.

Art. 2.

Ogni elettore dispone di un voto di lista.

Egli ha facoltà di attribuire preferenze, per modificare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, nei limiti, con le modalità e gli effetti stabiliti dalla presente legge.

Art. 3.

I deputati all'Assemblea Costituente sono 537.

I collegi hanno circoscrizione regionale, secondo la tabella A allegata alla presente legge. L'assegnazione dei deputati ai singoli collegi é stabilita nella tabella stessa. La elezione nel collegio "Val d'Aosta" é regolata da norme speciali.

TITOLO II

ELETTORATO

Capo I

Elettorato attivo

Art. 4.

Sono elettori tutti i cittadini e cittadine italiani maggiorenni, eccettuati i casi di incapacità previsti dai successivi articoli 5 e 6.

4601

Art. 5.

Non sono elettori:

1° gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente;

2° i commercianti falliti, sinché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichia=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798021

rativa del fallimento;

3° coloro che, per motivi non politici, sono stati sottoposti ai provvedimenti di polizia previsti dagli articoli 164 e 181 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sino ad un anno dopo la cessazione degli effetti dei provvedimenti;

4° coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive e a libertà vigilata, sino ad un anno dopo la cessazione degli effetti dai provvedimenti;

5° i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, o a pene restrittive della libertà personale per un tempo maggiore di cinque anni;

6° i condannati a interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;

7. i condannati per i reati previsti dall'art.2, n.10 del decreto ministeriale 24 ottobre 1944, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno 20 gennaio 45, n.9.

8° coloro che, in una sentenza di condanna, sono stati dichiarati ubriachi abituali, fino a cinque anni dopo la cessazione degli effetti della condanna.

Le disposizioni dei numeri 5, 6, 7, 8 non si applicano se la sentenza di condanna é stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, o se il resto é estinto per effetto della amnistia concessa dal Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96 o i condannati siano stati riabilitati;

9° coloro che esercitano i locali indicati nel titolo 7° del T.U. della legge di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

10° le donne indicate nell'art. 354 del regolamento per la esecuzione del T.U. della legge di pubblica sicurezza, approvato con

4600

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

ne degli effetti dei provvedimenti;

4° coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive e a libertà vigilata, sino ad un anno dopo la cessazione degli effetti dei provvedimenti;

5° i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, o a pene restrittive della libertà personale per un tempo maggiore di cinque anni;

6° i condannati a interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;

7. i condannati per i reati previsti dall'art.2, n.10 del decreto ministeriale 24 ottobre 1944, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno 20 gennaio 45, N.9.

8° coloro che, in una sentenza di condanna, sono stati dichiarati ubriachi abituali, fino a cinque anni dopo la cessazione degli effetti della condanna.

Le disposizioni dei numeri 5, 6, 7, 8 non si applicano se la sentenza di condanna é stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, o se il resto é estinto per effetto della amnistia concessa dal Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96 o i condannati siano stati riabilitati;

9° coloro che esercitano i locali indicati nel titolo 7° del T.U. della legge di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

4600

10° le donne indicate nell'art. 354 del regolamento per la esecuzione del T.U. della legge di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

11° i condannati per reati previsti nel titolo I del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. MR 0021

13° coloro che in base alle pronuncie delle commissioni provinciali di cui all'art. 2 del D.L.L. 26 aprile 1945, n. 149, sono privati dei diritti elettorali attivi e passivi.

Art. 6.

Sono altresì esclusi dal diritto di voto coloro che hanno ricoperto le seguenti cariche:

a) segretario e vice segretario del partito fascista;
b) membro del gran consiglio del fascismo;
c) componenti del direttorio nazionale e del consiglio nazionale del partito fascista;
d) ispettore nazionale e ispettrice nazionale delle organizzazioni femminili del partito fascista;
e) segretario e vice segretario federale; fiduciaria e vice fiduciaria delle federazioni dei fasci femminili;
f) ispettore e ispettrice federale, eccettuati coloro che abbiano esercitato funzioni esclusivamente amministrative;
g) segretario politico e segretaria del fascio femminile di comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti (censimento 1936)
h) qualsiasi carica del partito fascista repubblicano;
i) consigliere nazionale;
l) deputato fascista che, dopo il 3 gennaio 1925, abbia mantenuto l'iscrizione al partito fascista o a questo si sia iscritto durante l'esercizio del suo mandato, o abbia comunque votato, dopo tale data, leggi intese a mantenere in vigore il regime fascista;
m) ministro o sottosegretario di Stato dei governi fascisti in carica o nominati dal 6 gennaio 1925;
n) membro del tribunale speciale e dei tribunali straordinari

repubblica sociale italiana;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Sono altresì esclusi dal diritto di voto coloro che hanno ri=
coperto le seguenti cariche:

a) segretario e vice segretario del partito fascista;
b) membro del gran consiglio del fascismo;
c) componenti del direttorio nazionale e del consiglio nazionale del partito fascista;
d) ispettore nazionale e ispettrice nazionale delle organizzazioni femminili del partito fascista;
e) segretario e vice segretario federale; fiduciaria e vice fiduciaria delle federazioni dei fasci femminili;
f) ispettore e ispettrice federale, eccettuati coloro che abbiano esercitato funzioni esclusivamente amministrative;
g) segretario politico e segretaria del fascio femminile di comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti (censimento 1936)
h) qualsiasi carica del partito fascista repubblicano;
i) consigliere nazionale;
l) deputato fascista che, dopo il 3 gennaio 1925, abbia mantenuto l'iscrizione al partito fascista o a questo si sia iscritto durante l'esercizio del suo mandato, o abbia comunque votato, dopo tale data, leggi intese a mantenere in vigore il regime fascista;
m) ministro o sottosegretario di Stato dei governi fascisti in carica o nominati dal 6 gennaio 1925;
n) membro del tribunale speciale e dei tribunali straordinari della pseudo repubblica sociale;italiana; 4599
o) capo della provincia e questore nominati dal governo della pseudo repubblica sociale italiana;
p) "moschettieri del duce", ufficiali della M.V.S.N., in servizio permanente retribuito, di grado superiore a quello di cen

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778121

turione, eccettuati gli addetti ai servizi religiosi, sanitari, assistenziali e gli appartenenti alle legioni libiche, alle milizie ferroviarie, post-telegrafonica, universitaria, alla G.I.L., alla D.I.C.A.T. e D.A.C.O.S., nonché alle milizie forestale, stradale e portuaria;

q) ufficiali generali e ufficiali superiori che abbiano prestato effettivo servizio nelle forze armate della pseudo repubblica sociale; ufficiali della guardia nazionale repubblicana e componenti delle brigate nere.

Sono eccettuati dalla privazione del diritto elettorale coloro che siano dichiarati non punibili ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159.

Gli appartenenti alla categoria g) del presente articolo sono ammessi all'esercizio del diritto elettorale se a giudizio delle commissioni provinciali previste dall'art. 2 del D.L.L.26 aprile 1945, n. 149, nell'esercizio della loro funzione non abbiano dato prova di faziosità, intemperanza o malcostume fascista.

Capo II
Eleggibilità

Art. 7.

Sono eleggibili all'assemblea costituente i cittadini e cittadine italiani che, nel giorno delle elezioni, abbiano compiuto il 25° anno di età, eccettuati i casi previsti dagli art. 5, 6, 8, 9, 10, 11 della presente legge.

Art. 8.

Non sono eleggibili:

a) i senatori dichiarati decaduti;

4598

b) i presidi delle provincie e i podestà dei comuni capoluoghi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

q) ufficiali generali e ufficiali superiori che abbiano presta=
to effettivo servizio nelle forze armate della pseudo repub=
blica sociale; ufficiali della guardia nazionale repubblica=
na e componenti delle brigate nere.

Sono eccettuati dalla privazione del diritto elettorale co
loro che siano dichiarati non punibili ai sensi dell'ultimo com
ma dell'art. 7 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159.

Gli appartenenti alla categoria g) del presente articolo sono ammessi all'esercizio del diritto elettorale se a giudizio delle commissioni provinciali previste dall'art. 2 del D.L.L.26 aprile 1945, n. 149, nell'esercizio della loro funzione non ab=biano dato prova di faziosità, intemperanza o malcostume fasci=sta.

Capo II
Eleggibilità

Art. 7.

Sono eleggibili all'assemblea costituente i cittadini e cit=tadine italiani che, nel giorno delle elezioni, abbiano compiu=to il 25° anno di età, eccettuati i casi previsti dagli art. 5, 6, 8, 9, 10, 11 della presente legge.

Art. 8.

Non sono eleggibili:

a) i senatori dichiarati decaduti;

4598

b) i presidi delle provincie e i podestà dei comuni capoluoghi di provincia, eccettuati i presidi ed i podestà nominati, do=po il 25 luglio 1943, dal governo legittimo italiano;

c) gli ufficiali superiori e ufficiali generali delle forze arma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 776021

te dello Stato che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione e gli ufficiali di qualunque grado, che, per aver cooperato, dal 13 ottobre 1943, con le forze armate che combatterono contro l'Italia, siano stati cancellati dai ruoli con perdita del grado;

d) gli impiegati di pubbliche amministrazioni di grado superiore al IX dell'ordinamento gerarchico dello Stato o equiparati che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione;

e) coloro che siano stati definitivamente cancellati dagli albi professionali per giudizio di epurazione;

f) coloro che si siano iscritti al partito fascista repubblicano o che abbiano comunque collaborato con esso.

Art. 9.

Non sono eleggibili:

a) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;

b) i capi di gabinetto dei ministri;

c) gli alti commissari per la Sardegna e la Sicilia, i prefetti o chi ne fa le veci, nella circoscrizione di loro competenza;

d) i magistrati addetti all'ufficio del P.M., i vice prefetti, i questori, i vice questori e i commissari di pubblica sicurezza, nella circoscrizione di competenza di ciascuno di essi;

e) gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

Le cause di ineleggibilità stabilite in questo articolo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

con perdita del grado;

d) gli impiegati di pubbliche amministrazioni di grado superiore al IX dell'ordinamento gerarchico dello Stato o equiparati che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione;

e) coloro che siano stati definitivamente cancellati dagli albi professionali per giudizio di epurazione;

f) coloro che si siano iscritti al partito fascista repubblicano o che abbiano comunque collaborato con esso.

Art. 9.

Non sono eleggibili:

a) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;

b) i capi di gabinetto dei ministri;

c) gli alti commissari per la Sardegna e la Sicilia, i prefetti e chi ne fa le veci, nella circoscrizione di loro competenza;

d) i magistrati addetti all'ufficio del P.M., i vice prefetti, i questori, i vice questori e i commissari di pubblica sicurezza, nella circoscrizione di competenza di ciascuno di essi;

e) gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

Le cause di ineleggibilità stabilite in questo articolo non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

4557

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Art. 10.

I diplomatici, i consoli, i vice consoli ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti all'assemblea costituente, sebbene abbiano ottenuto il permesso dal governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano accettato l'impiego da governi esteri.

Art. 11.

Non sono eleggibili i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese comunque sussidiate dallo Stato; i consulenti legali, amministrativi e tecnici che esercitino abitualmente funzioni nell'interesse delle stesse società ed imprese; coloro che siano direttamente vincolati dallo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.

TITOLO III

Delle liste elettorali

Art. 12.

La formazione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione, sono regolate dalle disposizioni del D.L.L. 28 settembre 1944, n. 247, del decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 1944 e successive modificazioni ed aggiunte, nonché del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 214.

TITOLO IV

DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

ne abbiano ottenuto il permesso dal governo [illegible] tare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di i naleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano accettato l'impiego da governi esteri.

Art. 11.

Non sono eleggibili i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società o imprese comunque sussidiate dallo Stato; i consulenti legali, amministrativi e tecnici che esercitino abitualmente funzioni nell'interesse delle stesse società ed imprese; coloro che siano direttamente vincolati dallo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.

TITOLO III
Delle liste elettorali

Art. 12.

La formazione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione, sono regolate dalle disposizioni del D.L.L. 28 settembre 1944, n. 247, del decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 1944 e successive modificazioni ed aggiunte, nonché del decreto legislativo Luogotenenziale 23 aprile 1945, n. 214.

TITOLO IV
DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Art. 13.

I comizi elettorali sono convocati con decreto Luogotenenziale, su deliberazione del consiglio di ministri.

Dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno del decreto di convocazione al giorno stabilito per le e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

lezioni, devono decorrere almeno settanta giorni.

I sindaci di tutti i comuni del Regno daranno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.

Art. 14.

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate da non meno di 500 e non più di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza, agli effetti della assegnazione dei seggi.

La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata dal sindaco di un comune della circoscrizione e da un notaio.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di due e non maggiore del numero dei deputati da eleggere nel collegio e deve indicare cognome, nome, paternità e luogo di nascita dei singoli candidati.

Nessun candidato può essere iscritto in più di una lista dello stesso collegio; le accettazioni di candidatura, posteriori a quella che fu prima presentata in ordine di tempo sono nulle.

Nessuno può accettare la candidatura in più di due collegi, a pena di nullità della sua elezione.

Art. 15.

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte di appello indicata nella tabella A, non più tardi delle ore 16 del 40° giorno anteriore a quello della votazione, insieme con gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita dei candidati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Art. 14.

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate da non meno di 500 e non più di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza, agli effetti della assegnazione dei seggi.

La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata dal sindaco di un comune della circoscrizione e da un notaio.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di due e non maggiore del numero dei deputati da eleggere nel collegio e deve indicare cognome, nome, paternità e luogo di nascita dei singoli candidati.

Nessun candidato può essere iscritto in più di una lista dello stesso collegio; le accettazioni di candidatura, posteriori a quella che fu prima presentata in ordine di tempo sono nulle.

Nessuno può accettare la candidatura in più di due collegi, a pena di nullità della sua elezione.

Art. 15.

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte di appello indicata nella tabella A, non più tardi delle ore 16 del 40° giorno anteriore a quello della votazione, insieme con gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita dei candidati e la dichiarazione firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori. 4195

La dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli comuni (ai quali appartengono i sottoscrittori) che ne attestino l'iscrizione nella lista e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

lettorale della circoscrizione.

I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. Il Sindaco inadempiente é punito con la reclusione da sei mesi ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso la pena é diminuita della metà. Il procuratore del Regno procede per citazione direttissima.

La firma degli elettori, indicante nome, cognome e paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune, nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione é dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di £. 1 per ogni sottoscrizione autenticata, ma non meno di £. 100.

Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati; il ~~contravventore~~ colpevole é punito con la multa ~~sino a £. 10.000~~ o con la reclusione sino a tre mesi.

Insieme con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno anche figurato.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 17.

La cancelleria della Corte d'appello circoscrizionale deve rilasciare immediatamente ricevuta delle liste dei candidati presentate, delle designazioni dei delegati e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista un numero progressivo, facendone cenno nella ricevuta.

Art. 16.

La Corte d'appello, composta dal primo presidente e dai consi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778-221

inadempiente é punito con la reclusione da sei mesi ad un anno. Se l'inddempimento non sia doloso la pena é diminuita della metà. Il procuratore del Regno procede per citazione direttissima.

La firma degli elettori, indicante nome, cognome e paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune, nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione é dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di £. 1 per ogni sottoscrizione autenticata, ma non meno di £. 100.

Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati; il ~~contravventore~~ colpevole é punito con la ~~multa sino a £. 10.000~~ o con la reclusione sino a tre mesi.

Insieme con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno, anche figurato.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 17.

La cancelleria della Corte d'appello circoscrizionale deve rilasciare immediatamente ricevuta delle liste dei candidati presentate, delle designazioni dei delegati e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista un numero progressivo, facendone cenno nella ricevuta.

Art. 16.

La Corte d'appello, composta dal primo presidente e dai consiglieri della I° sezione, entro 10 giorni dalla scadenza del ~~ter~~ termine stabilito nel primo comma dell'articolo precedente:

1° verifica se le liste presentate siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, non tenendo conto di quelli che eccedono il limite massimo, e se le liste comprendano il numero mini-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778027

me dei candidati indicato dall'art. 16, dichiara invalide le li=
ste che non corrispondano alle condizioni stabilite o riduce al
limite prescritto quelle contenenti un numero eccedente di candi
dati, cancellando gli ultimi nomi;

2° ricusa i contrassegni identici o facilmente confondibili
con contrassegni di altre liste precedentemente presentate e sta
bilisce, nei limiti di tempo prescritti dal precedente articolo,
un termine per la presentazione di un nuovo contrassegno;

3° cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali man
chi la prescritta accettazione, e di quelli che non abbiano comp
piuto 25 anni nel giorno della elezione;

4° cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già
presentata;

5° assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista,
secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

6° provvede, per mezzo della prefettura, alla stampa delle li=
ste con relativo contrassegno e numero d'ordine in unico manife=
sto, ed alla trasmissione di esso ai Sindaci dei comuni del col=
legio i quali provvedono alla pubblicazione nell'albo pretorio
ed in altri luoghi pubblici. Cinque copie di ciascun manifesto
devono essere consegnate al presidente dei singoli uffici elett
orali: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissio=
ne nella sala della votazione, a norma dell'art. 36;

7° trasmette immediatamente all'autorità designata dal mini=
stero dell'interno le liste definitive e i contrassegni relativi
perché siano stampati nelle schede.

Art. 17.

Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un
Sindaco della circoscrizione o da un notaio, i delegati dei sui

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775-021

2° ricusa i contrassegni identici o facilmente confondibili con contrassegni di altre liste precedentemente presentate e stabilisce, nei limiti di tempo prescritti dal precedente articolo, un termine per la presentazione di un nuovo contrassegno;

3° cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manchi la prescritta accettazione, e di quelli che non abbiano compiuto 25 anni nel giorno della elezione;

4° cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata;

5° assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

6° provvede, per mezzo della prefettura, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero d'ordine in unico manifesto e alla trasmissione di esso ai Sindaci dei comuni del collegio i quali provvedono alla pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici. Cinque copie di ciascun manifesto devono essere consegnate al presidente dei singoli uffici elettorali: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione, a norma dell'art. 36;

7° trasmette immediatamente all'autorità designata dal Ministero dell'interno le liste definitive e i contrassegni relativi perché siano stampati nelle schede.

Art. 17.

Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un Sindaco della circoscrizione o da un notaio, i delegati di cui all'art. 15 o persone da essi autorizzate in forma autentica hanno diritto di designare all'ufficio di ciascuna sezione o alla Corte d'appello circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti é presentato alla cancelleria della pretura nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale, entro il 7° giorno antecedente a quello delle elezioni.

La cancelleria ne rilascerà ricevuta e provvederà all'invio delle singole designazioni alla segreteria delle sezioni.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso la Corte d'appello circoscrizionale, é presentato, entro le ore dodici del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della Corte, la quale ne rilascia ricevuta.

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e potrà fare inserire succintamente a verbale àventuali dichiarazioni.

Però il presidente, uditi gli scrutatori, potrà con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 18.

Entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei collegi elettorali, a cura del Sindaco saranno preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, che devono essere consegnati agli elettori entro il trentesimo giorno da quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca nella parte inferiore un tagliando che sarà staccato dal presidente dell'ufficio elettora-

4562

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788121

delle singole designazioni alla segreteria della sezioni.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso la Corte d'appello circoscrizionale, é presentato, entro le ore dodici del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della Corte, la quale ne rilascia ricevuta.

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e potrà fare inserire succintamente a verbale àventuali dichiarazioni.

Però il presidente, uditi gli scrutatori, potrà con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 18.

Entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei collegi elettorali, a cura del Sindaco saranno preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, che devono essere consegnati agli elettori entro il trentesimo giorno da quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca nella parte inferiore un tagliando che sarà staccato dal presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

4592

Per gli elettori residenti nel comune, la consegna del certificato é constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Quando la persona alla quale fu fatta la consegna, non possa rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del comune, i certificati sono rimessi dall'ufficio comunale, per mezzo del Sindaco del Comune di loro residenza, se questa sia conosciuta.

Per i militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, i comandanti dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al Sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguirne poi, immediatamente, la consegna agli interessati.

Gli elettori, dal trentunesimo giorno sino al giorno antecedente a quello delle elezioni, possono personalmente ritirare il certificato di iscrizione nella lista elettorale se non ho abbiano ricevute: della consegna si fa annotazione in apposito registro.

Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente anche nel giorno stesso delle elezioni e contro annotazione in apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale deve dichiarare che é un duplicato.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della commissione elettorale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il comune per la distribuzione dei certificati.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale rimarrà aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, dal trentunesimo [illegible] dalle ore nove alle dician

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

loro residenza, se questa sia conosciuta.

Per i militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, i quali presti= no servizio fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, i co= mandanti dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al Sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguirne poi, immediatamente, la consegna agli interessati.

Gli elettori, dal trentunesimo giorno sino al giorno anteceden= te a quello delle elezioni, possono personalmente ritirare il certificato di iscrizione nella lista elettorale se non lo abbia= no ricevuto: della consegna si fa annotazione in apposito regi= stro.

Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elet= tore ha diritto, presentandosi personalmente anche nel giorno stesso delle elezioni e contro annotazione in apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro, munito di speciale contrasse= gno, sul quale deve dichiarare che é un duplicato.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o sia= no distribuiti irregolarmente, il presidente della commissione e lettorale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissa= rio che intervenga presso il comune per la distribuzione dei cer= tificati.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale rimarrà a= perto quotidianamente, anche nei giorni festivi, dal trentunesimo giorno antecedente le elezioni, almeno dalle ore nove alle dician= nove.

4591

I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario co= munale e gli impiegati comunali addetti all'ufficio della distri=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775021

buzione dei certificati, che violino le presenti disposizioni, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da £. 3.000 a £. 10.000. Il procuratore del Regno deve procede= re per citazione direttissima.

Art. 19.

La commissione elettorale trasmette al Sindaco le liste elettorali di cui all'art. 12 almeno dieci giorni prima della data di convoca= zione dei comizi.

Art. 20.

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco deve fare consegnare al presidente di ogni ufficio e lettorale:

1° il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2° un esemplare della lista degli elettori della sezione, au= tenticata dalla commissione elettorale e una copia di tale lista autenticata in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comu= nale, per l'affissione;

3° cinque copie del manifesto contenente le liste dei candida= ti della circoscrizione; una copia rimane a disposizione dell'uf ficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala del la votazione;

4° i verbali di nomina degli scrutatori;

5° il pacco delle schede al Sindaco sarà stato trasmesso si= gillato dalla prefettura, con indicazione nell'involucro esterno del numero delle schede contenute;

6° due urne del tipo descritto nell'art. 22, destinate a con= tenere: la prima, le schede da consegnarsi agli elettori; la se= conda, quelle restituite da essi dopo espresso il voto;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

re per citazione direttissima.

Art. 19.

La commissione elettorale trasmette al Sindaco le liste elettorali di cui all'art. 12 almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

Art. 20.

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco deve fare consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale:

1° il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2° un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale e una copia di tale lista autenticata in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione;

3° cinque copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione; una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

4° i verbali di nomina degli scrutatori;

5° il pacco delle schede al Sindaco sara stato trasmesso sigillato dalla prefettura, con indicazione nell'involucro esterno del numero delle schede contenute;

6° due urne del tipo descritto nell'art. 22, destinate a contenere: la prima, le schede da consegnarsi agli elettori; la seconda, quelle restituite da essi dopo espresso il voto;

7° congruo numero di matite nere per il voto.

Art. 21.

Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e identico colore per ogni collegio; sono formate, a cura del ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello de

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

scritto nella tabella B allegata alla presente legge e riproduco= no in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all'ultimo comma dell'art. 15.

Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamen= te piegate.

Nella parte centrale saranno tracciate le linee orizzontali sufficienti a contenere i voti di preferenza. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Art. 22.

I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello ~~allegato C~~ descritto nella tabella C allegata alla presente legge, sono forniti dal Mini= stero dell'interno.

Le urne, fornite dal Ministero stesso devono avere le caratte= ristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle D e E.

In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello.

Art. 23.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convo= cazione dei comizi, la Giunta municipale accerta la esistenza dei plichi sigillati contenenti i bolli e la integrità dei relativi sigilli e l'esistenza e il buono stato delle urne e dei tavoli occorrenti alle varie sezioni. Ciascuno dei suoi membri può ri= correre al Prefetto perché, ove ne sia il caso, provveda a far e seguire queste operazioni.

Art. 24.

In ciascuna sezione é costituito un ufficio elettorale compo= sto di un presidente, di cinque scrutatori, dei quali il più an= ziano assume le funzioni di vice presidente, e di un segretario.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

te piegate.

Nella parte centrale saranno tracciate le linee orizzontali sufficienti a contenere i voti di preferenza. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Art. 22.

I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello ~~allegato C~~ descritto nella tabella C allegata alla presente legge, sono forniti dal Ministero dell'interno.

Le urne, fornite dal Ministero stesso devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle D e E.

In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello.

Art. 23.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, la Giunta municipale accerta la esistenza dei plichi sigillati contenenti i bolli e la integrità dei relativi sigilli e l'esistenza e il buono stato delle urne e dei tavoli occorrenti alle varie sezioni. Ciascuno dei suoi membri può ricorrere al Prefetto perché, ove ne sia il caso, provveda a far eseguire queste operazioni.

Art. 24.

In ciascuna sezione é costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori, dei quali il più anziano assume le funzioni di vice presidente, e di un segretario. Il presidente é designato dal Primo presidente della Corte d'appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa, e, occorrendo, tra gli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770121

impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i giudici conciliatori e vice pretori, gli avvocati, i procuratori, gli ingegneri e ragionieri e sanitari regolarmente iscritti nei relativi albi, gli impiegati civili dello Stato, esclusi quelli dipendenti dai Ministeri dell'interno, delle comunicazioni, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti.

Presso la cancelleria di ciascuna Corte di appello, sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

La enumerazione di queste categorie, salve quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Delle designazioni é data notizia ai magistrati ed ai cancellieri e vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari, per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione.

Al presidente dell'ufficio elettorale deve essere anticipato dal Comune nel quale l'ufficio stesso ha sede, l'indennità di viaggio e di soggiorno dovuta agli impiegati dello Stato di grado V, a norma del D.L.L. 28 giugno 1945, n. 320.

Art. 25.

Fra l'ottavo e il quarto giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

gegneri e ragionieri e [illegible]
vi albi, gli impiegati civili dello Stato, esclusi quelli dipen=
denti dai Ministeri dell'interno, delle comunicazioni, delle po=
ste e telecomunicazioni e dei trasporti.

Presso la cancelleria di ciascuna Corte di appello, sarà tenu=
to al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di gra=
zia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di
persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale. In
caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni
tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presi=
denza il sindaco o un suo delegato.

La enumerazione di queste categorie, salve quella dei magistra=
ti, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Delle designazioni é data notizia ai magistrati ed ai cancel=
lieri e vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari, per
mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, me=
diante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di
pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione.

Al presidente dell'ufficio elettorale deve essere anticipato
dal Comune nel quale l'ufficio stesso ha sede, l'indennità di
viaggio e di soggiorno dovuta agli impiegati dello Stato di grado
V, a norma del D.L.L. 28 giugno 1945, n. 320.

Art. 25.

Fra l'ottavo e il quarto giorno precedenti le elezioni, in
pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto
nell'albo pretorio del Comune, la giunta comunale procede alla
nomina degli scrutatori tra gli elettori del Comune, che siano i
donei alle funzioni di scrutatore. 4563

Se il Comune sia retto da un Commissario, questi procede alla
nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

ai nominati il Sindaco notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il quarto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascuno degli scrutatori il Comune, nel quale ha sede l'ufficio elettorale, deve anticipare una indennità di £. 200.

Art. 26.

Il segretario del seggio é scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale dal presidente di esso, tra gli elettori residenti nel comune, che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente ~~compresi~~ nelle categorie seguenti:

1° funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari;

2° notai;

3° impiegati dello Stato o degli enti locali;

4° ufficiali giudiziari.

Al segretario deve essere anticipato dal comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, l'onorario di lire duecento, se vi abita, e in caso diverso, le indennità di viaggio e di soggiorno spettanti agli impiegati dello Stato,a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 320.

Il processo verbale é redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale é atto pubblico.

Art. 27.

Le spese per le indennità e l'onorario anticipati dal comune ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari, saranno rimborsate dallo Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

ficio elettorale, deve anticipare una indennità di L. 200.

Art. 26.

Il segretario del seggio é scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale dal presidente di esso, tra gli elettori residenti nel comune, che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente ~~compresi~~ nelle categorie seguenti:

1° funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari;

2° notai;

3° impiegati dello Stato o degli enti locali;

4° ufficiali giudiziari.

Al segretario deve essere anticipato dal comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, l'onorario di lire duecento, se vi abita, e in caso diverso, le indennità di viaggio e di soggiorno spettanti agli impiegati dello Stato,a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 320.

Il processo verbale é redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale é atto pubblico.

Art. 27.

Le spese per le indennità e l'onorario anticipati dal comune ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari, saranno rimborsate dallo Stato.

4587

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778027

Art. 28.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario é obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore più anziano che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi in danno dei membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, si procede per citazione direttissima.

Art. 29.

Salvo le maggiori pene stabilite dall'art. 70 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, ~~incorrono nella~~ Sono puniti con la multa da £. 3.000 a £. 5.000; alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificati motivi, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede per citazione direttissima.

Art. 30.

Alle ore sedici del giorno che precede ~~nire~~ le elezioni il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e, per ~~ad~~ assistere alle operazioni elettorali, i rappresentanti delle liste dei candidati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798021

Lo scrutatore più anziano che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi in danno dei membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, si procede per citazione direttissima.

Art. 29.

Salvo le maggiori pene stabilite dall'art. 70 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, ~~incorrono nella~~ sono puniti con la multa da £. 3.000 a £. 5.000; alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificati motivi, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede per citazione direttissima.

Art. 30.

Alle ore sedici del giorno ~~precedente~~ che precede le elezioni il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e, ~~ed~~ per assistere alle operazioni elettorali, i rappresentanti delle liste dei candidati.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e ~~che~~ non siano rappresentanti di liste di candidati.

458

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

TITOLO V

DELLA VOTAZIONE

Art. 31.

La sala delle elezioni deve avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un acces so separato alle donne.

La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con una paertura centrale per il passaggio.

Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, é riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti possono girarvi attorno, dopo chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso ~~nei punti indicati nella tabella F~~ secondo le indicazioni delle tabelle D ed E, allagata alla presente legge, sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro tavoli destinati alla votazione (cabina), separati l'uno dall'altro ~~a posti~~ a conveniente distanza anche dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

(Art. 43 of Abruzzi Law)

Art. 32.

Possono entrare nella sala della elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

aperta al pubblico, salva la possibilità di [illegible]
so separato alle donne.

La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con una paertura centrale per il passaggio.

Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, é riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti possono girarvi attorno, dopo chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso ~~nei punti indica~~ secondo le indicazioni delle tabelle D ed E ~~ti nella tabella F~~, allagata alla presente legge, sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro tavoli destinati alla votazione (cabina), separati l'uno dall'altro ~~e posti~~ a conveniente distanza anche dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

Art. 32.

Possono entrare nella sala della elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva.

E' assolutamente vietato portare armi. Il contravventore a questo divieto é tratto in arresto, ed é punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma é confiscata. Si procede per citazione direttissima.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798021

Art. 33.

Il presidente della sezione é incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o di disordini o per procedere alla esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e ~~deve~~, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, deve disporre che la forza entri e ~~resti~~ rimanga nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del Presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui é la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che ~~altrimenti~~ possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

...sero che disturbino il regolare procedimento delle opera=
zioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, en=
trare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o di disordini o per procedere alla esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di po=
lizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presi=
dente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e ~~deve~~, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, deve disporre che la forza entri e ~~resti~~ rimanga nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del Presidente, anche per assicura=
re preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui é la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che ~~altrimenti~~ possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motiva=
ta, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della vota=
zione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare

4584

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Art. 34.

Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce ~~fra~~ agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sul lato destro della faccia posteriore della scheda stessa.

E' in facoltà di ciascun rappresentante di lista di apporre la sua firma sotto quella dello scrutatore.

Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non può più firmare le schede ed é sostituito dal vice presidente.

Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Il presidente, ~~a mano a mano che le schede sono firmate~~, ~~le~~ le schede depone nella prima urna e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 5° dell'art. 30.

Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente, affidando la custodia delle urne e dei documenti alla forza pubblica.

Art. 35.

Alle ore sette antimeridiane del giorno fissato per la vota-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce ~~fra~~ agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sul lato destro della faccia posteriore della scheda stessa.

E' in facoltà di ciascun rappresentante di lista di apporre la sua firma sotto quella dello scrutatore.

Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non può più firmare le schede ed é sostituito dal vice presidente.

Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Il presidente, ~~a mano a mano che le schede sono firmate~~, ~~le~~ depone le schede nella prima urna e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 5° dell'art. 20.

Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente, affidando la custodia delle urne e dei documenti alla forza pubblica.

Art. 35.

Alle ore sette antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il Presidente riprende le operazioni elettorali, e, previa constatazione della integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. 4583

Imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda, riponendole tutte nella stessa urna.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Tali operazioni devono,essere esaurite non oltre le nove an= timeridiane. Successivamente il presidente dichiara aperta la vo tazione.

Art. 36.

~~Non~~ Ha diritto di votare chi ~~non~~ é iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste dagli artico= li 37 e 38.

Una copia delle liste degli elettori e quattro copie del mani= festo contenente le liste dei candidati devono essere visibilmen= te affisse nella sala delle elezioni, durante il corso delle ope= razioni elettorali, in modo che possano essere lette dagli inter= venuti.

Ha~~nno~~ inoltre diritto di votare ~~coloro~~ che ~~si~~ presenti~~no~~ mu= ~~niti di~~ una sentenza ~~di Corte d'appello~~ che li dichiari elettori nella circoscrizione.

Art. 37.

Il presidente,

Gli scrutatori e i rappresentanti delle liste dei candidati, ~~non= ché il presidente~~, e il segretario del seggio votano nella sezio= ne nella quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscrit= ti come elettori in altre sezioni e in altre circoscrizioni.

Art. 38.

I militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi organ nizzati militarmente per servizio dello Stato, sono ammessi a vo= tare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

Essi potranno esercitare il voto in qualsiasi sezione eletto= rale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa li= sta, e non precedenza, previa esibizione del certificato eletto=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. NND 947

elettori della sezione, salve le eccezioni previste dagli artico=
li 37 e 38.

Una copia delle liste degli elettori e quattro copie del mani=
festo contenente le liste dei candidati devono essere visibilmen=
te affisse nella sala delle elezioni, durante il corso delle ope=
razioni elettorali, in modo che possano essere lette dagli inter=
venuti.

Ha~~nno~~ inoltre diritto di votare ~~coloro~~ che ~~si~~ presentino ~~mu=
niti di~~ una sentenza ~~di Corte d'appello~~ che li dichiari elettori
nella circoscrizione.

Art. 37.

Il presidente,
Gli scrutatori e i rappresentanti delle liste dei candidati, ~~non=
ché il presidente~~, e il segretario del seggio votano nella sezio=
ne nella quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscrit=
ti come elettori in altre sezioni o in altre circoscrizioni.

Art. 38.

I militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi organ
nizzati militarmente per servizio dello Stato, sono ammessi a vo=
tare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

Essi potranno esercitare il voto in qualsiasi sezione eletto=
rale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa li=
sta, e non precedenza, previa esibizione del certificato eletto=
rale e saranno iscritti in una lista aggiunta.

Nei comuni nei quali normalmente hanno sede rilevanti contin=
genti di forze armate o di corpi militarmente organizzati per
servizio dello Stato, potranno essere costituite, se necessario,
speciali sezioni elettorali, con le stesse modalità prescritte

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798021

per le normali sezioni, ma fuori degli edifici militari. E' vietato ai militari di recarsi inquadrati nelle sezioni elettorali.

L'iscrizione dei militari nelle relative liste sarà fatta, ~~a misura che si procede alla votazione~~, a cura del presidente.

Art. 39.

Gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il voto per iscritto.

Tuttavia gli elettori che, per impedimento fisico evidente o validamente dimostrato all'ufficio, siano nell'impossibilità di votare, sono ammessi dal presidente a fare esprimere il voto da un elettore di loro fiducia.

Il segretario indica nel verbale il motivo specifico dell'impedimento e il nome dell'elettore delegato; il certificato medico eventualmente esibito é allegato al verbale.

Art. 40.

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla commissione elettorale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di ddentificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità, apponendo la propria firma sulla colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che ne attesti la identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il fal-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798021

Gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il voto per iscritto.

Tuttavia gli elettori che, per impedimento fisico evidente o validamente dimostrato all'ufficio, siano nell'impossibilità di votare, sono ammessi dal presidente a fare esprimere il voto da un elettore di loro fiducia.

Il segretario indica nel verbale il motivo specifico dell'impedimento e il nome dell'elettore delegato; il certificato medico eventualmente esibito é allegato al verbale.

Art. 40.

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla commissione elettorale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità, apponendo la propria firma sulla colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che ne attesti la identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 70.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Si deve presumere noto all'ufficio ~~qualunque~~ l'elettore ~~che sia stato~~ già ammesso a votare.

L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione sopra indicata.

In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 47.

Qualsiasi alterazione di documenti prevista nel secondo comma di questo articolo è punita a norma dell'art. 70.

Art. 41.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando del certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico; estrae dalla prima urna una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale, nell'apposita colonna accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda.

L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e votare tracciando nella scheda, con la matita che gli darà il presidente, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta. Con la stessa matita, indicherà il voto di preferenza previsto dall'art. 3 con le modalità stabilite dall'art. 44. L'elettore dovrà poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli darà preventive informazioni, astenendosi da ogni esemplificazione, e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facol-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

presidente a norma dell'art. 47.

Qualsiasi alterazione di documenti prevista nel secondo comma di questo articolo è punita a norma dell'art. 70.

Art. 41.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando del certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico; estrae dalla prima urna una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale, nell'apposita colonna accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda.

L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e votare tracciando nella scheda, con la matita che gli darà il presidente, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta. Con la stessa matita, indicherà il voto di preferenza previsto dall'art. 3 con le modalità stabilite dall'art. 44. L'elettore dovrà poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli darà preventive informazioni, astenendosi da ogni esemplificazione, e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove non sia chiusa, invita l'elettore a

4580

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

rientrare in cabina perché la chiuda; ~~e quindi~~ ne verifica l'i= dentità esaminando la firma ed il bollo, ~~nonchè~~ e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista ~~in osservanza del primo comma~~; ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pone la scheda stessa nella seconda urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposi= ta colonna della lista sopra indicata.

Le schede mancanti dell'appendice o ~~difetto~~ privo di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urne, e gli elettori, che le abbiano presentate, non possono più votare. Es= se sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale farà anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non la riconsegnino. La mancata riconsegna della scheda e della matita é punita con l'ammenda da £. 1.000 a £. 3.000.

Art. 42.

Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze non può essere maggiore di uno, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di due, se sono da 16 a 30; di tre, se sono oltre 30.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo a matita nera nelle apposite righe, tracciate nella parte centrale della scheda, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compre= si nella lista votata. In caso di identità di cognome tra candida= ti della stessa lista, dovrà scriversi anche il nome e cognome e,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

~~osservanza del prime comma~~; ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pone la scheda stessa nella seconda urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopra indicata.

Le schede mancanti dell'appendice o privo di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urne, e gli elettori, che le abbiano presentate, non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale farà anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non la riconsegnino. La mancata riconsegna della scheda e della matita è punita con l'ammenda da £. 1.000 a £. 3.000.

Art. 42.

Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze non può essere maggiore di uno, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di due, se sono da 16 a 30; di tre, se sono oltre 30.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo a matita nera nelle apposite righe, tracciate nella parte centrale della scheda, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista votata. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista, dovrà scriversi anche il nome e cognome e, ove occorra, la paternità.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

4579

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

L'indicazione delle preferenze può essere ~~anche~~ fatta scrivendo, invece del cognome, il numero dal quale é contrassegnato nella lista il candidato preferito.

Sono vietati altri segni o indicazioni.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il collegio sono nulle; rimangono valide le prime.

Le preferenze per candidati compresi in liste di altri collegi, aventi lo stesso contrassegno della lista votata, sono inefficaci.

Le preferenze per candidati compresi in una lista diversa, sono causa di nullità della scheda.

Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che, per effetto dell'ordine di precedenza indicato al nº 5º dell'art. 16, siano in testa alla lista votata.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze della medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Se più siano le preferenze espresse in numeri, queste devono essere segnate su righe separate; le preferenze scritte sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza.

Art. 43.

Se ~~l'espressione del voto non é compiuta nella~~ l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda dall'elettore dichiarandone la nullità e l'elettore non é più ammesso al voto.

Il presidente dell'ufficio che trascura di far entrare l'elettore nella cabina o chiunque altro ne lo impedisca é punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. Si procede per citazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. NND 821

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il collegio sono nulle; rimangono valide le prime.

Le preferenze per candidati compresi in liste di altri collegi, aventi lo stesso contrassegno della lista votata, sono inefficaci.

Le preferenze per candidati compresi in una lista diversa, sono causa di nullità della scheda.

Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che, per effetto dell'ordine di precedenza indicato al n° 5° dell'art. 16, siano in testa alla lista votata.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze della medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Se più siano le preferenze espresse in numeri, queste devono essere segnate su righe separate; le preferenze scritte sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza.

Art. 43.

l'elettore non vota entro

Se ~~l'espressione del voto non é compiuta nella~~ cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda dall'elettore dichiarandone la nullità e l'elettore non é più ammesso al voto.

Il presidente dell'ufficio che trascura di far entrare l'elettore nella cabina o chiunque altro ne lo impedisca é punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. Si procede per citazione direttissima.

Art. 44.

4578

Se un elettore riscontra che é deteriorata la scheda consegnatagli, ovvero egli stesso per negligenza o ignoranza la deteriora, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

la prima, la quale é messa in piego, dopo che il presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata", aggiungendo la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella prima urna la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'art. 41, é annotata la consegna della nuova scheda.

Art. 45.

La votazione deve proseguire fino alle ore ventitre. Tuttavia gli elettori che siano ancora nella sala sono ammessi a votare.

Art. 46.

Qualora si verifichi la materiale impossibilità di usare del bollo, delle urne e dei tavoli per l'ufficio e per la votazione quali sono prescritti dagli articoli 30 e 31, il presidente, udito il parere degli scrutatori, può con ordinanza motivata, ammettere l'uso di quel bollo, di quelle urne e di quei tavoli che meglio rispondano alla sincerità e segretezza del voto, nonché al buon ordine delle operazioni elettorali, rimanendo però riservata alla Assemblea costituente la eventuale dichiarazione di nullità di queste.

Art. 47.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, salvo il disposto dell'art. 61, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vice presidente, devono ~~trovarsi~~ essere sempre presenti a tutte le ope=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

ta nel primo comma dell'art. 41, é annotata la consegna della nuova scheda.

Art. 45.

La votazione deve proseguire fino alle ore ventitre. Tuttavia gli elettori che siano ancora nella sala sono ammessi a votare.

Art. 46.

Qualora si verifichi la materiale impossibilità di usare del bollo, delle urne e dei tavoli per l'ufficio e per la votazione quali sono prescritti dagli articoli 20 e 31, il presidente, udito il parere degli scrutatori, può con ordinanza motivata, ammettere l'uso di quel bollo, di quelle urne e di quei tavoli che meglio rispondano alla sincerità e segretezza del voto, nonché al buon ordine delle operazioni elettorali, rimanendo però riservata alla Assemblea costituente la eventuale dichiarazione di nullità di questo.

Art. 47.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, salvo il disposto dell'art. 61, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vice presidente, devono ~~trovarsi~~ essere sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

4577

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

TITOLO VI

Dello scrutinio

Art. 48.

Eseguite le operazioni prescritte dall'art. 45 e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il Presidente:

1° dichiara chiusa la votazione;

2° accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale, dalla lista di cui all'art. 38 e dai tagliandi dei certificati elettorali: le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un piego sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio.

Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano ed il piego stesso é immediatamente consegnato o trasmesso al Pretore del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta;

3° estrae e conta le schede rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono con le stesse norme indicate nel n° 2°, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento;

4° provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede non spogliate ed alla formazione di un piego, nel quale debbono essere riposte le carte relative alle operazioni già

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scruti=
nio, il Presidente:

1° dichiara chiusa la votazione;

2° accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale, dalla lista di cui all'art. 38 e dai tagliandi dei certificati elettorali: le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un piego sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio.

Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano ed il piego stesso é immediatamente consegnato o trasmesso al Pretore del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta;

3° estrae e conta le schede rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono con le stesse norme indicate nel n° 2°, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento;

4° provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede non spogliate ed alla formazione di un piego, nel quale debbono essere riposte le carte relative alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo. All'urna ed al piego devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo di cui all'art. 35 e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

almeno due scrutatori. Indi, il presidente rinvia lo scrutinio al giorno successivo e provvede alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvvi.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato; di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

Art. 49.

Trascorse due ore dalla chiusura della votazione se, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, non abbiano potuto compiersi le operazioni indicate ai numeri 1°, 2°, 3° del precedente articolo, il presidente ~~deve~~ chiude l'urna contenente le schede non spogliate ed ~~eventualmente~~ quella contenente le schede non distribuite, e ~~ripone~~ riporre in un piego, secondo i casi, le liste indicate al n° 2° dell'articolo precedente, le schede rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, ~~le schede che si trovassero~~ quelle eventualmente fuori dalle urne e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

Alla chiusura delle urne e alla formazione del piego si procede con le norme stabilite al n. 4° dell'articolo precedente, facendone menzione nel processo verbale. Poi il presidente rinvia le operazioni ~~al giorno seguente~~ alle ore otto e provvede alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

Il verbale deve essere redatto in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio presenti. L'adunanza é poi sciolta, immediatamente.

Art. 50.

Alle ore otto del giorno succes-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

Art. 49.

Trascorse due ore dalla chiusura della votazione se, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, non abbiano potuto compiersi le operazioni indicate ai numeri 1°, 2°, 3° del precedente articolo, il presidente ~~deve~~ chiude l'urna contenente le schede non spogliate ed ~~eventualmente~~ quella contenente le schede non distribuite, e ~~ripone~~ riporre in un piego, secondo i casi, le liste indicate al n° 2° dell'articolo precedente, le schede rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, ~~le schede che si trovassero~~ quelle eventualmente fuori dalle urne e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

Alla chiusura delle urne e alla formazione del piego si procede con le norme stabilite al n. 4° dell'articolo precedente, facendone menzione nel processo verbale. Poi il presidente rinvia le operazioni ~~al giorno seguente~~ alle ore otto e provvede alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

Il verbale deve essere redatto in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio presenti. L'adunanza é poi sciolta, immediatamente.

Art. 50.

Alle ore otto del giorno successivo a quello delle elezioni, il presidente ricostituisce l'ufficio e chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti delle liste dei candidati, indi, constata

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

ta la integrità delle urne e dei sigilli:

1° procede al compimento delle operazioni che non fossero state condotte a termine il giorno precedente;

2° procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi, aperta la scheda, enuncia ad alta voce il contrassegno ed, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale é espresso il voto ed il cognome dei candidati ~~pei quali sia stato espresso voto di~~ ai quali è attribuita la preferenza o il numero del candidato stesso nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascuna lista e dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto é stato spogliato, nella prima urna, dalla quale furono tolte le schede non usate.

E' vietato estrarre dalla seconda urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella prima urna, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio;

3° conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, che non siano stati assegnati ad alcuna lista;

4°accerta la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso di discordanza, ne indica la ragione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

scheda e la consegna al presidente. Questi, aperta la scheda, e= nuncia ad alta voce il contrassegno ed, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale é espresso il voto ed il co= gnome dei candidati ~~pei quali sia stato espresso voto di~~ ai quali è attribuita la preferen za o il numero del candidato stesso nella rispettiva lista secon= do l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scru= tatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del nume ro dei voti che va riportando ciascuna lista e dei voti di prefe= renza attribuiti a ciascun candidato. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scru= tatore pone la scheda, il cui voto é stato spogliato, nella prima urna, dalla quale furono tolte le schede non usate.

E' vietato estrarre dalla seconda urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella prima urna, do po spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio;

3° conta il numero delle schede spogliate e riscontra se cor= risponda tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti ri portati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quel lo dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, che non siano stati assegnati ad alcuna lista;

4°accerta la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso di discordanza, ne indica la ragione.

Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine in= dicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Le schede corrispondenti a voti nulli - contestati a qualsiasi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

effetto, e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori, ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle schede deteriorate e delle schede consegnate senza appendice o numero o bollo e firma dello scrutatore, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'art. 35 e quello dei rappresentanti delle liste dei candidati presenti, le firme del presidente e di almeno due scrutatori; il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale prescritto dall'art. 53, secondo comma.

Tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme e i sigilli prescritti nel precedente comma da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'art. 53.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti alle liste o ai candidati) e delle decisioni del presidente.

Tutte queste operazioni devono essere proseguite senza interruzione e ultimate entro le ore ventiquattro.

Art. 51.

Salve le disposizioni degli articoli 41, 42 e 43, sono nulli i voti quando le schede:

1° non siano quelle prescritte dall'art. 21, ~~ovvero, debbano~~ o non portino il bollo e la firma richiesti dagli articoli 34 e 35, ~~siano state accettate o poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che~~ ne sia stata prima staccata l'appen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

...delle schede deteriorate e delle schede consegnate
senza appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'art. 35 e quelle dei rappresentanti delle liste dei candidati presenti, le firme del presidente e di almeno due scrutatori; il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale prescritto dall'art. 53, secondo comma.

Tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme e i sigilli prescritti nel precedente comma da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'art. 53.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti alle liste o ai candidati) e delle decisioni del presidente.

Tutte queste operazioni devono essere proseguite senza interruzione e ultimate entro le ore ventiquattro.

Art. 51.

Salve le disposizioni degli articoli 41, 42 e 43, sono nulli i voti quando le schede:

1° non siano quelle prescritte dall'art. 21, ~~ovvero, debbano~~ o non portino il bollo e la firma richiesti dagli articoli 34 e 35, ~~siano state asportate o poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che~~ ne sia stata prima staccata l'appendice;

2° presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni i quali debbano ritenersi fatti artificiosamente;

3° non esprimano il voto per alcuna delle liste o lo esprimano per più di una lista o ~~quando~~ non possa identificarsi la prescelta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Art. 52.

Se per cause di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le operazioni rinviate ~~al giorno seguente~~ alle ore otto del giorno successivo a quello delle operazioni prescritte ~~elezioni~~ ~~di cui al~~ dal penultimo comma dell'art. 49, il presidente deve, alle ore ventiquattro del giorno successivo a quello delle elezioni, chiudere l'urna contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'altra urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un piego le schede residue, quelle che si trovassero fuori dalle urne, e tutti gli altri documenti e carte di cui al penultimo comma dell'art. 50.

Alla chiusura delle urne ed alla formazione del piego si applicano le prescrizioni degli articoli precedenti.

Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portate nella Cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione, e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso di inadempimento si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 53.

Art. 53.

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, il quale deve essere redatto in doppio esemplare e deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio presenti, e dai rappresentanti delle liste presenti. Il verbale é poi immediatamente chiuso in un piego che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza é poi sciolta immediatamente.

Il presidente, o per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il piego chiuso e sigillato, contenente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

buite o le schede già spogliate, l'altra urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un piego le schede residue, quelle che si trovassero fuori dalle urne, e tutti gli altri documenti e carte di cui al penultimo comma dell'art. 50.

Alla chiusura delle urne ed alla formazione del piego si applicano le prescrizioni degli articoli precedenti.

Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portate nella Cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione, e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso di inadempimento si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 53.

Art. 53.

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, il quale deve essere redatto in doppio esemplare e deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio presenti, e dai rappresentanti delle liste presenti. Il verbale é poi immediatamente chiuso in un piego che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza é poi sciolta immediatamente.

Il presidente, o per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il piego chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i documenti alla Can=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

celleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la se= zione.

La Cancelleria del tribunale provvede all'immediato inoltro alla Cancelleria della Corte d'appello circoscrizionale del pie= go previsto dal comma precedente, nonché delle urne e dei pieghi e gli altri documenti di cui agli articoli 50 e 52.

L'altro esemplare del suddetto verbale e di quello redatto a norma dell'art. 49, viene, entro il secondo giorno susseguente a quello delle elezioni, depositato nella segreteria del comune, dove si é radunata la sezione, ed ogni elettore della circoscri= zione ha diritto di prenderne conoscenza.

Il piego delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigill~~o proprio~~ della Pretura e la sua firma e redige verbale della consegna.

Il pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle li= ste ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, al= l'apertura del piego contenente le liste indicate nell'art. 48, n° 2° ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estrat= to delle liste da lui vistato in ciascun foglio.

Gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste intervenuti, possono apporre in ciascun foglio la loro firma.

L'estratto viene immediatamente rimesso al Sindaco del comune, dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito per quindici giorni nella Segreteria; ogni elettore della circoscrizio= ne ha diritto di prenderne conoscenza.

Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 3°, 3° e 4° comma del presente articolo, il presidente della Corte d'appel=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

norma dell'art. 49, viene, entro il secondo giorno susseguente a quello delle elezioni, depositato nella segreteria del comune, dove si é radunata la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Il piego delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo ~~proprio~~ della Pretura e la sua firma e redige verbale della consegna.

Il pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente le liste indicate nell'art. 48, nº 2º ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto delle liste da lui vistato in ciascun foglio.

Gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste intervenuti, possono apporre in ciascun foglio la loro firma.

L'estratto viene immediatamente rimesso al Sindaco del comune, dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito per quindici giorni nella Segreteria; ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 2º, 3º e 4º comma del presente articolo, il presidente della Corte d'appello può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

4571

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

Art. 54.

La Corte d'appello, nella cui giurisdizione é il comune capo= luogo del collegio o la sezione della Corte stessa designata dal Primo presidente, esercita le funzioni di ufficio centrale con l'intervento di tre magistrati, e procede, entro ventiquattro o= re dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1° fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle se= zioni in conformità dell'art. 52, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 48, 49, 50, 51 e 53;

2° facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, determina la cifra elettorale di ogni li= sta e la cifra individuale di ogni candidato;

La cifra elettorale di lista é data dalla somma dei voti va= lidi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del colle= gio.

La cifra individuale é data dalla somma dei voti validi di pre ferenza, riportati da ciascun candidato.

La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei deputati a ciascuna lista. Per questo effetto si procede co= sì:

si divide ciascuna cifra elettorale, successivamente, per 1, 2, 3, 4 ..... sino a concorren a del numero dei deputati da eleg= gere e quindi si scelgono , fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei deputati da eleggere, dispo= nendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tan= ti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, il posto é attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettora= [illegible] si procede a sorteggio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788121

alle operazioni seguenti:

1° fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 52, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 48, 49, 50, 51 e 53;

2° facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato;

La cifra elettorale di lista é data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

La cifra individuale é data dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati da ciascun candidato.

La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei deputati a ciascuna lista. Per questo effetto si procede così:

si divide ciascuna cifra elettorale, successivamente, per 1, 2, 3, 4 ..... sino a concorrenza del numero dei deputati da eleggere e quindi si scelgono , fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, il posto é attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

Se ad una lista spettano posti in numero maggiore dei suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

4570

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. NR 021

Stabilito il numero dei deputati assegnati a ciascuna lista, l'ufficio centrale determina: a) la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali; b) il limite di efficacia (quorum) dei voti di preferenza delle singole liste, dividendo per cinque le rispettive cifre elettorali.

Art. 55.

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista alla lettera a) dell'ultimo comma del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto cifre individuali non inferiori al limite di efficacia (quorum) determinato in base alla successiva lettera b) del medesimo comma.

Quando il numero dei candidati, con cifra individuale maggiore od eguale al quorum, sia inferiore al numero totale dei posti attribuiti alla lista, il presidente proclama eletti, fino alla concorrenza di questo numero, gli altri candidati della lista, in base all'ordine di precedenza, risultante da essa.

Art. 56.

L'Ufficio centrale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

E' vietato all'ufficio centrale di deliberare o anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste, gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali, e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798021

Art. 55.

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'uffi= cio centrale, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista alla lettera a) dell'ultimo comma del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto cifre individuali non inferiori al limite di effica= cia (quorum) determinato in base alla successiva lettera b) del me desimo comma.

Quando il numero dei candidati, con cifra individuale maggiore od eguale al quorum, sia inferiore al numero totale dei posti at= tribuiti alla lista, il presidente proclama eletti, fino alla con= correnza di questo numero, gli altri candidati della lista, in ba= se all'ordine di precedenza, risultante da essa.

Art. 56.

L'Ufficio centrale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giu= dizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

E' vietato all'ufficio centrale di deliberare o anche di discu= tere sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste, gli in cidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verba= li, e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

Non può essere ammesso nell'aula, dove siede l'ufficio centrale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizio= ne nelle liste del collegio. Nessun elettore può entrare armato: si applica la disposizione dell'art. 32, secondo comma.

L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tra mezzo; Il compartimento in comunicazione immediata con la porta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

d'ingresso, é riservato agli elettori; l'altro é esclusivamente riservato all'ufficio centrale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse; anche in tal caso, salve le disposizioni del secondo comma dell'art. 17, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

Art. 57.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale, invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria dell'Assemblea Costituente, nonché alle singole Prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico.

Art. 58.

Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale deve, in doppio esemplare, redigersi il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Nel verbale devono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'articolo 54.

Uno degli esemplari del verbale con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'ufficio centrale alla Segreteria ..... la quale deve rilasciarne ricevuta.

L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788121

[illegible] tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse; anche in tal caso, salve le disposizioni del secondo comma dell'art. 17, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

Art. 57.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale, invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria dell'Assemblea Costituente ....., nonché alle singole Prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico.

Art. 58.

Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale deve, in doppio esemplare, redigersi il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Nel verbale devono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'articolo 54.

Uno degli esemplari del verbale con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'ufficio centrale alla Segreteria ..... la quale deve rilasciarne ricevuta.

L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'art. 60, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.

L'altro esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte d'appello.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Art. 59.

Il deputato eletto in due collegi deve dichiarare alla presi= denza dell'Assemblea Costituente, entro otto giorni dalla convalida delle due elezioni, quale collegio prescelga. Mancando la opzione, si procede a sorteggio.

Art. 60.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, sarà attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

Art. 61.

L'Assemblea Costituente pronunzierà giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale o posteriormente.

I voti delle sezioni le cui operazioni siano annullate non hanno ~~alcun~~ effetto.

Le proteste, i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale, devono essere trasmessi alla Segreteria dell'Assemblea Costituente entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'ufficio centrale. La Segreteria ne rilascerà ricevuta.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

TITOLO VII

Disposizioni speciali per il collegio "Val d'Aosta"

Art. 62.

La elezione uninominale nel collegio "Val d'Aosta" agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settem=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

Art. 60.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, sarà attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

Art. 61.

L'Assemblea Costituente pronunzierà giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale o posteriormente.

I voti delle sezioni le cui operazioni siano annullate non hanno ~~alcun~~ effetto.

Le proteste, i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale, devono essere trasmessi alla Segreteria dell'Assemblea Costituente entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'ufficio centrale. La Segreteria ne rilascerà ricevuta.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

TITOLO VII

Disposizioni speciali per il collegio "Val d'Aosta"

Art. 62.

La elezione uninominale nel collegio "Val d'Aosta" agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, é regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

4567

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

1° alla"Val d'Aosta" spetta un solo deputato, secondo il ri= parto stabilito nella tabella A, annessa alla presente legge;

2° la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 200 e non più di 300 elettori del collegio;

3° la dichiarazione di candidatura deve essere depositata non più tardi delle ore sedici del quarantesimo giorno anteri= re a quello della elezione, insieme con il contrassegno di cia= scun candidato, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;

4° la votazione avverrà con scheda stampata a cura del Mini= stero dell'interno, la quale conterrà il solo contrassegno di ciascun candidato, secondo il modello risultante dalla tabella G, allegata alla presente legge.

L'elettore, nella scelta del candidato, traccerà un segno con la matita nera sul contrassegno corrispondete.

Una scheda valida rappresenta un voto individuale.

Art. 63.

Il tribunale di Aosta, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di ufficio centrale elettorale.

E' proclamato eletto il candidato che ottiene il maggior nu= mero di voti.

In caso di parità, é eletto il candidato più anziano.

TITOLO VIII

Disposizioni penali

Art. 64.

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma [illegible] dichiarazione di presentazione di candidatura o il voto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788-021

di 300 elettori del collegio;

3° la dichiarazione di candidatura deve essere depositata non più tardi delle ore sedici del quarantesimo giorno anteriore a quello della elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;

4° la votazione avverrà con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, la quale conterrà il solo contrassegno di ciascun candidato, secondo il modello risultante dalla tabella G, allegata alla presente legge.

L'elettore, nella scelta del candidato, traccerà un segno con la matita nera sul contrassegno corrispondete.

Una scheda valida rappresenta un voto individuale.

Art. 63.

Il tribunale di Aosta, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di ufficio centrale elettorale.

E' proclamato eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

In caso di parità, é eletto il candidato più anziano.

TITOLO VIII

Disposizioni penali

Art. 64.

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette, o somministra denaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori o, per accordo con essi ad altre persone, é punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

da 3.000 a £. 20.000, anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata, sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazioni sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per apportare la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 65.

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o a ~~persona di~~ suo prossimo congiunto ~~famiglia~~ per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale, é punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da £. 3.000 a £. 20.000.

La pena é aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione é commessa con armi, o da persona travisata o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di classi, gruppi di per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

La stessa pena si applica all'elettore che, per appro[illegible] firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 65.

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o a ~~persona di~~ suo prossimo congiunto ~~sua famiglia~~ per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale, é punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da £. 3.000 a £. 20.000.

La pena é aumentata -- e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni -- se la violenza, la minaccia o la pressione é commessa con armi, o da persona travisata o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di classi, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia é commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

pena é della reclusione da tre a quindici anni e della multa fi=:
no a £. 20.000.

Art. 66.

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità i quali, abu=sando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzio=ni date alle persone loro dipendenti ~~in via gerarchica~~, si adope=rino a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a vincolare i suffragi degli elet=tori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di deter=minati candidati o ad indurli alla astensione, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da £. 3.000 a £. 20.000.

La stessa pene si applicano ai ministri di un culto che, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunio=ni di carattere religioso o con promesse o minacce spirituali, si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiara=zione di presentazione di candidatura o a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di de=terminati candidati o ad indurli all'astensione.

Art. 67.

Chiunque, singolarmente o in concorso con altre persone, con minacce o con atti di violenza turba il regolare svolgimento del=le adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del dirit=to di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazio=ne, é punito con la reclusione da due a cinque anni e con la mul=ta da £. 3.000 a £. 20.000.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elet=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

e gli esercenti un servizio di pubblica necessità i quali, abu=
sando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzio=
ni date alle persone loro dipendenti ~~in via gerarchica~~, si adope=
rino a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di
presentazione di candidatura od a vincolare i suffragi degli elet
tori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di deter=
minati candidati o ad indurli alla astensione, sono puniti con
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da £. 3.000
a £. 20.000.

La stessa pene si applicano ai ministri di un culto che, con
allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunio=
ni di carattere religioso o con promesse o minacce spirituali,
si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiara=
zione di presentazione di candidatura o a vincolare i voti degli
elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di de
terminati candidati o ad indurli all'astensione.

Art. 67.

Chiunque, singolarmente o in concorso con altre persone, con
minacce o con atti di violenza turba il regolare svolgimento del
le adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del dirit=
to di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazio=
ne, é punito con la reclusione da due a cinque anni e con la mul
ta da £. 3.000 a £. 20.000.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elet=
tori o di candidati, schede od altri atti dalla presente legge
destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti

4564

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798021

veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi, é punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena é della reclusione da due a otto anni e della multa da £. 10.000 a £. 20.000.

Art. 68.

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, é punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda fino a £. 2.000.

Chiunque,nelle sale anzidette, consegni palesi di approvazione o disapprovazione od altrimenti, cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, é punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 2.000.

Art. 69.

Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto di elettore o essendone sospeso o assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi, é punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a lire 20.000.

Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, o incaricato di esprimere il voto per un elettore, che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diverso da

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

mazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena é della reclusione da due a otto anni e della multa da £. 10.000 a £. 20.000.

Art. 68.

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, é punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda fino a £. 2.000.

Chiunque,nelle sale anzidette, consegni palesi di approvazione o disapprovazione od altrimenti, cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, é punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 2.000.

Art. 69.

Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto di elettore o essendone sospeso o assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi, é punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a lire 20.000.

Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, o incaricato di esprimere il voto per un elettore, che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diverso da quella o da quello indicatigli, é punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 5.000 a lire 20.000.

4563

1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Art. 70.

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permetterea a un elettore non fisicamente impedito, di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con multa sino a lire 10.000. Se il reato é commesso da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con multa fino a lire 20.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni ~~in~~ contrarie alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità delle elezioni o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, é punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, pieghi, schede od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, é punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 10.000 a lire 20.000.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere o allegare nel processo verbale, proteste o reclami di elettori, é punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e conlla mula sino a lire 20.000.

I rappresentanti delle liste dei candidati, che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775021

altri nella votazione, e il [illegible]
sciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con multa sino a lire 10.000. Se il reato é commesso da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con multa fino a lire 20.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni ~~in~~ contrarie alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità delle elezioni o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, é punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10.000 a lire 30.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, pieghi, schede od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, é punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 10.000 a lire 20.000.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere o allegare nel processo verbale, proteste o reclami di elettori, é punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e conlla mula sino a lire 20.000.

I rappresentanti delle liste dei candidati, che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000.

Chiunque fa indebito uso dei documenti di identità personale, é punito con la reclusione sino a un anno e con multa fino a lire 10.000 e chiunque produce alterazioni sui documenti stessi, a scopo di frode nella identificazione dell'elettore, é punito

456

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 10.000.

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, faccia indebito uso del certificato elettorale, é punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 20.000.

Chiunque, alfine di impedire comunque il libero esercizio del diritto elettorale, faccia incetta di certificati elettorali, é punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 20.000.

Art. 71.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contempla= ti nella presente legge non sono applicabili le disposizioni de= gli articoli 22, 51, 121 del Regio decreto 3 marzo 1934, n. 333, testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 72.

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice appli= cata la pena della reclusione, producono sempre la ~~sospensione~~ interdizione temporanea dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici ~~per un tempo non minore di un anno.~~

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto ~~elettorale~~ di elettorato attivo e di eleggibilità é pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabili= te nel codice penale per i reati non previsti dalla presente leg=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

un'altra volta, faccia [illegible] è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 20.000.

Chiunque, allfine di impedire comunque il libero esercizio del diritto elettorale, faccia incetta di certificati elettorali, é punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 20.000.

Art. 71.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 22, 51, 121 del Regio decreto 3 marzo 1934, n. 333, testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 72.

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la ~~sospensione~~ interdizione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici ~~per un tempo non minore di un anno.~~ temporanea

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto ~~elettorale~~ di elettorato attivo e di eleggibilità é pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale per i reati non previsti dalla presente legge.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del codice penale e dell'art. 487 del codice di procedurapenale, relative alla sospensione della esecu=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778121

zione della condanna. e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.

Art. 73.

L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazioni dell'Assemblea Costituente atti di elezioni contestate, dovrà ogni tre mesi informare la Presidenza dell'Assemblea stessa delle sue pronunzie definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti.

Art. 74.

La presente legge entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

liberazioni dell'Assemblea Costituente sulle elezioni contestate, dovrà ogni tre mesi informare la Presidenza dell'Assemblea stessa delle sue pronunzie definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti.

Art. 74.

La presente legge entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

4560

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

T A B E L L A A

Collegi elettorali su base regionale ed assegnazione dei seggi (").

Collegi	Popolazione	quozienti	Resti	Seggi assegnati	Sedi degli uffici centrali elettorali
Piemonte	3.421.341	42	61.341	43	Torino
Valle d'Aosta (" ")	84.793	1	4.793	1	Aosta
Liguria	1.466.915	18	26.915	18	Genova
Lombardia	5.836.342	72	76.342	73	Milano
Venezia Tridentina	669.029	8	29.029	8	Trento
Veneto	4.287.806	53	47.806	54	Venezia
Venezia Giulia e Zara	977.257	12	17.257	12	Trieste
Emilia	3.339.058	41	59.058	42	Bologna
To cana	2.974.439	37	14.439	37	Firenze
Marche	1.278.071	15	78.071	16	Ancona
Umbria	725.918	9	5.918	9	Perugia
Lazio	2.647.088	33	7.088	33	Roma
Abruzzi e Molise (""")	1.589.804	19	69.804	20	L'Aquila
Campania (" " ")	3.709.522	46	29.522	46	Napoli
Puglie	2.637.022	32	77.022	33	Bari
Lucania	543.262	6	63.262	7	Potenza
Calabria	1.771.651	22	11.651	22	Catanzaro
Sicilia	4.000.078	50	78	50	Palermo
Sardegna	1.034.206	12	74.206	13	Cagliari
	42.993.602	528			
Totale Deputati all'Assemblea Costituente				537	

(") La determinazione del numero complessivo dei Deputati alla Assemblea Costituente è stata fatta col criterio di assegnare un Deputato ogni 80.000 abitanti facendo riferimento alla popolazione residente secondo l'ultimo censimento generale ufficiale (21 aprile 1936). In conseguenza la Assemblea risulta composta di 537 seggi. (Popolazione residente: 42.993.602 diviso per 80.000 eguale a 537 col resto di 33.602, che si trascura perchè inferiore alla metà di 80.000).

Il riparto dei 537 seggi, così determinati, tra i diciannove collegi è stato effettuato dividendo per 80.000 la popolazione residente di ogni collegio sempre con riferimento al censimento del 1936. Il totale dei quozienti interi di queste divisioni è risultato di 528. I

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

Collegi	Popolazione	quozienti	Resti	Seggi assegnati	Sedi degli uffici centrali elettorali
Piemonte	3.421.341	42	61.341	43	Torino
Valle d'Aosta (" ")	84.793	1	4.793	1	Aosta
Liguria	1.466.915	18	26.915	18	Genova
Lombardia	5.836.342	72	76.342	73	Milano
Venezia Tridentina	669.029	8	29.029	8	Trento
Veneto	4.287.806	53	47.806	54	Venezia
Venezia Giulia e Zara	977.257	12	17.257	12	Trieste
Emilia	3.339.058	41	59.058	42	Bologna
Toscana	2.974.439	37	14.439	37	Firenze
Marche	1.278.071	15	78.071	16	Ancona
Umbria	725.918	9	5.918	9	Perugia
Lazio	2.647.088	33	7.088	33	Roma
Abruzzi e Molise (""")	1.589.804	19	69.804	20	L'Aquila
Campania (" " ")	3.709.522	46	29.522	46	Napoli
Puglie	2.637.022	32	77.022	33	Bari
Lucania	543.262	6	63.262	7	Potenza
Calabria	1.771.651	22	11.651	22	Catanzaro
Sicilia	4.000.078	50	78	50	Palermo
Sardegna	1.034.206	12	74.206	13	Cagliari
	42.993.602	528			
Totale Deputati all'Assemblea Costituente				537	

(") La determinazione del numero complessivo dei Deputati alla Assemblea Costituente è stata fatta col criterio di assegnare un Deputato ogni 80.000 abitanti facendo riferimento alla popolazione residente secondo l'ultimo censimento generale ufficiale (21 aprile 1936). In conseguenza la Assemblea risulta composta di 537 seggi. (Popolazione residente: 42.993.602 diviso per 80.000 eguale a 537 col resto di 33.602, che si trascura perchè inferiore alla metà di 80.000).

Il riparto dei 537 seggi, così determinati, tra i diciannove collegi è stato effettuato dividendo per 80.000 la popolazione residente di ogni collegio sempre con riferimento al censimento del 1936. Il totale dei quozienti interi di questa divisione è risultato di 528. I nove seggi mancanti per arrivare alla cifra di 537 sono stati attribuiti ai collegi che hanno dato i più alti resti, e cioè alle Marche (78.071), alle Puglie (77.022), alla Lombardia (76.342), alla Sardegna (74.206); agli Abruzzi e Molise (69.804), alla Lucania (63.262), al Piemonte (61.341), all'Emilia (59.058) ed al Veneto (47.806).

L'ultimo resto ammesso all'assegnazione dei seggi, quello del Veneto, è superiore alla metà di 80.000, mentre il più alto resto escluso da tale assegnazione, quello della Campania (29.522), è notevolmente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

inferiore a tale cifra-limite.

(**) In base all'art.22 del D.L.L. 7 settembre 1945 n.545 riguardante l'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta, la popolazione di questo collegio è determinata tenendo presente l'elenco dei comuni annesso a tale decreto e con riferimento alla popolazione residente secondo il censimento del 1936.

(***) Per effetto del D.L.L. 11 giugno 1945 n. 373 che ricostituisce la provincia di Caserta, sette comuni della provincia di Campobasso (Abruzzi e Molise) con una popolazione complessiva di 10.827 (residente, censimento 1936) passano a far parte della nuova provincia di Caserta (Campania).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775021

(***) In base all'art. [illegible] l'ordinamento amministrativo della Venezia Giulia, questo collegio è determinata tenendo presente l'elenco dei comuni annesso a tale decreto e con riferimento alla popolazione residente secondo il censimento del 1936.

(****) Per effetto del D.L.L. 11 Giugno 1945 n. 373 che ricostituisce la provincia di Caserta, sette comuni della provincia di Campobasso (Abruzzi e Molise) con una popolazione complessiva di 10.827 (residente, censimento 1936) passano a far parte della nuova provincia di Caserta (Campania).

4558

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Tabella B.

Modello della Scheda di Stato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

43557

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. NR 021

Tabella C

Facsimile del bollo di cui all'articolo 22 del progetto

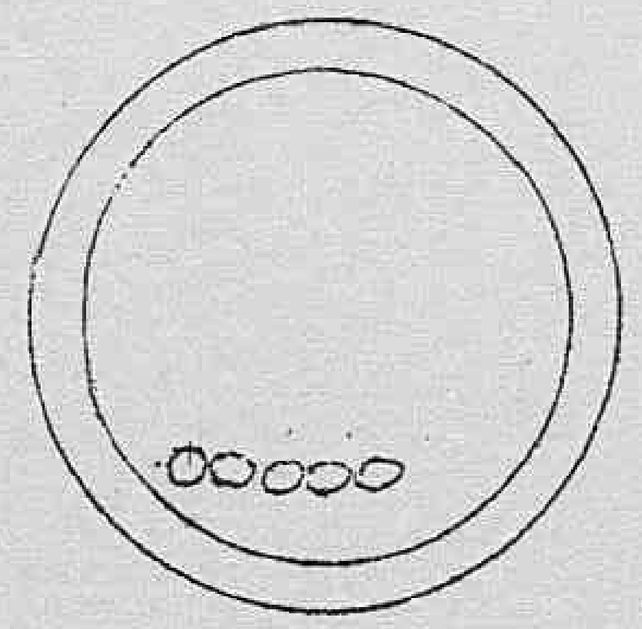

Il bollo, di forma circolare, del diametro di mm. 31, costruito in Duralluminio a cura del Ministero dello Interno, reca nella parte centrale l'effige dell'Italia ed un numero composto di cinque cifre (da 00001 a 99999), secondo una numerazione progressiva unica per tutte le sezioni del Regno; nella parte esterna reca la dizione: "Ministero dell'I[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780021

Facsimile del bollo di cui all'articolo 22 del progetto

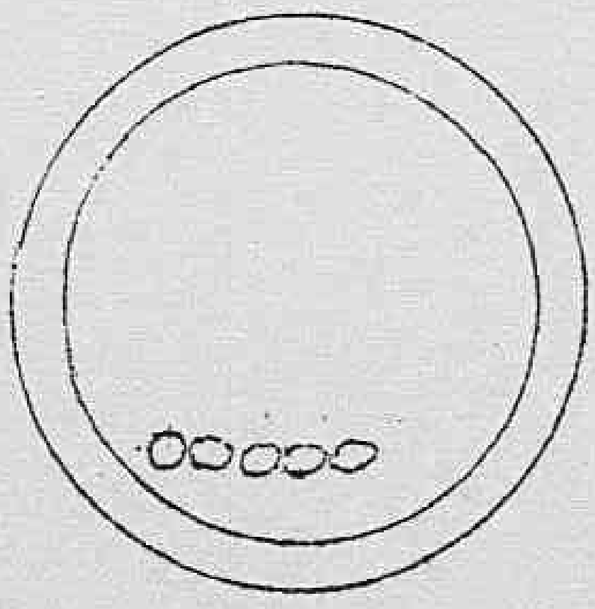

Il bollo, di forma circolare, del diametro di mm. 31, costruito in Duralluminio a cura del Ministero dello Interno, reca nella parte centrale l'effige dell'Italia ed un numero composto di cinque cifre (da 00001 a 99999), secondo una numerazione progressiva unica per tutte le sezioni del Regno; nella parte esterna reca la dizione: "Ministero dell'Interno - Servizio elettorale".

4556

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788121

Tabella D.

Modello di urna n° 1

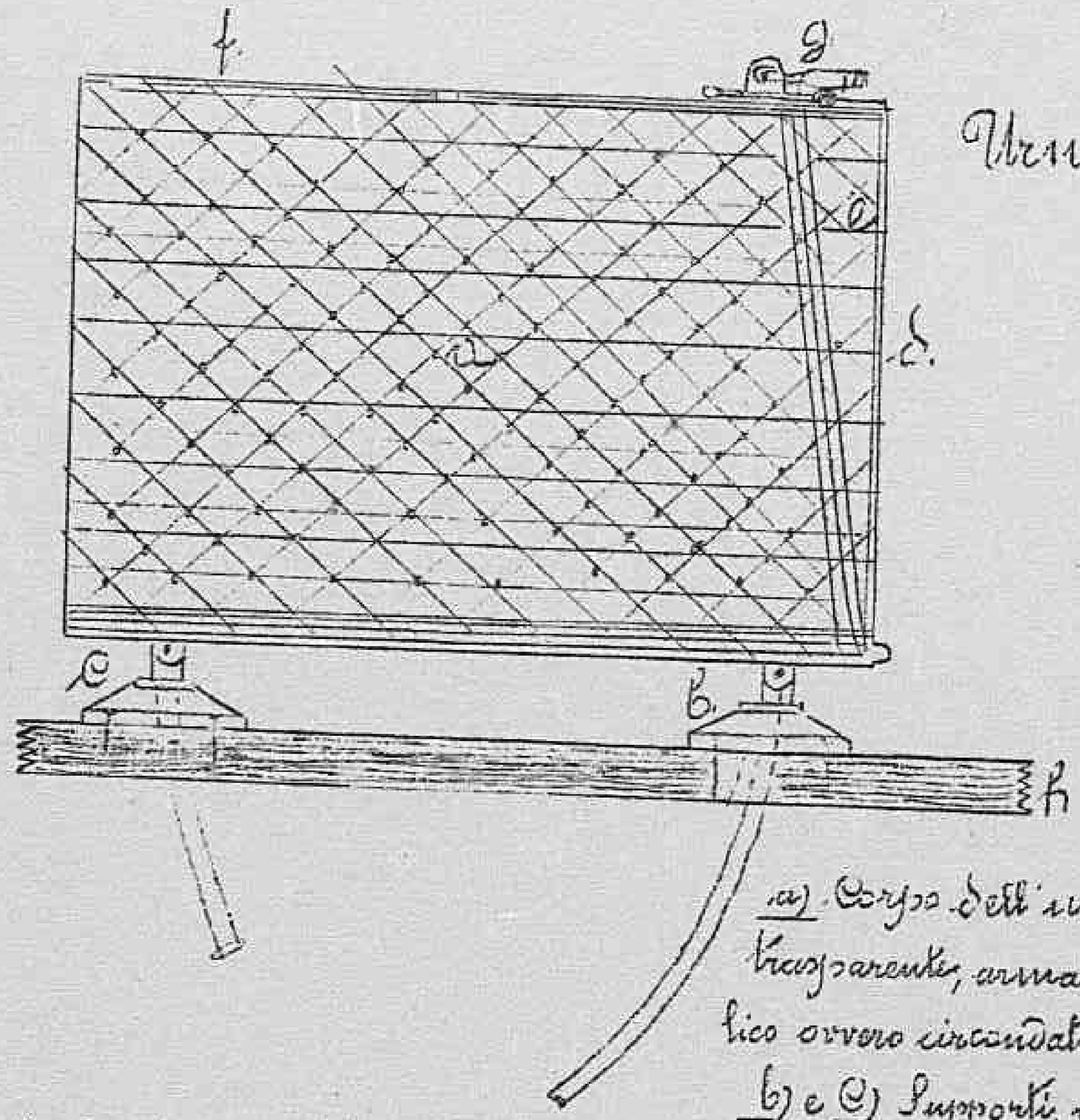

Urna

a) Corpo dell'urna in vetro trasparente, armato di filo metallico ovvero circondato di rete metallica

b) e c) Supporti, che hanno fissati nel tavolo; il supporto b) consente di sollevare, da un lato, il corpo dell'urna, che sia adibita come prima urna, a contenere le schede da consegnarsi agli elettori allo scopo di agevolare al presidente l'estrazione graduale delle schede; il supporto c) consente di sollevare dall'altro lato il corpo dell'urna per assicurare una uniforme collocazione delle schede nell'interno dell'urna, che sia adibita, come seconda urna, a contenere le schede restituite dagli elettori. L'urna è di tipo unico di costruzione in modo da servire tanto come prima quanto come seconda urna, e pertanto, in caso di difetto o guasto di una di esse, è assicurato l'uso

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

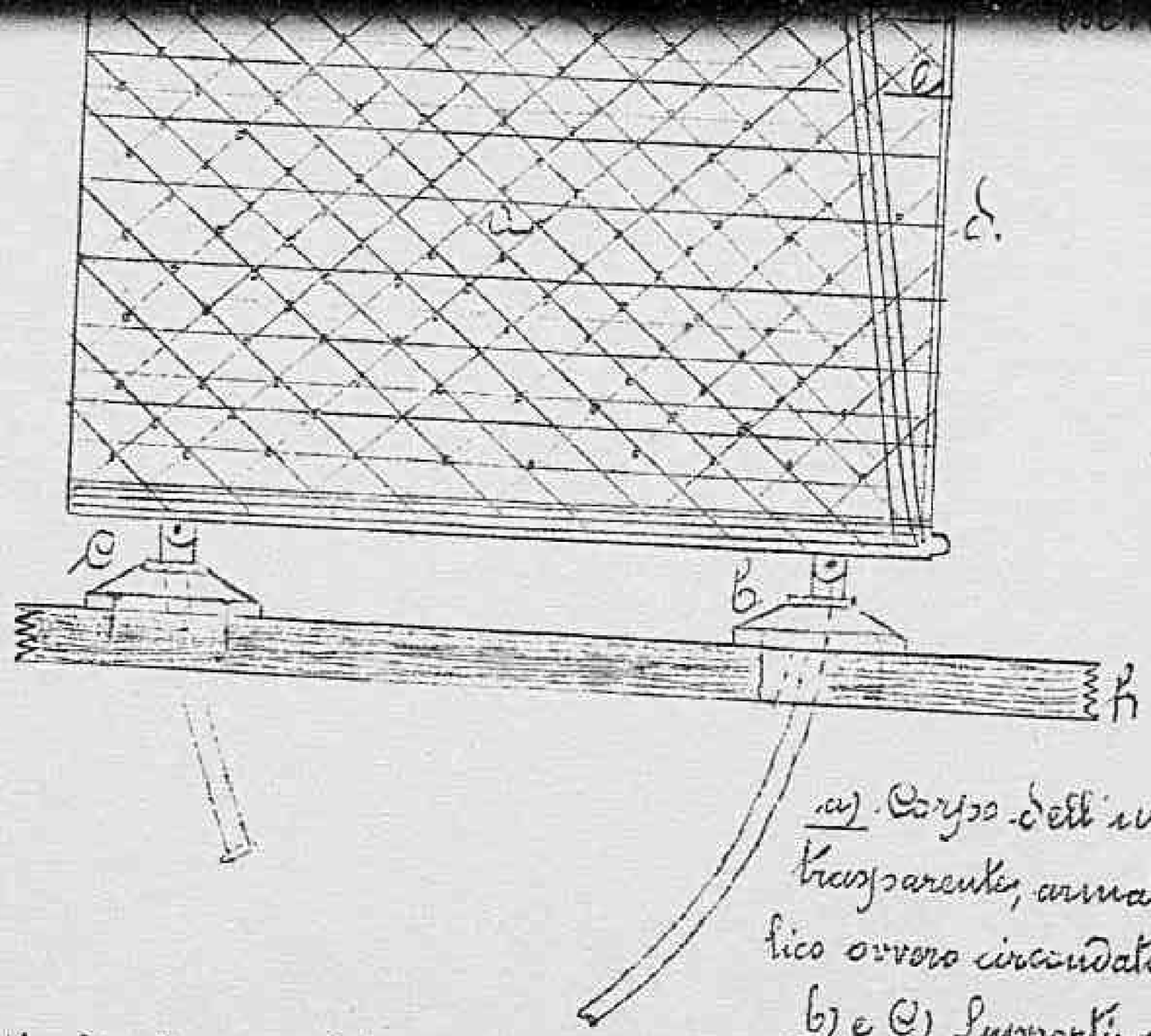

a) Corpo dell'urna in vetro trasparente, armato di filo metallico ovvero circondato di rete metallica

b) e c) Supporti, che vanno fissati sul tavolo; il supporto b) consente di sollevare, da un lato, il corpo dell'urna, che sia adibita, come prima urna, a contenere le schede da consegnare agli elettori allo scopo di agevolare al presidente l'ostruzione graduale delle schede; il supporto c) consente di sollevare dall'altro lato il corpo dell'urna per assicurare una uniforme collocazione delle schede nell'interno dell'urna, che sia adibita, come seconda urna, a contenere le schede restituite dagli elettori. L'urna è di tipo unico di costruzione in modo da servire tanto come prima quanto come seconda urna, e pertanto, in caso di difetto o guasto di una di esse, è assicurato l'uso di un'urna allo scopo sostanziale stabilito dalla legge per la seconda urna.

d) Lato apribile dell'urna. - e) Fondo per la chiusura del lato d) dell'urna - f) Fessura per la introduzione delle schede. g) Punto di chiusura dell'urna con lucchetto. - h) Piano del tavolo.

4555

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cassetta N. 2

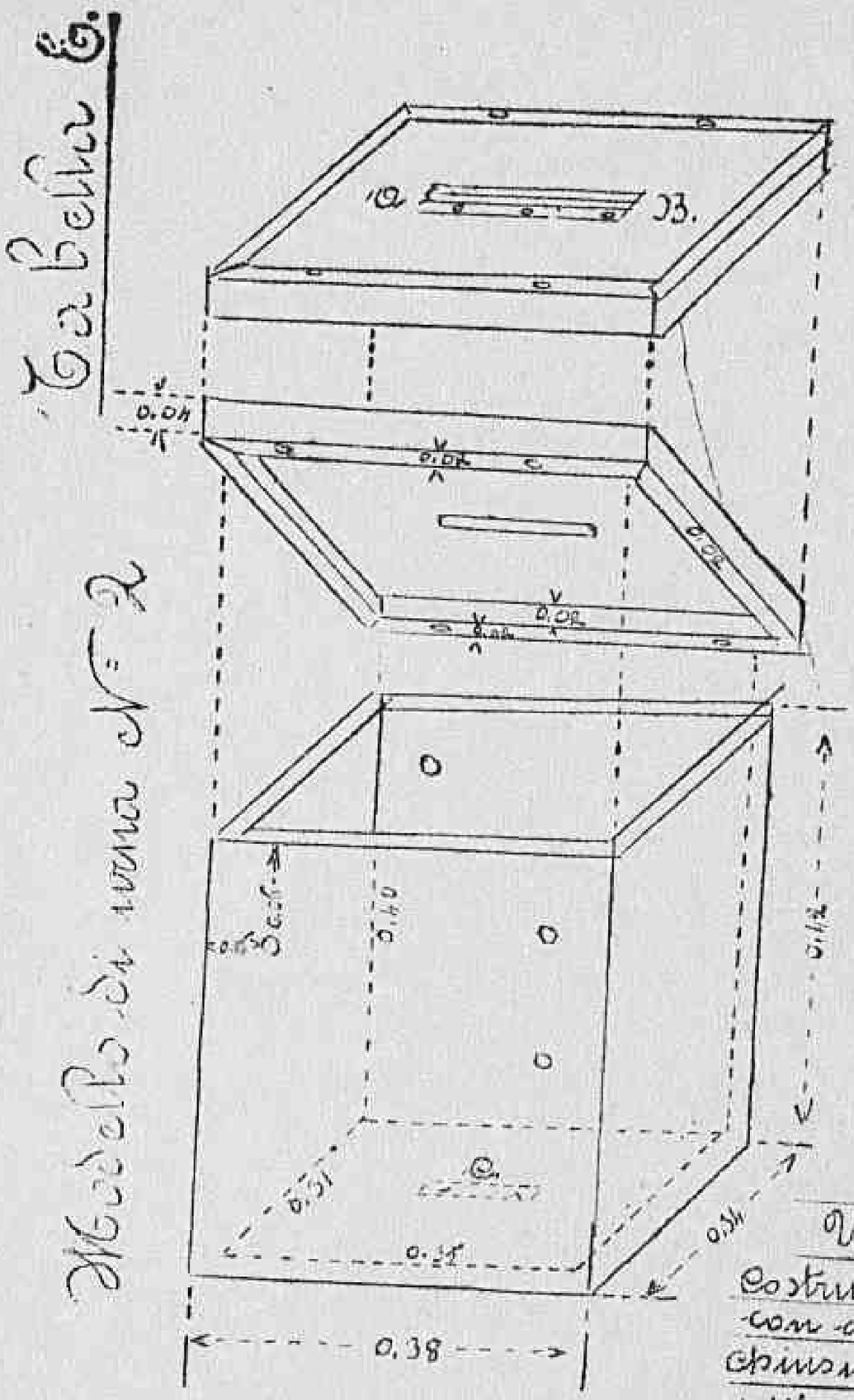

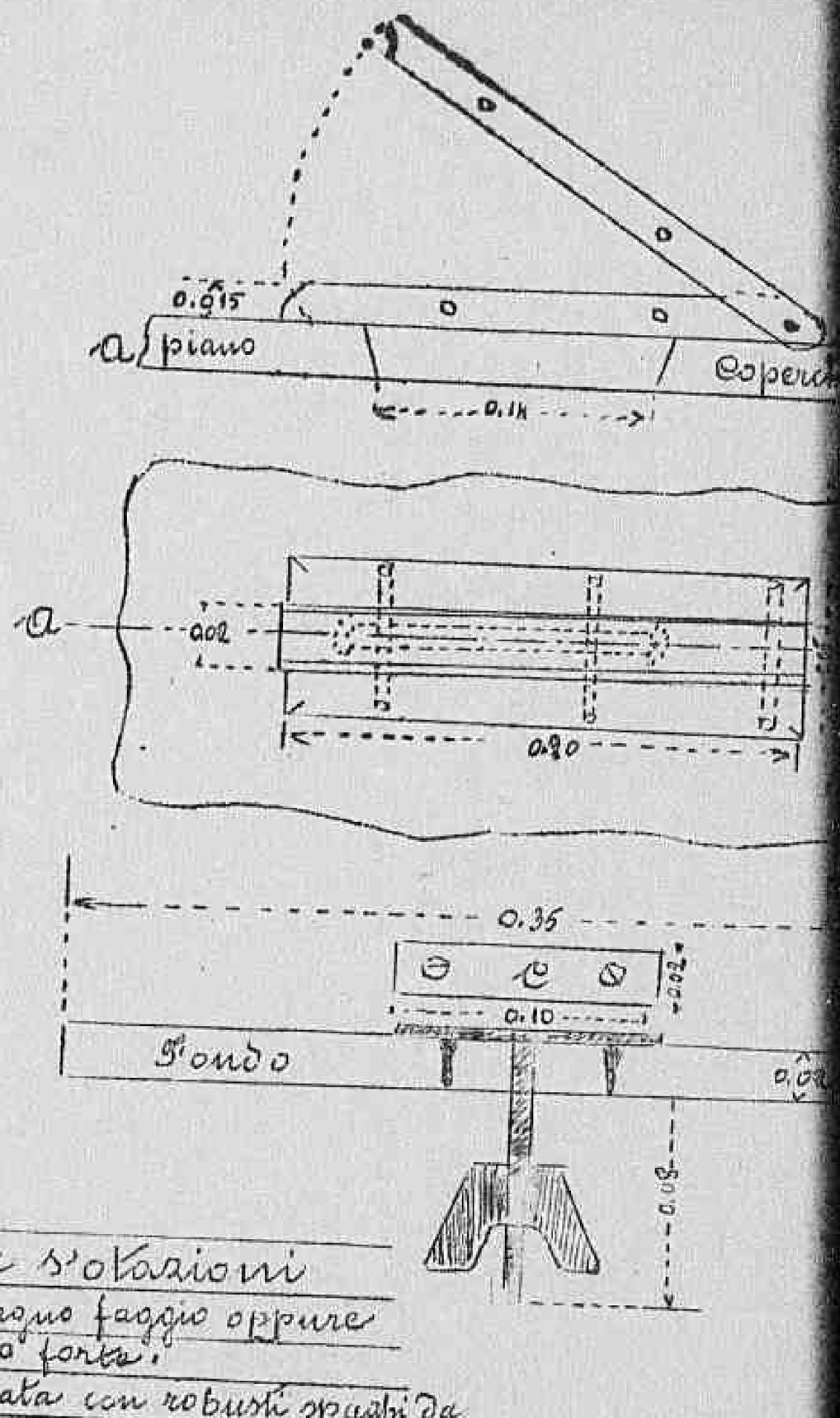

Urna per sepolture
Costruzione in legno faggio oppure con altro legno forte.
Chiusura asicurata con robusti spaghi da sigillare a cura dei componenti la Commissione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

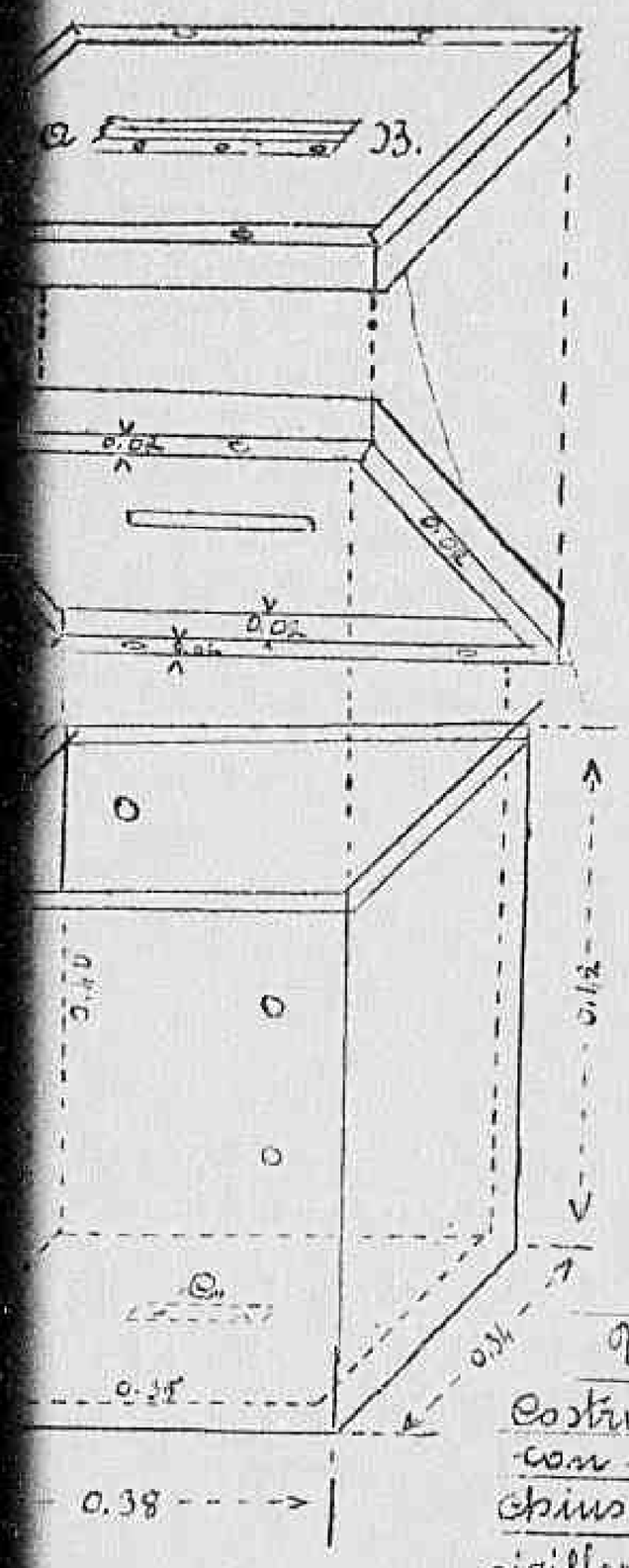

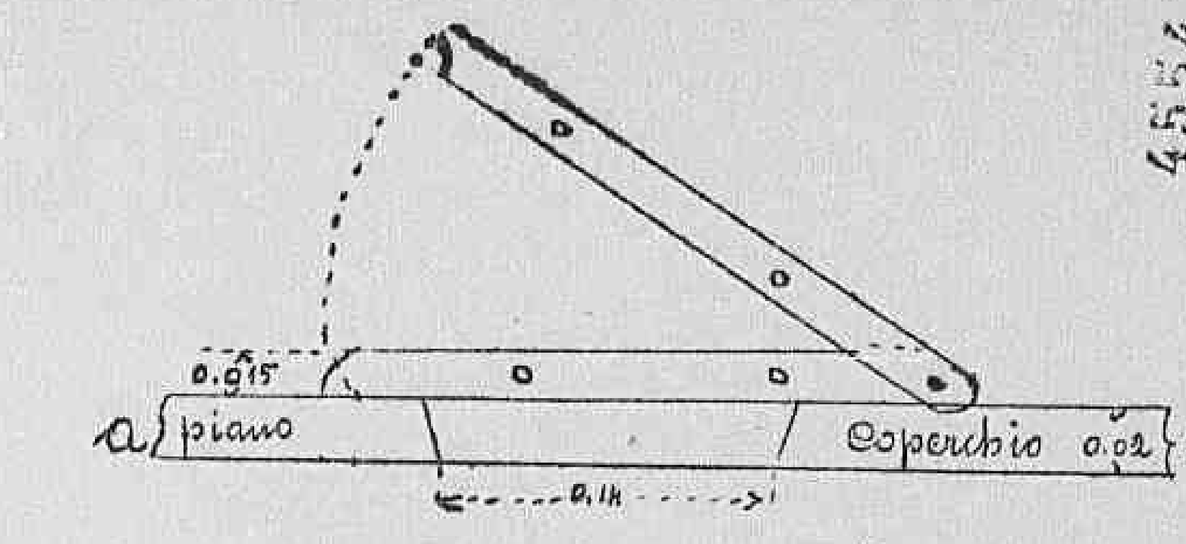

Urna per votazioni

Costruzione in legno faggio oppure con altro legno forte.

Chiusura asicurata con robusti spaghi da sigillare a cura dei componenti la Commissione

l'inizio della votazione, esamina l'urna assicurandosi e facendo constatare ai componenti del seggio ed agli elettori presenti nella sala:

a) che l'urna è in perfetto stato e che non presenta alcuna anomalia nelle sue parti corpo e coperchio;
b) che il regoletto del coperchio destinato a chiudere la fessura e agevolmente rialzabile ed ha due fori corrispondenti a quelli delle guide;
c) che l'urna è completamente vuota.

2) Provvede poi a fissare l'urna al tavolo di votazione mediante l'apposito vitone a galletto di cui è munito il fondo, e successivamente:

a) inserisce una robusta cordicella, di conveniente lunghezza, nei due fori praticati nella medesima parete dell'urna in modo che da essi fuoriescano, dalla parte esterna, le estremità di detta cordicella; identica identica operazione esegue per i due fori praticati nella parete opposta;
b) colloca il coperchio sulla testa dell'urna, inserisce le due estremità di una cordicella rispettivamente nei fori corrispondenti praticati nella cornice del coperchio e le annoda al centro; altrettanto esegue con le estremità dell'altra cordicella;
c) sui due nodi risultanti provvede ad incollare - in sostituzione di altri suggelli - due strisce di carta recanti, oltre al bollo della sezione, le firme di tutti i componenti del seggio, apposte con matita copiativa od a penna. Gli elettori presenti nella sala, qualora lo richiedano, possono aggiungere le loro firme.

Quanto sopra deve constare dal verbale nel quale occorrerà pure indicare le persone che hanno firmato le strisce di garanzia incollate.

3) Terminata la votazione, il presidente, prima di iniziare le operazioni di scrutinio, fa constatare ai componenti del seggio ed agli elettori presenti nella sala la integrità dei suggelli apposti per assicurare il coperchio all'urna curando che apposita dichiarazione sia inserita in verbale; ciò fatto procede all'apertura dell'urna.

4) Qualora le operazioni di scrutinio debbano essere rinviate al giorno seguente, il presidente provvede a suggellare la fessura del coperchio operando nella seguente maniera:

a) abbassa il regoletto che copre la fessura facendolo aderire alle guide;

4553

././. /.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782021

Tabella F.

Modello della Scheda di stato per il collegio uninominale della "Val d'Aosta"

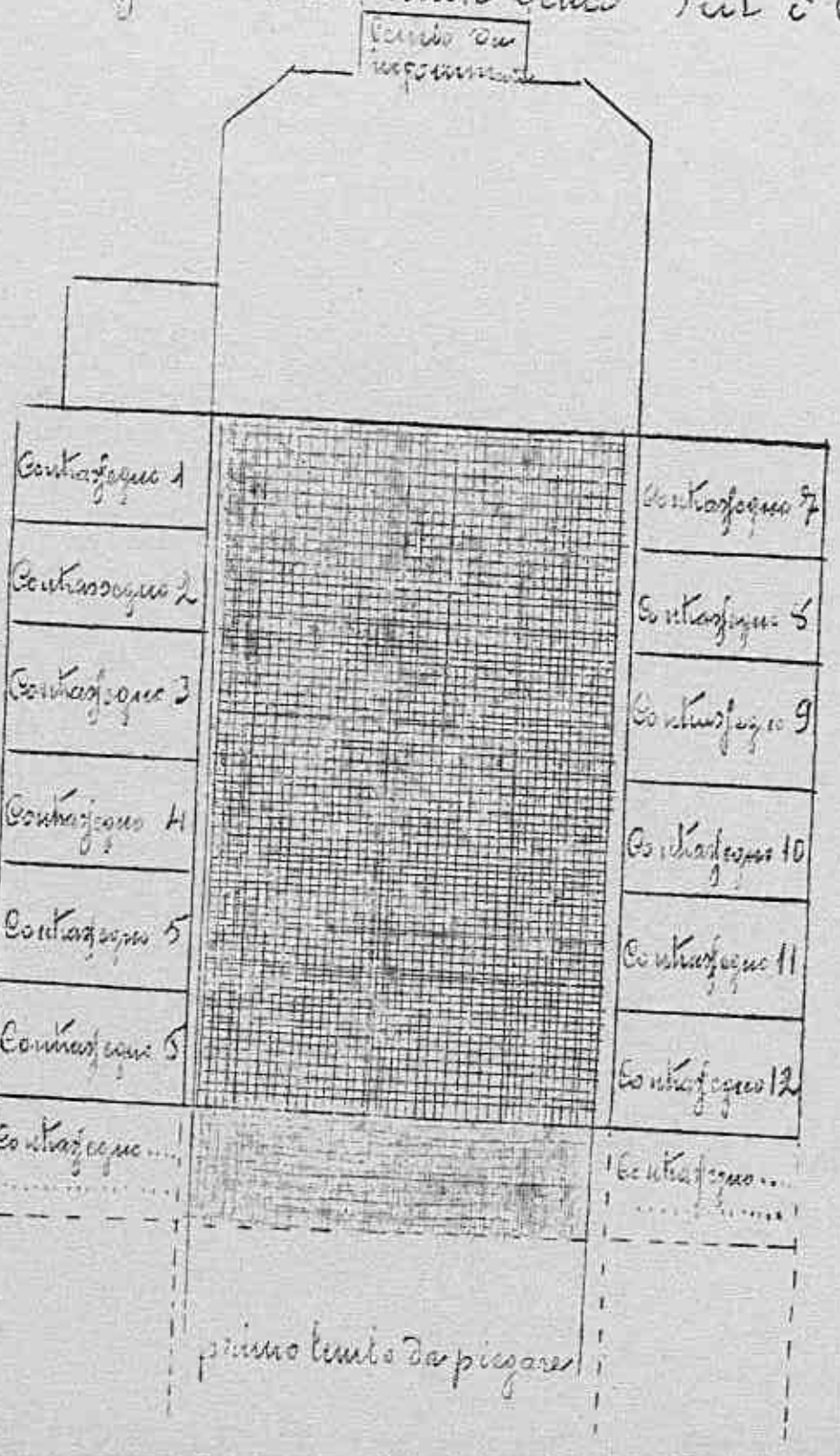

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

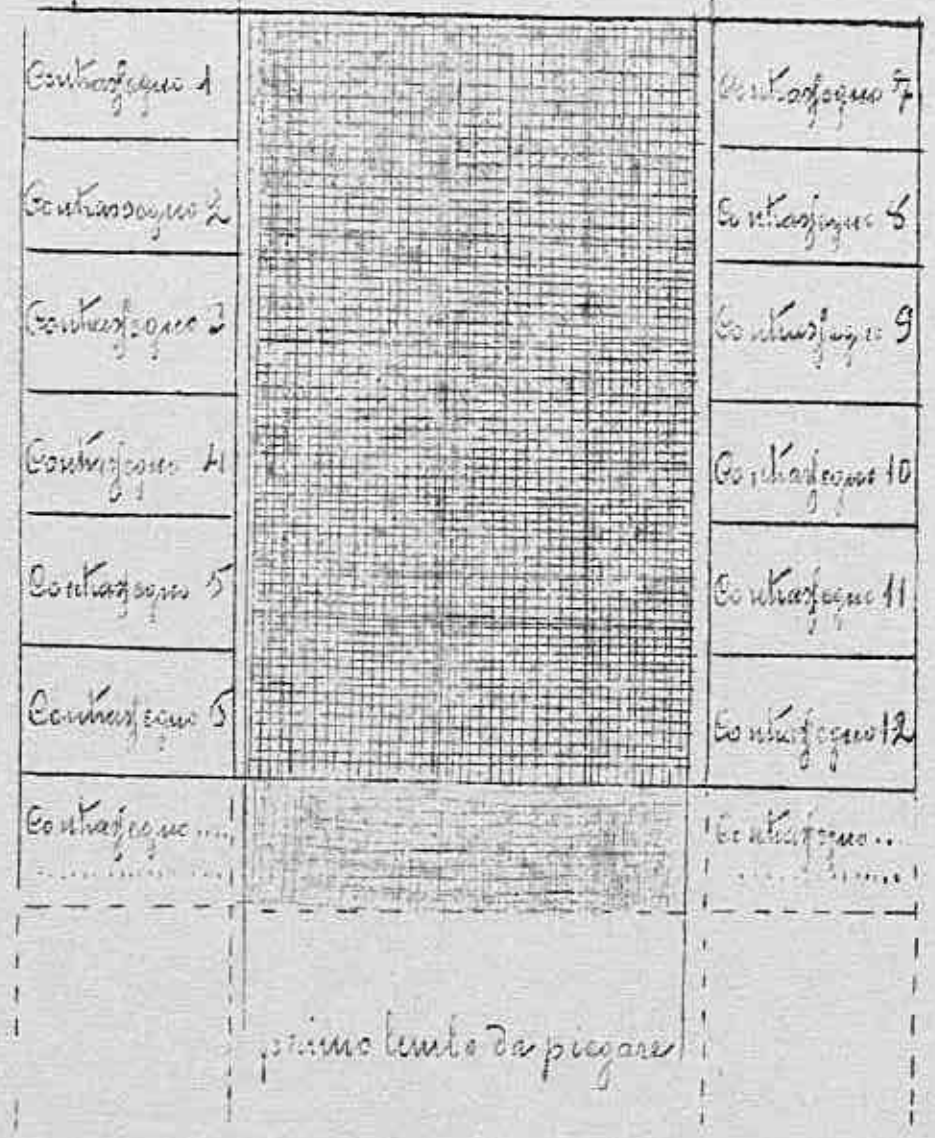

4552

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

SCHEMA DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

ERRATA = CORRIGE

all'art. 5 : il nº 7 deve essere modificato come segue: "i condannati per i reati previsti dall'art. 2, n.10 del decreto ministeriale 2[illegible] ottobre 1944, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno 20 gennaio 1945,n.9;"

all'art. 6 : alla fine della lettera g), aggiungere tra parentesi: "(censimento 1936);"

all'art.19 : nella prima riga, dopo la parola "trasmette" aggiungere: "al Sindaco"

all'art.22 : alle parole del Iº comma "allegato C", sostituire le seguenti: "descritto nella tabella C allegata alla presente legge". Inoltre alle lettere "B e C" indicate nel 2º comma, sostituire le altre "D ed E".

all'art.26 : alla quarta riga togliere la parola "compresi".

all'art.29 : alla quinta riga alle parole: "incorrono nella" sostituire le seguenti: "sono puniti con la"

all'art.30 : alla prima riga alla parola "precedente" sostituire: "che precede". Alla terza riga, alle parole: "ad assistere" sostituire: "per assistere". Alla penultima riga, alle parole:"eche non siano" sostituire:"e non siano".

all'art.31 : al 4º comma 3ª e 4ª riga, sostituire le parole: "nei punti indicati nella tabella F", con le altre: "secondo le indicazioni delle tabelle D ed E". Al 5º comma, 2ª riga, cancellare le parole "e posti".

all'art.33 : al 5º comma, nella 1ª riga togliere la parola: "deve" aggiungendola invece nella seconda riga prima della parola "dimorano". Alla terza riga dello stesso comma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

ERRATA - CORRIGE

all'art. 5 : il nº 7 deve essere modificato come segue: "i condannati per i reati previsti dall'art. 2, n.10 del decreto ministeriale 21 ottobre 1944, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno 20 gennaio 1945,n.9;"

all'art. 6 : alla fine della lettera g), aggiungere tra parentesi: "(censimento 1936);"

all'art.19 : nella prima riga, dopo la parola "trasmette" aggiungere: "al Sindaco"

all'art.22 : alle parole del Iº comma "allegato C", sostituire le seguenti: "descritto nella tabella C allegata alla presente legge". Inoltre alle lettere "B e C" indicate nel 2º comma, sostituire le altre "D ed E".

all'art.26 : alla quarta riga togliere la parola "compresi".

all'art.29 : alla quinta riga alle parole: "incorrono nella" sostituire le seguenti: "sono puniti con la"

All'art.30 : alla prima riga alla parola "precedente" sostituire: "che precede". Alla terza riga, alle parole: "ad assistere" sostituire: "per assistere". Alla penultima riga, alle parole:"eche non siano" sostituire:"e non siano".

all'art.31 : al 4º comma 3^ e 4^ riga, sostituire le parole: "nei punti indicati nella tabella F", con le altre: "secondo le indicazioni delle tabelle D ed E". Al 5º comma, 2^ riga, cancellare le parole "e posti".

all'art.33 : al 5º comma, nella 1^ riga togliere la parola: "deve" aggiungendola invece nella seconda riga prima della parola "disporre". Alla terza riga dello stesso comma alla parola "resti" sostituire:"rimanga". Al 7º comma prima riga, togliere la parola: "altrimenti".

4651

all'art.34 : al 2º comma, 1^ e 2^ riga, alle parole "fra gli" sostituire: "agli". Al 7º comma, prima riga, togliere le parole: "a mano a mano che le schede sono firmate le" e alla seconda riga dopo la parola: "depone" aggiungere: "le schede".

7511

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. NND 821

all'art.36: al primo comma, 1^ riga cancellare la prima e seconda parola "non", e alla seconda riga, in_ vece di "delle sezioni" scrivasi: "della sezione_ al 3° comma sostituire il seguente: "Ha inoltre diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore nella circoscrizione".

all'art.37: nel primo rigo invece di: "gli scrutatori e i rappresentanti" scrivasi: "Il presidente, gli scrutatori e i rappresentanti". All2° rigo, to gliere le parole: "nonché il presidente"

all'art.38: all'ultimo comma togliere le parole: "a misura che si procede alla votazione"

all'art.40: al 4° comma alle parole: "qualunque elettore che sia stato", sostituire: "l'elettore"

all'art.41: al 3° comma, nell4° rigo; togliere le parole: "e quindi" e nel 5° rigo alla parola: "nonche" sostituire l'altra: "e". Nel 6° rigo togliere le parole: "in osservanza del 1° comma". Al= l'ultimo comma, 1° rigo, invece di "poive" leg gasi: "privo"

all'art.42: al 5° comma, 1° rigo, to liere la parola: "anche"

all'art.43: al 1° comma, 1° rigo, alle parole: "se l'espres sione del voto non é compiuta nella", sostitui re le altre: "se l'elettore non vota entro la"

all'art.47: al 2° comma, 2° rigo, alla parola: "trovarsi", sostituire "essere"

all'art.49: al 1° comma, 4° rigo, invece di: "il presidente deve chiudere le urne" scrivasi: "il presiden= te chiude l'urna". Nel 5° rigo sostituire le parole: "ed eventualmente" con la semplice congiunzione: "e"; al 6° rigo, invece di: "e riporre" scrivasi: "e ripone"; nell'8° e 9° rigo alle parole: "le schede che devono

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

vece di "delle sezioni" scrivasi: "della sezione. Al 3° comma sostituire il seguente: "Ha inoltre diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore nella circoscrizione".

all'art.37: nel primo rigo invece di: "gli scrutatori e i rappresentanti" scrivasi: "Il presidente, gli scrutatori e i rappresentanti". Al2° rigo, togliere le parole: "nonché il presidente"

all'art.38: all'ultimo comma togliere le parole: "a misura che si procede alla votazione"

all'art.40: al 4° comma alle parole: "qualunque elettore che sia stato", sostituire: "l'elettore"

all'art.41: al 3° comma, nell4° rigo; togliere le parole: "e quindi" e nel 5° rigo alla parola: "nonché" sostituire l'altra: "e". Nel 6° rigo togliere le parole: "in osservanza del 1° comma". Al= l'ultimo comma, 1° rigo, invece di "peive" leg gasi: "prive"

all'art.42: al 5° comma, 1° rigo, togliere la parola: "anche"

all'art.43: al 1° comma, 1° rigo, alle parole: "se l'espres sione del voto non è compiuta nella", sostitui re le altre: "se l'elettore non vota entro la"

all'art.47: al 2° comma, 3° rigo, alla parola: "trovarsi", sostituire "essere"

all'art.49: al 1° comma, 4° rigo, invece di: "il presidente deve chiudere le urne" scrivasi: "il presiden= te chiude l'urna". Nel 5° rigo sostituire le parole: "ed eventualmente" con la semplice congiunzione: "e"; al 5° rigo, invece di: "e riporre" scrivasi: "e ripone"; nell'8° e 9° rigo alle parole: "le schede che si trovas se= ro" scrivere: "quelle eventualmente" e nel 10° rigo leggasi: "elettorali". Al 3° comma, 4° rigo, alle parole: "al giorno seguente" sos= tuire le altre: "alle ore otto".

all'art.50: al n°3, 6° rigo alle parole: "pei quali sia stato espresso voto di ", sostituire le se= guenti: "ai quali é attribuita la"

4350

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

all'art.51 : al nº 1º, 1^ riga, alle parole: "ovvero, sebbene" sostituire: "o" e alla terza riga togliere le parole: "siano accettate e poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che" e sostituire con: "o non". Al nº 3, togliere la parola :"quando"

all'art.52 : al 1º comma modificare la 2^ riga come segue: "le operazioni rinviate alle ore otto del giorno successivo a quello delle operazioni prescritte dal"

all'art.53 : al 1º comma, 3^ riga, togliere le parole: "e deve essere"; al 5º comma, ultima riga, alla parola:"proprio" sostituire : "alla Pretura".
Al 6º comma, terza riga, alle parole: "la lista indicata" sostituire le altre: "le liste indicate";e alla 5^ riga, aggiungere alla parola: "estratto",la seguente: "delle liste"

all'art.57 : nello spazio in bianco inserire le parole: "dell'assemblea costituente"

all'art.58 : al 2º comma, nello spazio in bianco, inserire le parole: "dell'assemblea costituente"

all'art.61 : al 2º comma sostituire il seguente: "i voti delle sezioni le cui operazioni siano annullate non hanno effetto"
al 3° comma riserire nello spazio in bianco: dell'assemblea costituente

DISPOSIZIONI PENALI

all'art.15 : al 5º comma, 2º rigo, alla parola: "contravventore" sostituire: "colpevole"

all'art.40 : sopprimere l'ultimo comma

all'art.64 : al 1º comma, 7º rigo, dopo la parola: "promessa" aggiungere le altre: "o conseguita"

all'art.65 : al 1º comma, 1º e 2º rigo, alle parole: "a persona di sua famiglia" sostituire le altre: "ad un suo prossimo congiunto"

all'art.66 : al 1º co

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798021

all'art.52 : al 1° comma modificare la 2^ riga come segue: "le operazioni rinviate alle ore otto del giorno successivo a quello delle operazioni prescritte dal"

all'art.53 : al 1° comma, 3^ riga, togliere le parole: "e deve essere"; al 5° comma, ultima riga, alla parola:"pretorio" sostituire : "alla Pretura".
Al 6° comma, terza riga, alle parole: "la lista indicata" sostituire le altre: "le liste indicate";e alla 5^ riga, aggiungere alla parola: "estratto",le seguenti: "delle liste"

all'art.57 : nello spazio in bianco inserire le parole: "dell'assemblea costituente"

all'art.58 : al 2° comma, nello spazio in bianco, inserire le parole: "dell'assemblea costituente"

all'art.61 : al 2° comma sostituire il seguente: "i voti delle sezioni le cui operazioni si no annullate non hanno effetto"
al 3° comma inserire nello spazio in bianco: dell'assemblea costituente

DISPOSIZIONI PENALI

all'art.15 : al 5° comma, 2° rigo, alla parola: "contravventore" sostituire: "colpevole"

all'art.40 : sopprimere l'ultimo comma

all'art.64 : al 1° comma, 7° rigo, dopo la parola: "promessa" aggiungere le altre: "o conseguita"

all'art.65 : al 1° comma, 1° e 2° rigo, alle parole: "a persona di sua famiglia" sostituire le altre: "ad un suo prossimo congiunto"

all'art.66 : al 1° comma, 4° rigo, sopprimere le parole: "in via gerarchica"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

all'art.70: al 2° comma, 2° rigo, alle parole:"in contrario" sostituire la parola: "contrari";
al 3° comma, ultimo rigo, aggiungere dopo la parola "sotte", la parola: "anni";
sopprimere il terz'ultimo comma

all'art.71: al 3° rigo, alle parole: "3 marzo 1944, n.333" sostituire le altre: "3 marzo 1934, n. 383"

all'art.72: al 1° comma, 2° rigo, alla parola: "sospensione" sostituire le altre: "interdizione temporanea". Al 3° e 4° rigo dello stesso comma, sopprimere le parole: "per un tempo non minore di un anno";
al 2° comma, 2° rigo, alla parola: "elettorale" sostituire le altre: "di elettorato attivo" e dopo le parole: "cinque anni" aggiungere: "e non superiore a dieci";
all'ultimo comma, 2° rigo, dopo: "167" aggiungere: "e 175". All'ultimo rigo dello stesso comma aggiungere le parole: "e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario".

Nella TABELLA A, allegata allo schema, i seggi assegnati al Piemonte sono 43 anziché 45.
Nella colonna "resti", le Marche anziché 70.071, hanno 78.071 resti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

sostituire la parola: "contrari";
al 3° comma, ultimo rigo, aggiungere dopo la parola "sette", la parola: "anni";
sopprimere il terz'ultimo comma

all'art.71: al 3° rigo, alle parole: "3 marzo 1944, n.333" sostituire le altre: "3 marzo 1924, n. 383"

all'art.72: al 1° comma, 2° rigo, alla parola: "sospensione" sostituire le altre: "interdizione temporanea". Al 3° e 4° rigo dello stesso comma, sopprimere le parole: "per un tempo non minore di un anno";
al 2° comma, 2° rigo, alla parola: "elettorale" sostituire le altre: "di elettorato attivo" e dopo le parole: "cinque anni" aggiungere: "e non superiore a dieci";
all'ultimo comma, 2° rigo, dopo: "167" aggiungere: "e 175". All'ultimo rigo dello stesso comma aggiungere le parole: "é alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario".

Nella TABELLA A, allegata allo schema, i seggi assegnati al Piemonte sono 43 anziché 45.
Nella colonna "resti", le Marche anziché 70.071, hanno 70.071 resti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

80
54
44

0151